7. 3. 212

H.3.212

7.2.21
25763
B I

COLLEZIONE

DEI

TRAVAGLI

SUL

CODICE PENALE

PEL

REGNO D'ITALIA

VOLUME IV

BRESCIA

PER NICOLO BETTONI

MDCCCVII

RILIEVI

ALLE

OSSERVAZIONI

DEI

TRIBUNALI E REGJ PROCURATORI

SUL

PROGETTO DI CODICE PENALE

PEL

REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

L' EDITORE

Il favore, con cui accolsero i miei concittadini questa Collezione, mi animò a proseguirne rapidamente la stampa, e con quell' accuratezza che dimostri essere io stato spinto per onore del nome italiano a simile intrapresa. Uscirà in luce entro il corrente mese di novembre non solo il quinto volume con il compimento dei Rilievi, ma anche il sesto contenente il Codice di Procedura Penale sancito dalla Sovrana Autorità, e preceduto dal Rapporto di S. E. il Gran Giudice, che ben merita di stare in fronte d' un Codice dettato dalla giustizia e dalla umanità.

Sarà il testo corredato di note, nelle quali saranno riportati gli articoli del Codice di procedura civile, non che del Regolamento Organico in quello citati; e finalmente due indici, uno dei titoli e degli articoli, l' altro delle materie, con somma diligenza ed accuratezza redatti, chiuderanno il sesto volume.

Io porto speranza che quest' opera, in cui ebbero parte i più rinomati italiani ingegni, che la scienza della criminale giurisprudenza professano, meriterà di passare alla posterità fra quei monumenti che illustrano il secolo di Napoleone il Massimo.

In qual pregio tenuta sia questa Collezione presso gli esteri ben si ravvisa dal Reale Dispaccio di S. M. il Re di Baviera augusto genitore della ben amata nostra Principessa Vice-Regina.

Dando fine a questi cenni col riportare quell' onorevole Rescritto reputo di aggiungere prezioso fregio a questa edizione, che sotto gli auspicj del Capo del Poter giudiziario, degno Ministro del più grande dei Monarchi, si presenta alla pubblica luce.

Brescia il primo Novembre 1807.

N. Bettoni

A MONSIEUR

LUOSI GRAND JUGE

ET MINISTRE DE LA JUSTICE
DU ROYAUME D'ITALIE

MONSIEUR LE GRAND JUGE MINISTRE DE LA JUSTICE! J'ai réçu avec plaisir le premier volume du Code pénal que vous m'avez en-

voyé. Redigé sous votre direction par des savants d'un mérite réconnu, cet ouvrage, fruit de l'expérience, et de la sagesse, doit contenir des vues neuves et importantes sur cette partie essentielle de la législa-

tion, et je ne doute pas, qui'l ne puisse, Monsieur, être d'une grande utilité pour les changemens que j'ai déssein d'introduire dans mes États à l'égard des loix criminelles : il est fait d'ailleurs pour maintenir la sureté et con-

tribuer par-là au bonheur d'un peuple voisin, avec lequel j'ai des rapports bien chers; et c'est à ce double titre que je vous remercie de ce présent, dont je sens tout le prix. Sur ce, Monsieur le Grand Juge Ministre de la

Justice, Luosi, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte, et digne garde.

Munich ce 7 Maj 1807.

Signé = MAXIMILIANUS JOSEPH.

VIII 1

A SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR

GIUSEPPE LUOSI

GRAN GIUDICE, MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

GRAN CORDONE DELL'ORDINE DELLA CORONA DI FERRO &c.

LA COMMISSIONE

ISTITUITA PER LA COMPILAZIONE

DEL PROGETTO DI CODICE PENALE

Eccellenza

Nel circoscritto termine di pochi giorni abbiamo esaminato le Osservazioni de' Tribunali e Regj Procuratori del Regno sul nostro Progetto di Codice Penale, ed eseguendo l'invito di Vostra Eccellenza, ci siam fatto un carico di contrapporre i nostri Rilievi alle Osservazioni medesime; a tutte quelle cioè che furono considerate gene-

rali e di massima, o quantunque parziali, meritevoli però di una particolare attenzione.

Lo zelo di que' Magistrati non è stato minore del nostro; e nel conflitto di alcune opinioni sempre meglio si manifesta il reciproco impegno di noi tutti, d' aggiungere con felice successo alla riforma della Legislazione Civile nella nostra Patria, quella ancor più importante della Legislazione Criminale.

Non è già per insistenza di opinione, ma solo per obbedire agli ordini di Vostra Eccellenza, e per recare la maggior luce possibile in tanto argomento, che noi abbiamo alle Osservazioni soggiunto i nostri Rilievi. Vostra Eccellenza nella di lei penetrazione e saviezza saprà bilanciare i diversi pareri, e conchiudere colla preponderanza del di Lei giudizio.

Non tralasciamo di avvertire, come ciascun di noi che appartiene a qualche Tribunale del Regno, si astenne d' intervenire alle sedute, e di prender parte qualunque nelle discussioni ed osservazioni fatte dal proprio Tribunale sul Progetto del Codice Penale.

Intanto è sommamente lusinghiero per la Commissione di veder nel complesso apprezzata ed

aggradita dalla Giudiziaria Magistratura del Regno la di lei opera; ed ha di che compiacersi in alcuna delle censure istesse, per le quali i rispettabili opinanti troverebbero nel progettato Codice eccesso di dolcezza nelle pene. Il rimprovero contrario, se non fosse singolare e proprio della distinta filantropìa di uno degli opinanti medesimi, avrebbe più direttamente offeso i nostri principj, e sarebbe stato troppo duro al nostro cuore.

Abbiamo l'onore di ripetere a Vostra Eccellenza le dichiarazioni della profonda nostra stima, e del maggior rispetto.

Milano 30 *Agosto* 1806.

DE LORENZI = LUINI GIACOMO = SILVA = BELLANI = NANI = RAGAZZI = SANNER

L. Luosi Segretario.

RILIEVI

ALLE

OSSERVAZIONI GENERALI

Indicazione dei Tribunali e Regj Procuratori che hanno fatto le osservazioni.

OSSERVAZIONI num. 1.

Gli oggetti di Polizia dovrebbero far parte di un Codice particolare, o veramente era a dividersi l'opera in tre parti, d'Alto Criminale, *cioè,* Correzionale, di Polizia. *Ad ogni modo pareva che non dovessero comprendersi gli oggetti relativi alla Finanza, alla Sanità, Strade e somiglianti, sottoposti a facile variazione, e riservati alle censure di amministrazione pubblica. La divisione poi dei delitti non doveva ripetersi da quella delle pene, ma viceversa; e non era da trascurarsi per la proporzione delle pene medesime la divisione del dolo* in massimo, medio e minimo. *Finalmente ritenendosi alcuni delitti* privati, *è favorita l'impunità nelle persone qualificate e doviziose per i mezzi che hanno di far*

La Cassazione,
La Revisione in Milano col Regio Procuratore presso la medesima,
Il Tribunale Speciale,
L' Appello col Regio Procuratore d' Olona,
Gli Appelli del Mella e del Serio.

tacere gli offesi, e si mantiene la sempre odiosa differenza tra i ricchi ed i poveri. In ogni caso poi la rimozione della querela già data non dovrebbe far cessare la procedura instituita, perchè la giustizia a cui è noto legittimamente il delitto, ha il diritto e il dovere di punirlo per il pubblico interesse; e in ogni modo il privato può bensì transigere per l'interesse proprio, ma non mai per quello della società.

RILIEVI

Tutto ciò che è punibile dalla Magistratura giudiziaria, doveva far parte del Codice Penale. A questo principio, superiore ad ogni eccezione, si aggiunga che il terzo Statuto Costituzionale e il Decreto pel Regolamento Organico del giorno 13 giugno prossimo passato accordano al Giudice di Pace, siccome Giudice di Polizia, la esclusiva competenza giurisdizionale per tutte le contravvenzioni, alle quali sia prescritta la multa non maggiore di lire 50, o la detenzione per tempo non maggiore di dieci giorni.

Ora in sì angusti limiti di penale coercizione a cui è circoscritta la giurisdizione del Giudice di Pace, non possono collocarsi che leggieri e piccole contravvenzioni, corrispondenti nell'intrinseca loro natura alla tenuità del castigo. Era quindi imprescindibile che nel Codice Penale si compren-

dessero gli oggetti suscettibili soltanto della sanzione di Polizia.

Nel Rapporto fu già indicato quale sarebbe stato il piano dell'opera che prescelto avrebbe la Commissione, seguendo il libero impulso delle proprie idee. Meglio forse che non viene adesso suggerito, sarebbe allora stato diviso il Codice in due parti, descrivendosi nella prima la serie tutta dei veri delitti di alto Criminale, o di pena correzionale, e nella seconda le semplici contravvenzioni, cioè i delitti di Polizia, che non risguardando azioni propriamente criminose in sè stesse, sono poste in contatto coi veri delitti, e soltanto per la maggior garanzia della tranquillità pubblica e privata vengono dalla previdenza legislatrice sancite di pena.

Ma si è voluto che il Codice tutti contenesse indistintamente i delitti, e che la sola pena ne fissasse la divisione. Dopo di ciò sarebbe stata una ripetizione vana e nojosa, giacchè il delitto, il quale dal massimo grado di gravezza intrinseca ed estrinseca può discendere al minimo, sempre ritiene quell'originale suo carattere che lo fa invariabilmente appartenere ad una classe determinata; sarebbe stata, dicesi, una vana e nojosa ripetizione, che dopo l'enumerazione dei delitti contra la *giustizia pubblica,* per cagione di esempio, *la salute pubblica, la vita, la proprietà ec.*, i quali importano pena d'alto Criminale o correzionale, si fossero replicati i medesimi titoli per l'enumerazione dei delitti stessi che pure vi appartengono, sebbene per la

leggerezza della pena debbano riguardarsi come semplici delitti di Polizia.

Il terzo Statuto Costituzionale accorda al Governo la facoltà di sanzionare con pene correzionali i Regolamenti di pubblica amministrazione. La Legge d'altronde, come fu già rammentato, dichiara Giudice di Polizia il Giudice di Pace, e in tale qualità gli attribuisce la cognizione e il giudizio delle trasgressioni, punibili con detenzione fino a dieci giorni, o con multa non maggiore di lire 50.

Era pertanto ovvio il rilevarne, che nel Codice Penale dovevano annoverarsi ancora le semplici trasgressioni, quelle cioè, il cui giudizio essendo commesso ai Giudici di Pace come Giudici di Polizia, non possono riferirsi a meri Regolamenti di pubblica amministrazione. Ora essendosi ritenuto che le pene per le trasgressioni in oggetti di sanità, di strade, ed altre di simile natura che appartengono al buon Governo (*police*), debbano essere applicate dai Giudici di Pace, come Giudici di Polizia, si reputò necessaria nel Codice Penale la menzione di cotali oggetti che furono classificati nelle sedi loro rispettive, e sempre subalterni a que'titoli da cui scaturisce l'indicazione d'ogni specie di delitto.

E per lo contrario essendo suscettibili di soli Regolamenti di pubblica amministrazione, che variar debbono in ragione delle politiche ed economiche circostanze dello Stato, le trasgressioni in materia di semplice *sfroso*, quelle che riguardano

la caccia, la pesca, i dazj di consumo ec. ec. si abbandonarono alle disposizioni del Governo, come a quella Magistratura, alla quale sono esclusivamente affidati i Regolamenti di pubblica amministrazione.

Potrebbe avere la Commissione contemplato alcuni oggetti siccome dipendenti dalla censura di Polizia, quando forse debbano in seguito vedersi compresi nei Regolamenti di pubblica amministrazione. Niente in ciò di più facile, non avendo per anco la Legge chiaramente indicato cotali oggetti, nè tirata la linea per separare le disposizioni che emanar debbano da essa direttamente, da quelle di mera giurisdizione amministrativa. Ciò per altro proverebbe soltanto lo zelo della Commissione nell'aver compreso nell'opera alcuni oggetti alla medesima estranei, per solo timore di non presentarla manca ed imperfetta.

Per quanto poi concerne i contrabbandi, la Commissione ritenne per un principio indubitato che la difesa delle Regie privative, costanti nella massima ed invariabili, come lo dimostra l'esperienza de' tempi e de' Governi che nell'Italia si sono succeduti, esigesse di cotali trasgressioni un'espressa menzione nel Codice Penale. E riguardo alle discipline e regolamenti, che anche per la difesa di queste privative potrebbero variare, si è creduto di provvedervi, abilitando il Governo coll'art. 303 a sanzionarle delle pene convenienti, entro i limiti in quella sezione stabiliti.

Secondo le rigorose teorie di criminale filosofia era indubitato, che non dalla divisione delle pene quella si doveva ripetere dei delitti, ma sibbene dalla divisione dei delitti doveva derivarsi quella delle pene. Era però necessario a riflettersi che una divisione dei delitti troppo teorica riusciva affatto estranea al piano dell'opera, il di cui oggetto poteva unicamente dar luogo ad una pratica divisione dei delitti, basata sulla divisione delle pene.

Se la giustizia punitiva è amministrata secondo il Regolamento Organico da tre diverse magistrature, la di cui rispettiva giurisdizione viene fissata nella qualità delle pene che possono applicarsi, qual altra divisione dei delitti in genere si poteva fare, oltre quella che dalla qualità delle pene medesime era determinata? Così la rispettabile Commissione francese che nel 1804 presentò un Progetto di Codice Penale, dedusse pur essa la generica divisione dei delitti dalla qualità delle pene.

Si disse *divisione generica dei delitti* per ciò che risguarda le pene; conciossiachè la divisione dei delitti in quanto si riferisca alla di loro natura, fu diligentemente, e sulle tracce de' più sani principj, e de' più accreditati scrittori delle cose criminali, appoggiata alla qualità del patto violato, come lo si evince dall'enumerazione dei titoli contenuti nella seconda parte del Codice.

L'antica divisione dei delitti in *pubblici* e *privati* si adottò nel Progetto compatibilmente coi

principj fondamentali dell'opera, e sotto il più importante, anzi l'unico aspetto nel quale va considerata; cioè a dire, in quanto concerne il diritto accordato alla parte lesa per l'istituzione, e proseguimento della procedura ne' delitti che il Codice dichiara *privati*. (Veggasi il Rapporto alle pag. 148 e 149 Vol. I). L'idea che si è data del delitto privato corrisponde così a quella che diede Filangeri nella sua Scienza di legislazione, e fu pure adottata nel Codice Leopoldino. I motivi poi esposti nel Rapporto (alle pagine sovra indicate) abbastanza dimostrano che il pubblico interesse non è punto pregiudicato quando non si accorda al pubblico Ministero la persecuzione dei delitti dichiarati privati, senza la permanente istanza della parte offesa. In questi delitti, l'importanza della procedura è tutta dipendente dall' interesse che può avere l'offeso di reclamarla, e la loro natura è tale che non può mai lasciar luogo ad un' impunità odiosa e pregiudicevole all'ordine pubblico. E qualunque sia il delitto, egli è certo che il privato può sempre transigere per il proprio suo interesse; ma nei delitti privati l'accordo della parte offesa con l'offensore deve necessariamente abolire la procedura anche per la pubblica persecuzione; giacchè altrimenti sarebbe distrutta l'idea del delitto privato, essendo il diritto che ha la società di punirlo subordinato al diritto che ha l'offeso di reclamarne la punizione. Nè deve trascurarsi il riflesso, che laddove il Ministero pubblico non

desistesse dall' inquisizione, diverrebbe facilmente frustranea la pace tra il delinquente e l' offeso; anzi irritato il primo dalla persecuzione giudiziale terrebbesi lontano dalla riconciliazione, o romperebbe l' accordo col secondo, e sarebbero quindi per lievi motivi, e quasi indifferenti all' ordine pubblico, perpetuate le discordie fra i cittadini. Il male indiretto sarebbe allora più pernicioso dell' originario disordine.

Si è disputato fra gl' individui della Commissione se dovesse stabilirsi e prescriversi al Giudice, come canone regolatore per l'applicazione delle pene, la divisione del dolo. Ma tacque ogni discussione, allorchè il savio Magistrato che dirigeva il lavoro, si ricredette egli stesso della supposta utilità di questo sistema troppo speculativo e filosofico; e ci fece osservare che nella pratica esecuzione riuscir doveva minuto, ed alle volte imperfetto. Si conchiuse quindi di compenetrare la graduazione del dolo in quella delle pene, delle pene cioè temporanee; imperciocchè nei gravissimi delitti ai quali è costretto il Legislatore d' imporre la pena de' ferri a vita o la morte, sarebbe assurdo e pericoloso di lasciar luogo a distinzione qualunque del dolo nell' agente.

Il Giudice che nel giudizio del diritto dalla qualità del delitto, e dalle circostanze che possono accrescerne od attenuarne la gravezza, misura la malvagità maggiore o minore del delinquente, e in questo calcolo segue anche i dettami dalla Leg-

ge tracciati nell' art. 97, è quegli che considera il grado del dolo allorchè usa dell' arbitrio accordatogli, sia per determinare il limite, come talora anche il grado della pena.

Tali considerazioni, già in parte messe sott' occhio ne' motivi del Progetto, avrebbero certamente risparmiata alla divisione generica e specifica dei delitti dalla Commissione proposta, la censura di alcuni Tribunali, e di quello singolarmente d'Olona, se la brevità del tempo avesse loro permessa la profondità e tranquillità di esame, che in argomenti di tanto studio si ricercava.

A tutte le esposte riflessioni che giustificano le superiori viste nel piano adottato, e rispondono ai rilevati obbietti, la Commissione può aggiungerne, riguardo ad alcun d'essi, delle altre degne di attenzione. Queste furono così bene esposte dal Regio Procuratore interinale presso il Tribunale d'Appello generale degli Stati Veneti, che non si possono nè meglio nè più onorevolmente per la Commissione indicare, che riportandole nelle stesse sue parole = Non hanno eglino (*gl' individui della Commissione*) da dolersi che il preceduto disegno della conformazione de' Tribunali abbia loro impedito di classificare separatamente le une dalle altre secondo la diversa natura della violazione, le pene. Mirabile anzi diviene quella gradazione progressiva che presenta come in un quadro con colori forti dapprima, con più leggieri dappoi, e con tinte adombrate appena nel fine,

l'intiero prospetto delle pene a tutte le azioni imputabili corrispondenti. =

= Il bene della società in generale, ossia la felicità pubblica doveva essere la regola per determinare la proporzione tra i delitti e le pene. Questa felicità dunque doveva somministrare la scala dei delitti e dei castighi da infliggersi secondo che più o meno sono i mali che i delitti stessi cagionano. Concentrati dentro a due estremi succedono gradatamente e necessariamente l' una all' altra le violazioni, che cominciando dal sommo delitto discendono fino alla minima trasgressione di Polizia; diversamente non avendo gli uomini sotto gli occhi questa graduazione di castighi, potrebbero facilmente confondere l'idea delle colpe, ed abbandonarsi alle più perniciose, non pensando che siavi differenza tra l' esporsi al più pericoloso azzardo, e il procurarsi qualche leggiere soddisfazione. =

L'enumerazione che si è fatta nell'opera de'più leggieri delitti e delle minime contravvenzioni di Polizia, sarà altresì giustificata dall' esempio di alcune criminali legislazioni più conosciute in Europa, e de'più classici scrittori e progettisti. Con pace de' rispettabili Magistrati opponenti ricorderemo fra le altre, la Legislazion Criminale d' Inghilterra commentata dall' illustre Blakston, e quella per la Toscana, dove gran parte di questi lievi oggetti sono compresi, sebbene non abbastanza distinti; e ricorderem pure le opere di Beccaria, di Filange-

ri, di Brissot, di Carrard, di Servin, di Cremani, ed altre moderne ed insigni opere che discendono a cotali particolarità, di porto d'armi, di contrabbandi, di giuochi d'azzardo ec. ec.

E si consideri per ultimo che un gran numero delle contravvenzioni delle quali si è parlato, trovansi comprese nel titolo *dei delitti contro il buon ordine interno dello Stato.* Questo titolo presenta quasi esso solo il Codice di Polizia; onde in certo modo può riguardarsi già secondata, senza contrasto coi principj seguiti dalla Commissione nel di lei piano, l'idea di quelli che volevano collocate in parte distinta le trasgressioni di Polizia.

OSSERVAZIONI num. 2.

Si trova imperfetta la definizione del delitto, non comprendendo esso nè il caso dell'omissione dell'atto comandato dalla Legge, nè la violazione de' regolamenti. Si vorrebbe poi derivare l'imputazione non dall'espressa volontà di violare la Legge, ma dalla sola volontà determinata all'azione proibita od all'omissione dell'atto dalla Legge comandato. Non dovrebbe parlarsi di Leggi promulgate, *quando nel Codice non sieno comprese tutte le materie delittuose, eccettuate quelle soltanto di pubblica amministra-*

La Cassazione, L'Appello del Mella, L'Appello dell'Adige col Regio Procuratore presso il medesimo. L'Appello dell'Agogna.

zione, onde lasciar in vigore le pratiche e consuetudini per le materie non comprese; e ritenendosi di dovere solamente punire ciò che fu contemplato nel Codice, eccettuati gli oggetti di pubblica amministrazione, sarebbe opportuna la redazione dell' art. 510 *in modo che contenga la regola e l' eccezione.*

RILIEVI

In un progetto di Codice Penale non vi volevano definizioni troppo astratte e filosofiche pel delitto. Era necessaria una pratica definizione, quella cioè che presentasse l'idea di un atto, al quale si potesse applicare la sanzione della Legge. Quindi la Commissione prima d'ogni altra cosa ha voluto definire il delitto in modo che fosse chiaramente espresso il rapporto di una azione con la Legge penale. Ed essendosi una volta per sempre detto, che la Legge penale si viola o commettendosi quello che proibisce, od omettendosi quello che comanda, non era più necessario che ne' canoni successivi oltre la violazione della Legge si dovesse singolarmente contemplare il caso dell' omissione.

In nessuna guisa poi dovevano i regolamenti entrare nella definizione del delitto. Si diceva sempre che il delitto risulta dal commettersi l'atto che la Legge vieta, o dall'omettersi quello che la Legge comanda. La proposta definizione sarebbe inesatta. Se la Legge non è accompagnata dalla

sanzione, l'atto ad essa contrario costituisce bensì la trasgressione della Legge, ma non il delitto. Se il Legislatore prescrive alcuni regolamenti di procedura, quando non vi corrisponda la forma dell'atto, vi sarà la nullità, ma non il delitto. L'idea del delitto è strettamente legata con l'idea di un'azione punibile, la quale suppone la trasgressione di una Legge *penale*.

Che se fosse minacciata una vera pena all'inosservanza di un regolamento qualunque, il regolamento sarebbe allora considerato come una Legge penale, e dalla violazione ne risulterebbe il delitto.

Quando si è detto che la violazione della Legge è imputabile, se sia accompagnata dalla volontà di violarla, si è detto precisamente che l'imputazione deriva dal concorso della volontà nell'azione dalla Legge vietata, o nell'omissione dell'atto dalla Legge prescritto; giacchè non è possibile che la volontà si determini ad un'azione contraria alla Legge, senza determinarsi a violare la Legge stessa con l'azione voluta e conosciuta sotto il rapporto alla Legge che la percuote.

Così scorgesi che un'azione come delitto deve riguardarsi sotto due rapporti: I. alla Legge penale, senza la cui previa esistenza non vi può mai essere delitto: II. alla volontà di colui che intraprese l'atto vietato, od omise l'atto comandato, perchè ne risulti l'imputazione, e con l'imputazione l'applicabilità della pena corrispondente.

L' art. 2. che dispone non potersi imputare a delitto alcun atto, nè punirsi, se non siasi violata una Legge penale anteriormente promulgata, è uno di que' principj di legislazione, che sono comprovati dalla stessa evidenza. Se il delitto è la violazione di una Legge penale, l'esistenza di quello dipende essenzialmente dall'esistenza di questa, ed una Legge la quale non sia promulgata, non ha, quanto al dovere di osservarla, il carattere di Legge.

L'oggetto di un nuovo Codice Penale fu quello appunto di stabilire per i delitti e le pene una nuova legislazione, che derogasse alle antiche. Nell'art. 5to è proposta l'abolizione delle antiche Leggi, statuti, prammatiche, consuetudini ec. perchè non sarebbero compatibili con la generalità ed uniformità del nuovo Codice Penale in tutto il Regno. Se i casi espressamente dichiarati come delitti non comprendono per avventura tutte le materie delittuose di ciascun titolo, può il giudice trovar preveduto anche il caso letteralmente omesso, e quando neppure fosse in tal guisa abbastanza contemplato ciò che può essere materia di Codice Penale, noi risponderemo col Regio Procuratore presso il Tribunale opinante, *che nell'ipotetica imperfezione è meno incongruo il lasciare impunita una qualche azione classificabile fra i delitti, che andar errando fuori del Codice, onde attribuirvi una qualità, che il legislatore può a bello studio non avervi applicata;*

che il Codice Civile ha adottata la stessa misura, e che l'uniformità necessaria fra i diversi Codici che si vanno attivando, esige che qui pure sia seguita.

Ritenuta pertanto questa misura, la disposizione dell'art. 510 unicamente relativa alle materie che formano l'oggetto del Codice Penale, non doveva essere redatta in modo che comprendesse alcuna eccezione. Non potendo l' eccezione cadere che sugli oggetti di pubblica amministrazione per il motivo addotto nel Rapporto (pag. 302 Vol. I), l'eccezione voluta dal Tribunale opinante, quella sola che nel citato articolo poteva aver luogo, evidentemente rilevasi dalla stessa espressione dell' articolo = *per tutte le materie che formano l'oggetto del Codice stesso.*

OSSERVAZIONI num. 5.

Il Regio Procuratore presso la Revisione in Milano.

Pare più scolastica che filosofica la distinzione di volontà in diretta *ed* indiretta, *e si vorrebbe quindi omessa.*

Non sembrano due cose fra di loro opposte deliberazione *ed* impeto : *si amerebbe in vece che si dicesse:* con premeditazione o nell'impeto.

RILIEVI

I termini delle scuole non sono sempre estranei alla sana filosofia, come pare che supponga il Regio Procuratore. Non si poteva meglio determinare l'idea del dolo e della colpa che con l'uso de' vocaboli, veramente tecnici delle morali scienze, di *diretto* ed *indiretto*. Non è la volontà che si dica diretta o indiretta, giacchè non possiamo mai volere, senzachè vi sia un oggetto o reale o imaginario, nel quale direttamente concorra la volontà. La distinzione de' due vocaboli *direttamente*, *indirettamente* riguarda nell'articolo 4 la violazione della Legge, la quale potendo essere o dolosa o colposa, era pure necessario che ciò si determinasse dalla maniera, con cui la volontà è concorsa nella stessa violazione. Se Cajo abbia ucciso Tizio perchè voleva ucciderlo, la volontà concorse direttamente in quest'omicidio, non avendo esso altro voluto che la morte di Tizio. Ma se uccise Tizio quando voleva uccidere un lepre, la volontà concorse direttamente nella non avvenuta uccisione del lepre, e concorse indirettamente nell'uccisione di Tizio, per non avere Cajo preveduto, come doveva e poteva prevedere per le circostanze locali, che volendosi uccidere il lepre si poteva uccidere un uomo. Senza concorso di volontà non vi è l'imputazione; nelle azioni colpose l'imputazione è molto diversa da quella di cui sono su-

scettibili le azioni dolose. Come adunque meglio spiegare questa differenza che con l'uso de' vocaboli, i quali canonizzati appunto nella scuola sono meglio intesi, ed altronde nell' articolo vengono bastantemente spiegati?

I due termini opposti di *deliberazione*, e *d'impeto* equivalgono perfettamente ai due termini del diritto romano: *propositum*, *impetus*. La deliberazione suppone il concorso della volontà nell' atto determinato anteriormente all' esecuzione; l'impeto suppone il concorso della volontà nell' azione medesima, eccitata dalla passione nell' atto istesso dell' esecuzione. L'azione commessa con l' impeto è sempre un' azione direttamente voluta, ma non è un' azione deliberata, perchè la deliberazione è un atto interno della volontà riferibile all' azione conosciuta in sè stessa, nelle circostanze che l' accompagnano, e nelle conseguenze che ne risultano; un atto interno che separa il disegno dall' esecuzione, laddove l'impeto non lascia rilevare il concorso della volontà che dall' avvenimento.

L'idea della premeditazione è troppo parziale, e presenta una deliberazione che non è comune a tutti i delitti deliberati, risultando piuttosto da alcune particolari qualità aggravanti la natura intrinseca del delitto. I delitti commessi con premeditazione sono sempre delitti commessi con deliberazione; ma i delitti commessi con semplice deliberazione non possono sempre dirsi, rigorosamente parlando, commessi con premeditazione.

OSSERVAZIONI num. 4.

La Cassazione,
La Revisione in Bologna,
Il Regio Procuratore presso la Revisione in Milano,
L' Appello del Crostolo,
Il Regio Procuratore presso l'Appello del Reno,

Si riguarda come pericolosa, ed alle volte ancora erronea, la massima stabilita nell' art. 9. §. 6, *che non sia cioè punibile la trasgressione della Legge, se una forza esterna ed irresistibile costringa taluno alla scelta fra due mali, e per evitare un male assai grave ed irreparabile egli dia la preferenza alla trasgressione della Legge. Potendo in senso d'altri l' articolo, come sta scritto, produrre degl' equivoci, si propone di rettificarlo in varj modi.*

RILIEVI

Non era già ignota alla Commissione la morale distinzione tra l' azione *coacta*, e l'azione *invita*, e nel Rapporto (pag. 146 Vol. I), essa pure convenne che in rigore filosofico nella scelta tra due mali concorre la libera determinazione della volontà. Ma siccome si suppone tolta affatto da una forza esterna ed irresistibile la libertà di scegliere, o non iscegliere, ed il concorso della volontà è inevitabilmente limitato o a preferire un male assai grave ed irreparabile alla trasgressione della Legge, oppure questa a quello, così la Commissione non ha creduto che quando in una così fatale situazione si fosse data la preferenza alla trasgressione della Legge, nè emergesse

quel carattere di azione assolutamente ed originalmente libera, alla quale fosse giusto di applicare una pena qualunque. L' uomo dalla natura ha un impulso irresistibile ad evitare tutto ciò che tende alla sua distruzione. È perciò che quando la Legge della società nel figurato caso volesse punirlo, non potrebbe a meno di non pretendere dall' uomo stesso ciò che sorpassa il naturale suo andamento, ed è superiore all' ordinaria sua debolezza. Non dimentichiamoci giammai che le Leggi sono scritte per gli uomini come uomini, e non per gli uomini come eroi. Quale sarebbe l' altrui giudizio sulla preferenza data alla trasgressione della Legge per evitare un male assai grave ed irreparabile, da cui altrimenti non si potesse declinare, o viceversa sulla scelta di questo male, all' oggetto di non trasgredire la Legge? Nella prima ipotesi l' uomo sarebbe generalmente compatito, e nella seconda verrebbe ammirato. La sanzione non è altro che la minaccia di un male, a chi dall' idea di un bene apparente fosse tentato di trasgredire la Legge, ed il male minacciato deve nella sua forza preponderare al bene, che può ripromettersi dalla trasgressione della Legge. Ma quando il male nella sanzione minacciato non abbia quella forza preponderante alla gravezza del male che irreparabilmente sovrasti, ed all' irresistibile impulso che si ha dalla natura di evitarlo, come può mai praticamente riguardarsi in una così fatale situazione l' esistenza della Legge Penale?

Che se l'uomo posto nel conflitto tra un male che gli sovrasta e la trasgressione della Legge, oltre l'obbligazione comune a tutti i cittadini, avesse contratto un impegno particolare che l'obbligasse a preferire alla perdita istessa della vita l'osservanza di alcuni doveri inerenti al suo stato; se il soldato, per cagione di esempio, non potesse soddisfare ai doveri della militare sua condizione senza il più evidente pericolo di perdere la vita, sarebbe mai questo il caso, nel quale si volesse dimostrare che alcuna volta può essere erronea la proposta massima? No certamente; perchè l'obbligazione di non trasgredire le Leggi relative alla militare disciplina ha un carattere singolare, che la distingue invariabilmente da quella generale obbligazione, la quale unicamente si poteva contemplare.

Nè si dica che questa massima è pericolosa. Il pericolo potrebbe unicamente ravvisarsi nella sua applicazione ai casi occorribili. Ma qual è la massima anche più sacra della giustizia e della ragione che non possa essere pericolosa nell'applicazione, laddove il discernimento del giudice non sia a quel grado di perfezione che si deve supporre? Si dovrà perciò eliminare dal Codice Penale?

Non è poi la prescrizione di questo canone una novità che siasi introdotta da noi. Boemero, il quale scrivevà le sue teorie criminali sulla crudele costituzione di Carlo V, non ha alcuna difficoltà di asserire nelle sue osservazioni al Carpzovio, che

nella premessa ipotesi manca quella libertà *in sensu juridico* che costituisce il delitto. Filangeri propose il medesimo canone, ed il Professore Cremani l'adottò nella sua opera sul diritto criminale.

La correzione poi del §. 6 art. 9, proposta dal Regio Procuratore presso la Revisione in Milano, in vece di togliere quegli equivoci, di cui l'espressione usata non è assolutamente suscettibile, e il cui timore unicamente starebbe nell' erronea applicazione del Giudice, distruggerebbe lo spirito della massima stabilita, e verrebbe a ripetere il caso contemplato nel §. 5 del medesimo articolo, quello cioè dell'azione propriamente *coacta*, nella quale l' agente è lo stromento materiale dell' altrui azione. L' azione *invita*, abbastanza rischiarata nel detto §. 6, non esclude moralmente il concorso della volontà, ma esclude soltanto quell' assoluta libertà senza di cui non vi può essere la civile imputazione dell' azione commessa, come di un delitto punibile.

OSSERVAZIONI num. 5.

Il sistema dei gradi delle pene secondo il Progetto è intralciato e di pericolosa applicazione: sembra da preferirsi quello che lascia maggior

La Cassazione,

latitudine all'arbitrio de' Giudici non solamente nella quantità, ma ancora nella qualità, per le distinzioni nelle pene che reclamano i riguardi dovuti allo stato civile e politico della persona delinquente.

Il Tribunale d' Appello dell' Adda col Regio Procuratore presso il medesimo.

Nell'Art. 56 *non è assegnato il* regolativo *dell'arbitrio lasciato in alcuni casi al Giudice il quale non deve ricercar fuori della Legge i principj della sua applicazione.*

RILIEVI

Spetta al legislatore la possibile enumerazione di tutte le specie dei delitti colla contrapposta determinazione della pena, che sia proporzionata alla gravezza, o tenuità dei delitti medesimi. Il Giudice è la voce che pronuncia la pena già scritta dalla Legge. S'egli diventa arbitro nell'applicazione delle pene, non vi ha più Legge, non vi ha più sicurezza, nè libertà civile. L'arbitrio del Giudice, diceva Papiniano, versa sulle questioni di fatto, ma la pena deve partire dall'autorità della Legge: *facti quidem quaestio in arbitrio est judicantis, poenae vero persecutio non ejus voluntati mandatur, sed Legis auctoritati reservatur.*

L'importanza della limitazione d' arbitrio negli oggetti di puro diritto cresce sempre in ragione del maggior arbitrio che devesi al Giudice accordare per la cognizione del fatto, e della sua moralità: ma tutti non possono specificarsi i casi; e

tante minute circostanze che riguardate nel colpevole scemano od accrescono i gradi della sua imputabilità, sfuggono al legislatore, e solo di mano in mano appariscono all'occhio del Giudice; sarebbe quindi ed assurdo, ed ingiusto che fosse egli sempre materiale strumento di un'eguale ed indistinta applicazione. Fa dunque mestieri, ad oggetto che la pena sia meglio corrispondente alla maggiore o minore imputabilità del colpevole, che dall'applicazione di essa al delitto non si escluda affatto l'arbitrio del Giudice; per ciò solo però che risguarda la misura, e non la qualità, che vuol essere determinata dalla Legge.

Su queste riflessioni, che pur sono quelle dei maestri della criminale filosofia, si è basato il sistema della gradazione delle pene. Sia pur esso intralciato, se mai esser lo puote a Giudici attenti, e forniti di senno e d'intelligenza; non sarà perciò da posporsi esso mai alla terribile facilità di un troppo esteso arbitrio che si volesse accordare ai Giudici nell'applicazione delle pene. Guai a' cittadini, se il politico nella scelta delle istituzioni, indifferente agli effetti, e dimentico dello scopo della civile associazione, preferisce le più facili, e quelle che il minore studio e la minore attenzione domandano dagli esecutori. Questo sarebbe il sistema di coloro che camminano alla meta che si propongono, senza curare la malvagità o il pericolo dei mezzi.

È osservabile che alcuno dei Tribunali, o Regj Procuratori avrebbe anzi voluto, che meno d'ar-

bitrio si fosse accordato al Giudice nell'applicazione delle pene. Fra questi vi ha il Regio Procuratore presso il Tribunale di Revisione in Bologna, il quale altresì rimproverò alla Commissione d'avere in alcuni casi dimenticata la determinazione sulla durata della pena. Ma nella rapidità delle sue osservazioni sfuggì di vista al rispettabile Magistrato il *titolo quarto parte prima*, dove essendo stabiliti i gradi, ed assegnati i termini a ciascuna specie di pena temporanea, rimane una volta per sempre indicata al Giudice col solo nome della pena, e del grado, dove ve n'abbia, la durata di essa, e la latitudine concessa al Giudice nell'applicazione.

Prescindendo dalla tanto contrastata e pericolosa eguaglianza dei cittadini, considerati sotto quegli speciali rapporti che possono emergere dalle diverse loro condizioni, l'eguaglianza della Legge dev'essere invariabile tanto nel difendere, quanto nel punire. Questa verità fu pure sentita dal Tribunale d'Appello del Mella, allorchè nelle sue osservazioni manifestò il timore, che l'arresto in propria casa del condannato di buona fama, surrogato alla detenzione, non producesse in breve tempo un abuso contrario al principio fondamentale dell'eguaglianza de' cittadini in faccia alla Legge. — Chi è più felice o più onorato, dice Beccaria, operi di più, ma non tema meno degli altri di violare que' patti coi quali è sopra gli altri sollevato. — Siccome però una maggiore sensibilità nelle persone

educate o costituite in dignità congiunta ad un effetto più funesto per esse nella pubblica opinione, può far sì che una perfetta eguaglianza di pene risulti nell'applicazione talvolta ingiusta, producendo contra lo scopo del Legislatore ineguaglianza nell'efficacia, e nell'intensità della pena medesima, è perciò d'uopo che siffatta considerazione non sia del tutto dimenticata.

Ma non è per questo che si debbano essenzialmente e sempre, per modo di regola, distinguere le pene in qualità o quantità a norma dello stato civile e politico dei delinquenti, qualunque sia il delitto. Vi ha una sorta di malvagità, in cui tutte si confondono le affezioni dei colpevoli egualmente che le esteriori loro ed avventizie qualità, e sparisce di conseguenza agli occhi del Legislatore il motivo di quel riguardo che meritar potrebbe un delinquente a confronto di un altro. Ne'delitti che per il loro carattere e per l'intrinseca loro gravezza sono colpiti da pena ignominiosa o afflittiva, tace ogni riflesso; la persona si è da sè stessa degradata coll'azion criminosa, e si è posta a livello delle infime condizioni.

Egli è dunque nei delitti per indole loro propria soltanto della classe de' cittadini non abietti e ne' delitti di qualunque natura, ma però soggetti a lieve pena correzionale, che la differenza delle condizioni poteva essere indirettamente calcolata. La Commissione pertanto destinò ai primi la *prigionia*, cioè la reclusione a tempo determinato in

un castello, od in una fortezza, ed avendo pei secondi coll'art. 29 §. 2 la facoltà accordata al Giudice di surrogare l'arresto in casa alla detenzione, non ha potuto non supporre verificabile in somiglianti persone il requisito della buona fama, perchè tale surrogazione potesse ordinariamente aver luogo. Questo era tutto ciò, che poteva concedersi di favore nel Codice Penale alle condizioni di stato civile e politico; e questo sembra che debba bastare a prevenire, per quanto sia possibile, gl'inconvenienti dal rispettabile Tribunale temuti.

Il far di più sarebbe stato lo stesso che ferire l'imparzialità della giustizia proclamando nel Codice un principio di odiosa ineguaglianza, ed un arbitrio ne' Giudici che dove si estendesse ancora alla qualità della pena, urterebbe contro i conosciuti principj costituzionali, che non permettono di attribuire al giudiziario ciò che esclusivamente appartiene al potere legislativo.

Stabilito nell'art. 56 il canone, che nella pena temporanea prescritta dalla Legge si lascia all'arbitrio del Giudice la latitudine in un grado e per alcuni casi anche in due, l'articolo il quale è tutto di massima su quest'oggetto, non altro deve presentare, che la stessa massima. Nè possiamo bastantemente intendere quale sia il *regolativo*, che si vuole dal Tribunale e Regio Procuratore opinanti. O s'intende un *regolativo*, che ne' singoli casi prescriva ai Giudici il preciso limite della pena, e in questo senso verrebbe distrutta l'idea della pe-

na arbitraria, e si domanderebbe ciò che per il possibile concorso di moltiplici e diverse circostanze nelle pene suscettibili di una maggiore o minore durata, non si può dalla Legge assolutamente determinare: oppure s'intendono alcuni canoni regolatori dell'arbitrio per la più retta e più equa determinazione del limite, del grado, o della quantità della multa, ed il *Tit. VIII.* della prima parte del Progetto contiene appunto le analoghe regole e disposizioni generali.

OSSERVAZIONI num. 6.

Inconveniente applicazione in alcuni casi della pena di morte specialmente esemplare. *Questa poi esigerebbe maggiore apparecchio; od almeno dovrebbe variar l'apparecchio, rendendolo a gradi più importante in alcuni casi, come nell'omicidio nel Principe, o nel padre,* ec. ec.

La Cassazione. Il Regio Procuratore presso l'Appello del Reno.

RILIEVI

Da fonti diverse sorge la somma gravità nei delitti: eguali però essendone i risultati, eguale deve essere la misura della pena.

L'omicidio nel Principe è gravissimo delitto, perchè sconvolge lo Stato, ed attacca l'ordine politi-

co; lo è quello nel magistrato in funzione, perchè infrange con pessimo esempio il più necessario e il più sacro legame della società, la Giustizia; lo è il parricidio nell'ascendente o nel discendente, perchè calpesta i primi doveri di natura, ed ispira un orrore universale; lo è il veneficio, perchè oltre l'essere difficilissimo a prevenirsi attesa la facilità dei mezzi, per di lui cagione altresì non la persona sola al di cui eccidio è diretto il delitto, ma molte altre vengono a gravissimo pericolo esposte.

Non crede pertanto di poter essere debitamente d'incoerenza imputata la Commissione, se la pena di morte *esemplare* impose tanto all'omicidio nel Principe, come al veneficio sebbene commesso in persona privata. Tuttavia volendo contrassegnare in distinto ed esclusivo modo la somma gravezza dell'omicidio nel Principe o nei genitori, manifestando così che questi sono propriamente i primi e i più esecrandi misfatti nella scala dei delitti, converrebbe la Commissione di prescrivere nei predetti due casi la morte *esemplarissima*, e la singolarità consisterebbe in ciò che nel giorno successivo all'esecuzione il cadavere del condannato fosse abbruciato al luogo del patibolo, e disperse al vento le ceneri per mano del carnefice.

Non sapremmo noi e in questo caso e in quello della morte esemplare suggerire altro apparecchio, trattenuti dal ragionevole timore, che altri codici ed altri politici criminalisti han preveduto, di non

cadere nello stravagante, e frammischiare il ridicolo al tragico spettacolo della pena capitale, per conseguire la desiderata maggiore esemplarità.

Il Regio Procuratore presso il Tribunale di Revisione in Bologna vorrebbe richiamarci alle esacerbazioni che accompagnavano una volta e distinguevano secondo i casi la pena di morte. Noi ricusiam di seguirlo nelle sue osservazioni, la rimembranza per fino abborrendo di cotali scene, che l'umana giustizia, come in tanti altri paesi di Europa, anche nella nostra Italia ebbero un giorno contaminata.

OSSERVAZIONI num. 7.

L'Appello dell'Agogna col Regio Procuratore presso il medesimo. Il Tribunale Speciale.

Non è conveniente che per poco tempo si debba condannare alla pena de' ferri, la quale per sè sola è infamante nella pubblica opinione. Quindi il minimo limite del primo grado dovrebbe estendersi al minimo limite del secondo.

Da altri invece si vorrebbe che quando la pena de' ferri sia prescritta al delitto o all'attentato per il reo principale, la minorazione della pena stabilita per il complice non dovesse giammai indurre variazione nel genere della stessa pena.

RILIEVI

Avea già detto Montesquieu, e si è pure ricordato nel Rapporto, che il maggior trionfo della civile libertà stava nel desumersi la qualità della pena dalla qualità del fatto punibile. I delitti puniti con la pena de' ferri sono appunto quelle azioni il cui malefico carattere non altra pena reclamava che la pena de' ferri. Ma la Commissione ha pure dovuto contemplare le circostanze attenuanti la gravezza di simili delitti senza punto distruggerne la qualità. Come adunque prescrivervi una pena corrispondente? Passare dalla pena de' ferri alla pena della casa di forza, o ad altra? Non mai, perchè un'altra pena qualunque non sarebbe stata nella sua qualità proporzionata alla permanente qualità del delitto. Stabilire una lunga durata della stessa pena de' ferri? Nemmeno, perchè le circostanze attenuanti la gravezza del delitto non potendo escludere la pena de' ferri, ne esigevano però la minorazione quanto alla durata. Ed ecco dimostrato che se dall'una parte la qualità di alcuni atti criminosi esige inalterabilmente la pena de' ferri, dall'altra parte le possibili circostanze diminuendo la gravezza, ma non alterando la qualità del delitto, non potevano non suggerire un limite alla pena minore di quello che pare si vorrebbe.

Avevamo per altro valutato la savia riflessione del Tribunale opinante, pel caso che la minora-

zione della pena gradatamente prescritta per i complici di delitto consumato e di attentato, dovesse ridurre quella de' ferri ad un limite assai minore dell'infimo stabilito nel primo grado. A noi pure impose la considerazione che non fosse conveniente lo spettacolo di un condannato ai forzati e pubblici lavori, il quale in breve tempo avesse ad espiarne la pena e ritornare alla società. Perciò nell'art. 80 del Progetto essendosi contemplato il caso di un complice di delitto non consumato, pel quale giusta la fissata norma di minorazione dovesse la pena de' ferri ridursi ad un limite minore di uno o due anni, vi fu quella sostituita della casa di forza. Ma la giustizia del superiore riflesso che quando la qualità del delitto non è alterata dalle circostanze attenuanti la gravezza, la pena corrispondente deve diminuirsi nella quantità, e non alterarsi nella qualità, onde non si veggano colpevoli di diversi delitti percossi dalla medesima pena, ci obbliga a convenire nella osservazione del Tribunale Speciale, che pel caso nel ricordato articolo contemplato debba colla minorazione della pena mantenersene la qualità, e sia invariabile il principio, che il complice di delitto o di attentato importante la pena de' ferri, non si ponga al livello di chi colpevole di minore delitto o attentato non altra pena deve subire che la casa di forza.

A toglierè poi l'apparente conflitto tra queste osservazioni di giustizia e di convenienza, trova la Commissione l'espediente di proporre che ne' casi,

in cui deve prescriversi la pena de' ferri al disotto dell' infimo limite del primo grado, sia la condanna limitata ai lavori forzati nel recinto dell' ergastolo come all' art. 104 del Progetto.

OSSERVAZIONI num. 8.

L'Appello d'Olona col Regio Procuratore presso il medesimo.
L' Appello del Reno,
Il Regio Procuratore presso la Revisione in Milano.

Non bene determinata nè posta colla dovuta parsimonia la gravissima pena d' infamia. La berlina poi deve essere soltanto il mezzo per pubblicare l' infamia, e non pena d' infamia per sè medesima: essa d' altronde non vedesi ristretta ad un certo genere di delitti, ma estesa alla qualità della pena.

La berlina non dovrebbe associarsi alla qualità della pena, ma a quella del delitto, combinato colle qualità politiche del reo, rendendola più o meno imponente secondo la qualità del delitto e del delinquente. A riserva poi di pochi casi si vorrebbe esclusa la pena infamante dai delinquenti veramente miserabili. Dovevano determinarsi gli effetti dell' infamia.

S' impugna come eccessivo e pericoloso il potere accordato ai Giudici sulla riabilitazione de' condannati, e non pare troppo conveniente all' art. 32 del Codice Civile.

Per il condannato a pena infamante non si vorrebbe la riabilitazione. Il Regio Procuratore dell'Alto Po.

Non solamente il funzionario od ufficiale pubblico, ma qualunque condannato a pena infamante non dovrebbe ammettersi a pubblici impieghi.

Per ultimo non il solo funzionario, o pubblico ufficiale che abbia subìto la berlina, ma quegli pure che fu sottoposto ad una condanna qualunque che lasci dopo di sè, se non l'infamia di diritto, quella almeno di opinione, non dovrebbe essere giovato della riabilitazione per la repristinazione agl' impieghi. Il Tribunale Speciale.

RILIEVI

Secondo il Progetto la sola pena della berlina è infamante, e la berlina non accompagna che la pena principale dei ferri, oltre il secondo grado, od anche nei primi due per quei delitti però ai quali si è creduto di specialmente imporla. Il condannato poi è contraddistinto da un segnale che marca l'infamia inerente alla sua pena.

Rammentate così in epilogo le disposizioni del Progetto relative alla pena infamante, la Commissione prova una vera compiacenza nell'asserire, che appunto per usare colla dovuta parsimonia della gravissima pena d'infamia, volle proporre che la sola pena della berlina fosse infamante. Diffatti per allontanare l'idea dell'infamia comunemente

attaccata alla pena de' pubblici lavori, e così circoscriverla ad angusti confini, venne stabilito che infamante soltanto fosse la berlina, e questa unicamente congiunta alla pena de' ferri la quale, per la sua intensità e durata, e per l' influsso della pubblica opinione, dev' essere dall' infamia accompagnata. Se in questa pena accessoria della berlina non si fosse esclusivamente fissata l' infamia, e come mai potevasi la medesima allontanare dalla pena in genere dei lavori forzati?

Nè al Tribunale osservatore sarebbe stato facilmente allegabile una teoria di criminale diritto, sul cui appoggio potesse giustificare la magistrale sua decisione, che la berlina cioè sia destinata a pubblicare l' infamia della pena, e non costituisca per sè medesima una pena infamante. Allorchè in alcune, ed anche moderne legislazioni dell' Europa, ed in molti progetti di Codice penale, trovasi prescritta e proposta eziandio come unica pena la berlina, si dovrà convenire che non fummo noi i primi a ritenere che questa pena possa per sè stessa imprimere nel condannato il carattere d' infamia. E quando pure diversa fosse stata l' osservanza delle precedenti Leggi e consuetudini, alla cui riforma appunto sono diretti gli sforzi d' un saggio Governo e le fatiche de' suoi cooperatori, non vorrà negarsi che nello spirito d' una ragionevole innovazione non potesse senza assurdo il legislatore prescrivere, che la berlina sia quella pena che renda infame il condannato. In ultima analisi poi

dovendosi la pena, qualunque ella sia, riguardare come il mezzo esclusivo di pubblicare quell'infamia che propriamente è attaccata alla qualità del delitto, come decide il testo nella L. 8 ff. *de poen.* nissun' altra pena a quest' oggetto poteva essere meglio opportuna della berlina.

Fa meraviglia alla Commissione di vedersi tacciata di profusione nell' uso della pena d' infamia, mentre è stato costante di lei proposito di economizzarla, siccome lo provano i motivi addotti nel Rapporto alla pag. 154, 155 Vol. I. L' obbietto meriterebbe attenzione allora soltanto che venisse indicato un delitto, al quale disconvenendo l' infamia, sia stata nullameno imposta la pena de' ferri oltre il secondo grado; o se pure entro di questo, siasi però espressamente aggiunta la berlina. È lusinga della Commissione, che discendendosi alla specie dei delitti cui si è prescritta la pena addizionale della berlina, potrebbe difficilmente comprovarsene l' ingiustizia o l' inopportunità nell'applicazione. Conchiuderemo per abbondanza, che molto minor uso della berlina si è fatto nel Progetto, di quello che si fece colla Legge 25 febbrajo 1804, e si è all' uopo supplito con l' esposizione del cartello, da cui abbiam voluto accompagnata soltanto la pena afflittiva della casa di forza.

La berlina come pena accessoria dovea associarsi alle pene di alto criminale, perchè sarebbe stata incompatibile colle pene di altro genere. L'uso moderato che si doveva fare di questa pena infaman-

te, suggerì di limitarla alla pena de' ferri, come alla pena più grave tra quelle che lasciano in vita il condannato. Il Regio Procuratore presso il Tribunale di Revisione in Milano dice al contrario, che non alla qualità della pena, ma a quella del delitto si deve associare. Ma non essendo la berlina che pena accessoria, la quale suppone una pena principale, come associarla al delitto senza prima associarla alla pena principale?

Che se i delitti, pe' quali fu da noi proposta la pena de' ferri a cui è aggiunta la berlina, sono quelli propriamente che reclamano l'infamia per il loro carattere, e per l'influenza che hanno sulla pubblica opinione, il Regio Procuratore dovrà essere tranquillo e persuadersi che quando questa pena accessoria fu associata alla pena dei ferri fu egualmente associata ai delitti a cui per la loro qualità è inerente l'infamia.

Non poteva poi la Commissione occuparsi di minuti dettagli, e stabilire alcune distinzioni sulle qualità politiche del reo, come vorrebbe l'opinante; distinzioni, le quali non possono essere abbastanza conciliabili con quello spirito di eguaglianza, che nelle legislazioni è una delle basi principali, e con quella generalità con cui deve scriversi il Codice. A questo proposito noi ricordiamo al Regio Procuratore il suo principio, che la qualità del delitto deve suggerire la pena d'infamia. Le qualità politiche del reo sono tante, e quasi all'infinito variabili che non possono bastantemente determinarsi

perchè sieno assoggettate a canoni e regole generali, e non lascino luogo al sempre pericoloso arbitrio del Giudice, ove trattisi di fissare la pena nelle sue qualità e nelle sue conseguenze.

Riguardo agli effetti dell' infamia, per ciò che potevano aver relazione al Codice penale, furono determinati nella parte prima, art. 128, e nel tit. XII sulla riabilitazione de' condannati; per ciò poi che forma un oggetto del diritto civile, sono abbastanza e chiaramente fissati negli articoli del Codice Napoleone, ai quali si riferisce il Progetto del Codice penale. Non potevasi sapere qual altro effetto fosse mestieri d' aggiungervi. Ci siamo invece resi solleciti di limitare espressamente gli effetti dell' infamia alla persona del condannato, rivendicando col diritto da una falsa ed ingiustissima opinione di fatto l' onore della sua famiglia.

Ne' Codici conosciuti era generalmente stabilito, che scontata la pena temporanea, il condannato rientrasse nel godimento di tutti i diritti sociali. Così per tacere di molti altri, era stabilito nel Codice di Giuseppe II, ed in quello di Leopoldo per la Toscana. Anche Mattei opina che nel diritto romano per alcune imperatorie costituzioni fosse purgata l' infamia del delitto dopo la pena subìta. Una Legislazione coetanea alla rivoluzione della Francia rifiutò questo principio, e riguardo alle pene temporanee dichiarate infamanti, seppe rispettare la pubblica opinione, la quale nell' oggetto dell' infamia è quasi superiore alla stessa

Legge. Fatta quindi l'importante considerazione, che un colpevole divenuto infame non cesserebbe d'esserlo in faccia del pubblico anche dopo d'avere scontata la pena principale, si è pensato di ritrovare un mezzo, il quale conciliasse possibilmente i riguardi dovuti alla pubblica opinione sull'infamia, con i riguardi dovuti alla Giustizia, perchè una pena temporanea non diventi perpetua irreparabilmente nelle sue conseguenze. Questo mezzo venne stabilito colla riabilitazione, cioè colla favorevole dichiarazione di una magistratura interprete de' pubblici sentimenti, pronunziata dopo che il colpevole abbia date certe ed autentiche riprove della migliore sua condotta. Se una simile misura era dignitosa e conveniente ad un Governo repubblicano; se nel ricordato progetto di Codice penale per la Francia venne pure proposta, la Commissione ha creduto che fosse egualmente conveniente alla moderata e costituzionale Monarchia dell'Italia. Nè si vede come siasi ravvisato in questa misura un potere eccessivo o pericoloso attribuito ai Giudici. Allorchè il Legislatore stabilisce pene temporanee per alcuni delitti, egli è evidente che non dispera nel delinquente l'emendazione. È adunque corrispondente allo spirito di legislazione da cui sono dirette le pene temporanee, che dopo l'espiazione della pena, possa qualunque condannato, mediante il testimonio di una buona condotta, aspirare al favore de' pubblici suffragi.

Quando la Legge stessa ammette la riabilitazione, quando la Legge prescrive il termine e le norme per domandarla ed ottenerla, il potere dei Giudici si vede allora limitato a conoscere e deliberare sopra una questione di fatto, con quell' arbitrio che da simili questioni non può giammai essere escluso. È dunque manifesto che questo potere non è nè eccessivo, nè pericoloso, ove per parità di ragione non si volesse dire eccessivo ancora e pericoloso l' arbitrio agli stessi Giudici accordato per la decisione sulla reità od innocenza dell' incolpato; decisione che ha tutta l' influenza sulla civile libertà e sulla pubblica sicurezza.

Nè regge parimente che il proposto sistema della riabilitazione possa disconvenire all' art. 32 del Codice Civile, ove leggesi che la prescrizione della pena non ripristina mai il condannato ne' suoi diritti civili pel tempo avvenire. Quest' articolo la cui disposizione è affatto relativa all' ipotesi stabilita ne' precedenti, suppone la condanna ad una pena che importi la morte civile. La sola condanna alla morte naturale ed ai ferri in vita importa la morte civile secondo il nostro Progetto. Dunque la riabilitazione, necessariamente limitata alle pene temporanee, non manifesta alcuna disconvenienza col citato articolo 32.

Il dirsi poi che la riabilitazione non dovrebbe ammettersi per il condannato a pena infamante, è lo stesso che volere affatto tolta la riabilitazione,

la cui necessità si concentra appunto ne' condannati a pena infamante.

È ben diversa la situazione del funzionario o pubblico ufficiale da quella del particolare il quale avesse subìta una pena infamante. Perchè il funzionario sia interdetto dai pubblici uffici, basta che egli abbia subìta la pena di alto criminale, quantunque non infamante (Art. 24). Quindi ottenuta ancora col metodo prescritto la riabilitazione, non è trattato ingiustamente se non venga riammesso all' esercizio de' pubblici impieghi, che gli era interdetto indipendentemente ancora dall' infamia annessa alla pena. Ma nel particolare, egli è evidente che questa pena accessoria non può aver luogo. È adunque la sola infamia da cui è accompagnata la pena, che l' aveva reso inabile ai pubblici impieghi; e quando col mezzo della riabilitazione viene a purgare la macchia del suo delitto, pare che debba pure cessare la legale inabilità, la quale non essendo che la conseguenza dell' infamia, non dovrebbe più esistere quando questa macchia gli fosse cancellata. Che se dall' una parte l' espressa menzione di questa voluta inabilità sarebbe stata in opposizione agli effetti principali del proposto sistema di riabilitazione, si sarebbe dall' altra parte manifestata come un' ipotesi ingiuriosa alla saviezza del Governo, il quale certamente non farà mai cadere la scelta dei pubblici funzionarj sopra coloro che per un' azione disonorante furono esposti al ludibrio ed all' infamia.

Quale sarà quella condanna che *lasci dopo di sè, se non l'infamia di diritto, quella almeno di opinione?* Il Tribunale osservatore intenderà per avventura la pena dei ferri, sebbene disgiunta dalla berlina, e la casa di forza, sebbene non accompagnata dall'esposizione del cartello. Ma se da un canto non voglion essere limitati di troppo gli effetti della riabilitazione per non rendere quasi illusorio un cotal benefizio pel funzionario o pubblico ufficiale che soggiacque a pena di alto criminale, non deve per l'altro far sentire la Legge di ammettere e riconoscere in qualunque guisa altra infamia che quella da essa espressamente irrogata. Qui pure rammentiamo, che non essendo il condannato colla riabilitazione riammesso incontanente e per diritto alle pubbliche funzioni che esercitava avanti la condanna, ma essendogli tolta soltanto l'ostativa a coprir cariche ed impieghi nello Stato, riposa tranquillo il Legislatore sulla prudenza del Governo, persuaso che la scelta di abili soggetti non lascierà luogo ad alcun inconveniente, e corrisponderà al suffragio della pubblica opinione.

OSSERVAZIONE num. 9.

L'Appello d'Olona col Regio Procuratore presso il medesimo.
Il Regio Procuratore del Mella.

Troppo frequente l'applicazione della pena di esposizione del cartello.

RILIEVI

Siccome vi hanno dei delitti che domandano esemplarità di gastigo per la qualità loro e per la coincidenza opportuna colla pubblica opinione, quantunque non debban essere colpiti dalla pena de' ferri accompagnata dalla berlina, si è perciò introdotta la esposizione del cartello, che soddisfacendo al bisogno, non eccede la debita moderazione, nè moltiplica gli effetti della terribile pena infamante.

Discorrendo sulla seconda parte del progettato Codice, s' incontrerà *l' esposizione del cartello* aggiunta solo alla principal pena della casa di forza nei delitti di calunnia, di falsa deposizione in giudizio, di falsificazione della moneta, di fallimento doloso, di ratto ad oggetto di prostituire la persona rapita, di esposizione dell' infante commessa in paese nel di cui circondario siavi una pubblica casa di ricovero per gli esposti, e per ultimo, nel furto qualificato che sia colpito dal secondo grado della casa di forza.

Ritenuta la natura di cotali delitti, pare per nessun d' essi male applicata la pena addizionale dell' esposizione del cartello: ed anzichè un disordine da sfuggirsi, sembra in vece effetto salutare da contemplarsi per l' utilità della pena, il timore che nelle private società trovi difficile accesso colui, il quale abbia soggiaciuto alla esposizione del

cartello per l'odioso delitto di calunnia, di fallimento doloso, di falsificazione ec. ec.

OSSERVAZIONI num. 10.

Si disapprova la pena del bando come ingiusta e contraria al diritto delle genti, e si vorrebbe invece annoverata la multa fra le pene d'alto criminale.

Il Regio Procuratore presso la Revisione in Milano.

RILIEVI

Il bando pel forestiero non sarà certamente riprovato dall'opinante come pena contraria al diritto delle genti; sarà egli anzi persuaso che vi concorrono felicemente la giustizia e la convenienza; perchè sia adottato e come pena, e come misura di polizia. La censura adunque può unicamente cadere sul bando del nazionale. Ma, e non l'abbiamo noi forse prevenuta nel Rapporto? E non si è ivi dimostrata la necessità di questa pena, però limitata a pochissimi casi, nella pratica mancanza di altre pene da potervi acconciamente sostituire? (Veggasi il Rapporto a pag. 158, 159 Vol. I.)

Esamini il Regio Procuratore i singoli casi nei quali si è fatto uso di questa pena anche pel nazionale; ne veda l'importanza al confronto coll'im-

possibilità di surrogarvi una pena più conveniente, e poi decida se i riguardi dovuti alle estere Nazioni potevano prevalere alle misure di difesa e sicurezza del proprio Stato; tanto più laddove simiglianti riguardi non siano per Legge generale usati reciprocamente dai Governi di que' paesi che trovansi in contatto di territorio col nostro.

La multa non altro può essere che un gastigo correzionale, qualora non volesse spingersi a così estesi confini da doversi riguardare in ultima analisi siccome una vera confisca; nel qual aspetto, quantunque parziale si fosse, voleva sempre escludersi dalle pene legittime. Dovendo quindi la multa essere circoscritta ad angusti limiti, non si poteva a meno di non assegnarla ai delitti minori collocandola fra le pene correzionali e di polizia, le quali non possono mai concorrere con le pene d'alto criminale.

Rammenteremo che non pochi politici contra l'opinione di quelli che le pene pecuniarie aveano con predilezione suggerito, rimproverarono acremente l'uso smoderato di esse in alcune legislazioni. Noi abbiam dunque creduto di conciliare possibilmente i discrepanti sistemi, rilegando la multa nella classe delle pene correzionali e di polizia. (Veggasi il Rapporto a pag. 165. Vol. I.)

OSSERVAZIONI num. 11.

Abuso della pena di sospensione dall'esercizio di un' arte o mercimonio.

Ingiustizia della disposizione contenuta nell'Art. 35, §. 4, *in forza di cui, durante la sospensione, come sopra, del condannato, rimarrebbe talora la sua famiglia sprovvista affatto di mezzi di sussistenza.*

È utile non solo, ma necessario che una sanzion penale prevenga il caso della contravvenzione alla sospensione dall'esercizio di un'arte o mercimonio.

La Cassazione.
Il Tribunale Speciale.
L' Appello degli Stati Veneti.

L'Appello dell' Adda col Regio Procuratore presso il medesimo.

L'Appello dell' Agogna col Regio Procuratore presso il medesimo.

RILIEVI

Si è detto nel Rapporto che non vi ha miglior sorgente d'onde derivare in gran parte la pena, che l'interesse medesimo da cui il colpevole fu spinto al delitto. Colui dunque che per vile lucro abusar vorrebbe della propria arte o del mercimonio ch'esercita, sappia che gli sovrasta la perdita dell'utilità che ritraeva da quell'esercizio medesimo: perdita totale, o temporanea soltanto, a misura della maggiore o minore gravezza del delitto o della trasgressione.

Ecco il fondamento della pena addizionale d'interdizione o di sospensione dall'esercizio di un' arte

o mercimonio. Quest'ultima, compresa fra le pene correzionali dove ecceda la durata di quindici giorni, senza però oltrepassare i sei mesi, e tra quelle di polizia, se lo spazio sia limitato fra tre e quindici giorni, si è lasciata col Progetto all'arbitrio del Giudice per l'applicazione. L' indole però di alcuni delitti addomandava che necessariamente fosse la pena correzionale dalla sospensione accompagnata; e parimente lo addimandava la qualità di alcune trasgressioni di polizia, le quali d'altronde non potevano dirsi commesse con abuso dell' arte o mercimonio, e contemplate quindi nell' art. 35, §. 2. La sospensione prescritta dalla Legge nelle predette trasgressioni ha per iscopo di prevenire con maggiore probabilità que' delitti e que' gravi disordini che da esse sogliono facilmente derivare.

Se pertanto nella più gran parte de' casi la sospensione da aggiungersi alla pena correzionale e di polizia è posta dal Progetto in tutta facoltà del Giudice, che è quanto dire raccomandatane l' applicazione alla di lui saviezza ed equità secondo le particolari circostanze, non ci sembra appoggiato il rimarco del supposto abuso di questa pena nel Codice progettato. Che se può meritare attenzione l'obbietto del pubblico comodo, che in alcuni casi anderebbe a risentir pregiudizio dalla sospensione del mercimonio, che importa la chiusura per cagion d'esempio della locanda, dell'albergo ec. ec., non si dovrebbe perciò togliere o limitar di trop-

po l' utilissimo uso di questa pena, bastando solo di aggiungere un canone, per cui sia al Giudice nella singolarità di alcuni casi permesso di prescindere dalla chiusura indicata.

In ordine poi alla rilevata ingiustizia della pena medesima pei casi ne' quali la famiglia di colui che fu condannato alla sospensione, rimanga affatto priva di alimenti, osserveremo che un soverchio sentimento di umanità ha qui fatto illusione ai rispettabili Tribunali opinanti. Non vi ha dubbio, e debbono convenirne essi pure, che se la sospensione dall'esercizio di un'arte o mercimonio è pena opportuna nei delitti e nelle trasgressioni commesse con abuso o per occasione di quell' arte o mercimonio, indispensabile riesce al pubblico esempio, ed acciocchè non torni nell' effetto illusoria la pena, di far chiudere la bottega, il fondaco, l'officina ec., e d'impedire che il condannato anche per mezzo d'altri non abbia ad esercitare l'arte o il mercimonio durante la sospensione.

Nè da questa giustizia e convenienza di pena dee ritrarci il riflesso del danno che sia per ridondarne alla famiglia: funesta, ma inevitabile conseguenza d' ogni pena. Non è già che la pena medesima ecceda così i limiti della persona del colpevole, unico caso in cui vi avrebbe ingiustizia, ma solo di riverbero va a colpire la di lui famiglia. Voler ovviare ad una tale conseguenza, sarebbe lo stesso che impor silenzio al diritto di punire, base precipua della conservazione sociale.

È duro che alla famiglia di chi soggiace alla sospensione dell' arte o mercimouio , si veggano tolti per quella parte i mezzi di sussistenza. Ma non accade ciò sempre ogni volta, e son pur esse le più frequenti, in cui vien tratto agli arresti ed a lunga procedura, ed alla pena in fine sottoposto quel colpevole che col solo lavoro delle sue braccia porgeva alla famiglia sostentamento? E non si otterrebbe auche più faeilmente la prevenzione delle trasgressioni medesime col maggiore ritegno, che il naturale amore della famiglia impor deve a colui il quale fosse tentato di violare la Legge per avidità di lucro nell' esercizio di sua professione?

Conchiudiamo colle parole del Regio Procuratore interinale presso il Tribuuale d'Appello generale in Venezia, che gli stessi principj ha addotto, confutando l'obbietto del suo Tribuuale = Se l'effetto della pena ricade in danno della famiglia, questa non è colpa della Legge, ma couseguenza inevitabile del delitto medesimo e del delinqueute che lo ha commesso. Non v' è pena che nou produca qualche effetto pregiudiziale, non alle persone che non ne sono, nè possono esserne mai l'oggetto, ma all'interesse della famiglia del condannato. Se dovesse commuovere un tale motivo, converrebbe lasciare impuniti tutti i delitti contro i riguardi della universale sicurezza .... Converrebbe o togliere affatto dal Codice l'interdizione e la sospensione dall' esercizio di un' arte o mercimonio dove l'importanza della violazione lo esiga, o la-

sciar che la Legge venisse insultata dal delinquente che sotto il nome e con l' opera della famiglia renderebbe irrisoria e di sola vana apparenza la inflizione della pena. =

Ottimo è il suggerimento del Tribunale d' Appello e del Regio Procuratore nel Dipartimento d' Agogna, di stabilire una sanzion penale pel caso in cui contravvenga alla sospensione dall' esercizio di un' arte o mercimonio quegli, contra del quale una tal pena addizionale fu pronunciata nella condanna. Noi però non adottiamo questo suggerimento per quel motivo che fu assegnato dagli stessi opinanti, di dover cioè seguire le massime che ci guidarono ad esacerbar giustamente la pena, ove taluno rendasi recidivo. Chi contro il divieto espresso nella condanna esercita l' arte o il mercimonio senza però commettere nuovamente la trasgressione che diede luogo alla condanna, non è altrimenti recidivo, ma solo sprezza l' autorità giudiziale, e rende irrisoria la pena addizionale della sospensione. Al solo oggetto pertanto di assicurare l'eseguimento di questa pena, che non ha seco la forza coattiva della giustizia, si riconosce l' opportunità di una sanzion penale che prevenga il caso di contravvenzione, garantendo l'osservanza della sospensione, come si è garantita nel Progetto quella del bando, confino ec. ec. Sotto di queste dovrebbe anzi nella sezione IV, titolo 3, parte seconda, classificarsi la contravvenzione di cui parliamo, prescrivendo che il violatore del giudiziale

divieto debba subire di nuovo la pena principale, qualunque ella siasi, a cui era stata unita la sospensione dall' esercizio dell' arte o mercimonio, e rinnovata questa, debba sempre successivamente soggiacere ancora alla pena principale, ogni qualvolta durante la sospensione predetta osasse di esercitare l' arte o il mercimonio.

Quanto all'*interdizione*, la quale è necessariamente congiunta a pena grave, si dovrebbe adottare la sanzione medesima che si è applicata nell' articolo 276 all' inosservanza del bando.

OSSERVAZIONI num. 12.

L' Appello del Mella.

Vi è pericolo evidente che l'autorità nel Giudice di surrogare alla detenzione l' arresto in propria casa del condannato di buona fama, *produca in breve tempo un abuso contrario al principio fondamentale dell' eguaglianza de' cittadini in faccia alla Legge, quello cioè che tutti i ricchi e possidenti sconteranno la pena in propria casa, e la carcere sarà per i soli poveri.*

RILIEVI

Quest' osservazione è ingiuriosa al Giudice applicatore della pena, ai ricchi, ed ai poveri: è ingiu-

riosa al Giudice, perchè suppone che voglia esclusivamente attaccare l'idea della buona fama alle ricchezze ed ai possessi: è ingiuriosa ai ricchi, perchè suppone che la loro buona fama sia basata sulle ricchezze e sui possessi: è ingiuriosa ai poveri, perchè suppone che non avendo ricchezze e possessi non possano gioire della buona fama.

OSSERVAZIONI num. 13.

Il Tribunale Speciale.

Sostituendosi indistintamente un giorno di detenzione per ogni lire cinque di multa in caso d'impotenza al pagamento, ne avverrà che questa pena non sarà più, le frequentissime volte, ne' contrabbandi principalmente, regolata coi riguardi contemplati nell'art. 97, § 5, *cioè in proporzione delle qualità fisiche e morali.*

RILIEVI

Parve alla Commissione, che la detenzione surrogata alla multa nell' impotenza al pagamento dovesse stabilirsi in una sempre invariabile misura. Lasciandosi su quest'oggetto un arbitrio qualunque al Giudice, ne verrebbe di conseguenza l'uno dei due inconvenienti, o di doversi nella sentenza che

condanna alla multa, prevenire il caso dell'impotenza al pagamento per fissare il limite alla detenzione, che per ciò appunto sarebbe incerto, oppure di pronunziarsi un secondo giudizio tuttavolta che risultasse al Giudice l'ineffettuato pagamento della multa.

Esagerato poi è il timore d'ingiustizia per l'eguale punizione *del vecchio e del giovine, dell'uomo e della donna, del robusto e dell'infermiccio, dell'uomo rozzo ed insensibile alla vergogna, e dell'educato e sensibilissimo all'onore.* Siamo nel caso di pena così leggiere nella qualità e nella quantità, che non può essere certamente valutabile il temuto inconveniente nell'applicazione. Forse non si sarebbe eccitata la sensibilità del Tribunale osservatore, ove si foss'egli ricordato, che la detenzione non eccede mai la durata di sei mesi, e consiste nella semplice reclusione nella casa d'arresto stabilita presso il Tribunale correzionale, o presso il Giudice di pace, e dove si fosse ricordato altresì che coll'art. 29, §. 2 per la detenzione non eccedente il mese venne accordata al Giudice la facoltà di surrogare l'arresto in casa pel colpevole di buona fama.

OSSERVAZIONI num. 14.

Si ritengono in generale troppo miti le pene proposte nel Progetto.

La Cassazione,
L' Appello del Mella,
I Regj Procuratori del Mincio e del Reno.

RILIEVI

La moderazione delle pene che domina nel Progetto, lodata da alcuni fra i Tribunali e Regj Procuratori opinanti, somministrò ad altri motivo di obbietto, sulla considerazione specialmente, che possa essere intempestiva, giacchè il frequente bisogno di Leggi e di Tribunali straordinarj dimostra di non essersi ancora sensibilmente scemato il numero dei delitti. Ma il bisogno di Leggi e di Tribunali straordinarj, lungi dal far attribuire questo disordine funesto alla moderazione delle pene, convince piuttosto, che i delitti si moltiplicarono per la debolezza de' mezzi di amministrazione e di polizia interna onde prevenirli, per la lentezza della procedura, e per la facile impunità dei colpevoli, derivata il più delle volte da un mal inteso e peggio regolato sistema sul calcolo delle prove, e da quelle moltiplici eccezioni, cui facilmente davasi luogo; quasi suggerite dal sentimento di compassione, che pur doveva nell' animo dei Giudici eccitarsi per l' ordinaria e soverchia severità della pena = Il carattere essenziale della distribuzione delle pene da noi proposta (si ripeterà

ciò che fu avvertito nel Rapporto alla pag. 214 fino al 217, Vol. 1) fu quello della somma varietà regolata sull' estesa varietà dei delitti, e su quella moderazione che combinata ne' casi di grave importanza colla necessità del rigore, rispettasse l' umanità, e provedesse congiuntamente alla pubblica ed individuale sicurezza. =

Quando la moderazione non degeneri in debolezza; quando pei gravi misfatti non si risparmi nemmeno la vita o la perpetua schiavitù del delinquente; quando alle pene ancora temporanee si dia nell' importanza di alcuni casi pubblico ed imponente apparato che le renda più esemplari; quando la spedizione de' processi, congiunta alla sollecita esecuzione della condanna, mantenga viva l' associazione delle due idee *delitto*, e *pena*; quando l' indubitata saviezza del Sovrano nell' esercizio del diritto di grazia non lasci alcuna risorsa al vero delinquente per lusingarsi dell' impunità; quando finalmente vi sia la maggior possibile certezza della punizione, inconciliabile dove l' arbitrio de' Giudici fosse troppo esteso nel determinarla, le pene sino a giusti confini moderate e miti avranno certamente quell' energia che la costante esperienza de' tempi ha dimostrato non ritrovarsi nelle pene soverchiamente severe, ma incerte, illusorie ed arbitrarie.

Il Regio Procuratore presso il Tribunale di Revisione in Milano trova che le pene prescritte nel Progetto, a riserva di pochi casi, sono troppo

esacerbate e troppo forti, e si risentono ancora dello stato di violenza e di politica convulsione da cui siamo sortiti, e dice che si sarebbe potuto altresì in alcuni casi economizzare la pena di morte.

Dai filosofi e dai politici non è ben risoluto ancora il problema, se meriti preferenza in uno Stato la dolcezza o veramente il rigor delle pene. Subordinate però all' esperienza le teorie più brillanti che vere, parve il miglior partito quello di collocarci fra i due estremi, le pene assegnando in un Codice progettato a' tempi nostri e sotto così moderato Governo. Argomento evidentissimo di aver noi battuto questa strada di mezzo lo somministra l' approvazione espressa di alcuni fra gli opinanti, e meglio ancora il singolare e non preveduto rimprovero del sullodato Regio Procuratore.

OSSERVAZIONI num. 15.

Incongrua classificazione di delitti disparati fra loro, e confusione di quelli commessi dolosamente, con quelli commessi per colpa.

L'Appello d'Olona col Regio Procuratore presso il medesimo.

RILIEVI

Il Tribunale d' Appello d' Olona, la di cui diligenza si è distinta nel far delle osservazioni tutte proprie, contraddette però da molti altri de-

gli opinanti, si avvisò anche di rimarcar confusione nella classificazione dei delitti, unione cioè di specie eterogenee, e singolarmente dei delitti commessi con dolo a quelli per sola colpa avvenuti.

Sulla prima censura non si può rispondere con precisione, perchè il Tribunale non si è compiaciuto di additare nominalmente le specie da lui credute estranee alla classe nella quale furono collocate. La Commissione però osa vantarsi di essersi in questa parte con tanta diligenza adoperata, d'avere un titolo all'approvazione di molti altri degli opinanti, i quali la onorarono di elogio del tutto contrario a siffatta censura.

Se mai l'apparente differenza degli oggetti nelle diverse sezioni di ciascun titolo contemplati, ne avesse per avventura imposto al Tribunale, dovrebbe esso meglio penetrarne la natura, onde convincersi ch'esiste fra di loro quel rapporto essenziale per cui appartengono al medesimo genere. Riconoscerà per esempio che ad onta della somma distanza che si presenta tra *l'esposizione di un infante e il duello*, oggetti che formano due sezioni dello stesso titolo, vi ha tuttavia quell'anello che li congiunge, e li fa stare acconciamente insieme; l'attentato cioè ad un medesimo diritto, quello della vita, e della sicurezza personale. (Veggasi il Rapporto alla pag. 213 e 214 Vol. I).

Sulla seconda parte della censura non v'ha che una domanda a farsi. In qual modo voleva il Tri-

bunale opponente, che venissero separati i delitti commessi con dolo da quelli per sola colpa avvenuti? O si parla dell'imputabilità dell'azione e della corrispondente applicazione di pena, e non potevano meglio separarsi che coll'innalzare un muro di divisione fra i delitti *dolosi e i colposi*, considerato in questi ultimi il concorso della volontà soltanto indiretto, ed in via correzionale limitatane la punizione, quando però a motivo di circostanza particolare non si avesse l'azione a riputare dolosa per la pena. (Si ricontrino gli articoli 4, 7 e 8 del Progetto, non che il Rapporto alle pagine 145 146 e 147 Vol. I). O si parla del materiale collocamento delle azioni colpose dietro la serie delle corrispondenti e specifiche azioni dolose, e in questo caso la censura si risolve nel rimprovero, di non aver fatto un Codice apposito, od almeno destinata una parte del Codice ai delitti commessi per colpa; ma vedrà chiunque se una tale partizione inudita ed affatto sconosciuta, fosse preferibile all'adottato sistema, in forza di cui vennero aggiunte entro ciascuna classe alla serie delle azioni dolose di una data specie, quelle derivate bensì da sola colpa, ma riferibili all'oggetto medesimo, e da esso dipendenti per ultima emanazione. Non è forse opportunamente situato l'omicidio *colposo* nel titolo dei delitti contra la vita, dopo la classificazione degli omicidj commessi con dolo *di proposito*, o con dolo *d'impeto*? La sostanziale divisione del dolo dalla colpa per l'effetto dell'imputabilità

dell' azione e della pena corrispondente, era ciò che importava; e questa in veruna parte non fu certamente dimenticata.

OSSERVAZIONI num. 16.

La Cassazione, Gli Appelli del Mella, dell' Olona e del Panaro, coi Regj Procuratori presso i medesimi.

Omissione dal Progetto di delitti in altri Codici penali contemplati.

RILIEVI

Furono ommessi, osserva il Supremo Tribunale, alcuni delitti che avendo rapporto colla pubblica costumatezza fanno parte delle altre Legislazioni criminali. Ma a questa pubblica costumatezza medesima fu consacrato appunto l'oblìo di cotali delitti, ne' quali si ripeterà da noi = *scelus est id, quod non proficit scire* = Persuasi che per la varietà di opinare in cosi delicati argomenti di legislazione penale, sarebbe stata di leggieri sottoposta a censura l'omissione dal nostro Progetto di alcuni delitti già distintamente annoverati, e da grave pena percossi ne' Codici delle età trapassate, fummo solleciti di addurre in prevenzione le ragioni nostre. A queste ci riportiam ora per soddisfare all'obbietto del Superior Tribunale (Veggasi il Rapporto alle pagine 143, 246 e 247 Vol. I).

Discendendo ad una specie di cotali delitti, collauda il Tribunale d'Appello del Mella, che siasi eliminata dal Codice la penal sanzione contra l'incesto, per la di cui esclusione militavan anche dei particolari argomenti (come si evince dal Rapporto alle pagine 256 e 257 Vol. I), ma avrebbe esso amato, che si adottasse una provvidenza cauta ed efficace per impedire la persecuzione della nefanda turpidine, massime nel caso che producesse dello scandalo estremo, ciò che rare volte si evita, o turbasse fortemente la tranquillità di un matrimonio o di un' intera famiglia.

Reclama a tutto diritto il Tribunale un salutare rimedio, ma le sole Leggi della pubblica Polizia, non il Codice Penale, prescriver lo debbono. = L'incesto, rispose acconciamente al sullodato Tribunale d'Appello il Regio Procuratore presso il medesimo, l'incesto merita tutta l'oscurità delle tenebre, deve poi la Polizia al caso ricondurre l'ordine nelle private famiglie =

Ma insorge il Tribunale d'Appello del Panaro contra l'oblìo dell'incesto, ch'ei vorrebbe compreso fra i delitti pubblici, siccome un delitto proscritto dal diritto divino, naturale e delle genti, che lede in grado eminente l'ordine pubblico e quello delle famiglie.

Non può essere leso l'ordine pubblico che indirettamente, quando cioè l'impunità dell'incesto offendesse l'ordine delle famiglie.

Ma se la pubblica persecuzione dell' incesto è più fatale della stessa impunità al decoro della famiglia, e disturba la domestica tranquillità, l'ordine istesso delle famiglie reclamandone il silenzio, lo deve egualmente reclamare l'ordine pubblico.

La gravezza delle azioni unicamente derivata dai rapporti morali e religiosi non può per sè sola domandarne la punizione, quando i rapporti sociali e politici non ne giustifichino la convenienza.

Nè dall' essersi nel Rapporto indicati i motivi, per cui l'incesto non deve riguardarsi nè come pubblico, nè come privato delitto, poteva il Tribunale opinante rilevare che avrebbe parimente dovuto sopprimersi lo stupro di seduzione dal novero dei delitti privati.

L' incesto coi motivi addotti per suggerirne l'impunità vien riguardato come un disordine *isolato* e distinto da quegli atti, che alla penale sanzione furono sottoposti. E quando per causa di politica convenienza n' è suggerita l'impunità, sarebbe certamente il massimo degli assurdi che questa impunità dovesse pure estendersi al caso, che il disordine tollerato fosse accessorio all' atto, principalmente riguardato come vero delitto. Se lo stupro di seduzione si commetta da persone le quali possano essere egualmente colpevoli d' incesto, è una qualità accessoria col delitto principale, la cui impunità non può giammai essere suggerita dall' impunità dell' incesto separatamente considerato; perchè un' azione semplicemente tollerata non deve

mai portare l'impunità di un atto per sè stesso criminoso, al quale per avventura possa essere accessoria. In questo caso i riguardi dovuti al soggetto passivo della seduzione, ch'è riputata come una violenza indiretta, la vincono sui riguardi dovuti al decoro ed alla tranquillità della famiglia, e ne prescrivono la punizione.

Lo stupro di seduzione commesso in persona congiunta di parentela, se vi sia la necessaria istanza, sarà punito come stupro di seduzione non come incesto; a quel modo che punito sarebbe l'adulterio o lo stupro violento indipendentemente dall'incesto medesimo.

Qual paragone, dice il Tribunale opinante, fra lo stupro e l'incesto? Non è, noi ripetiamo, sui rapporti morali e religiosi che si deve fissare il carattere delle azioni per rilevarne que' gradi di gravezza che possono determinare la pena. L'influenza che hanno sull'ordine sociale, sui pubblici ed individuali diritti, è quella sola che può indurre il Legislatore ad annoverarle fra i delitti pubblici o privati. Si esaminino sotto tale rapporto questi disordini, e svanirà tosto il paradosso, che lasciato impunito il semplice incesto, siasi al contrario punito lo stupro di seduzione.

Sugli argomenti di Filangeri, che pure sono ricordati dal Tribunale osservatore, reputiamo d'avere bastantemente detto il parer nostro nel Rapporto. All'autorità poi del medesimo quella opponiamo di altri non meno illustri Scrittori, i

quali nelle loro ricerche sui delitti e le pene, suggeriscono concordemente l'impunità dell' incesto; quella opponiamo di alcune rispettabili legislazioni, e specialmente della Britannica e del Codice Giuseppino, ove non si fa menzione dell' incesto; quella opponiamo del più volte ricordato Progetto di Codice Penale per la Francia, ove pure l' obblio esclude dalla serie delle azioni punibili questo disordine; quella finalmente opponiamo degli altri Tribunali e Magistrati, i quali nelle loro osservazioni sul Progetto ne approvano il silenzio.

Il sullodato Tribunale del Mella, d' accordo in ciò col Regio Procuratore, non intende come siasi omesso dal novero dei delitti l' arrolamento per Potenza estera in tempo di pace. Noi ci saremo forse ingannati, ma non deve a dimenticanza ascriversi codesta omissione. Considerato l' arrolamento ne' diversi suoi rapporti ci parve un delitto militare, siccome presso alcuni Governi fu ritenuto, e siccome lo è attualmente fra di noi; questo è il motivo per cui non ne abbiam parlato nel nostro Progetto.

Il monopolio, l' illecita usura e lo scrocchio non andavano omessi dal Codice per sentimento del Tribunale d' Appello d' Olona. Ma le ragioni addotte non ci sembrano superiori a quelle motivate nel nostro Rapporto pag. 237, 238 Vol. I, ond' è che non sappiamo recedere dall'esternata opinione.

Non lasceremo però senza risposta l' argomento d' incoerenza che il Tribunale desume dall' aver

noi punito negli articoli 318 e 319 ciò ch'esso chiama il piccolo monopolio, nel tempo stesso che si è sottratto ad ogni sanzione il grande, l'importante monopolio.

L'accordo di quelli che danno lavoro agli operaj per costringere il ribasso de' salarj, e l'accordo degli operaj che tenda a rincarare la mano d'opera, ed a far cessare alcune manifatture nel medesimo tempo, furono contemplati nei predetti due articoli e sottoposti a pena di Polizia. Ma queste che sono frodi da non trascurarsi nella enumerazione de' leggieri delitti, la di cui sanzione è diretta a prevenire i gravi, non costituiscono il monopolio propriamente detto; quello che l'economia politica insegna a reprimere per modo indiretto con la piena libertà, e non col timor della pena, quello che solo in urgentissima pericolosa situazione di guerra, dove tante straordinarie e terribili misure sono dalla necessità imposte, si è potuto, ed anche capitalmente punire.

Fa mestieri poi di riflettere che nel gastigo delle frodi anzidette, oltre la protezione delle manifatture nazionali, ha di mira la Legge di evitare quelle unioni e que' complotti, senza di cui non possono le frodi medesime consumarsi, e che sogliono non di leggieri turbar l'ordine pubblico, degenerando talora perfino in funesti tumulti ec.

E quanto allo scrocchio, di cui a parer nostro con sommo pericolo alla libertà del commercio e delle relazioni sociali si è con impegno occupato

Leopoldo nel suo Codice di Toscana, prevalse nella Commissione il partito di non parlarne. Essa ha riflettuto che o non poteva separarsi dall' illecita usura, nel qual caso doveva essere dimenticato dal Codice Penale per le addotte ragioni, o andava ad essere sottoposto alla pena prescritta contra la truffa, in cui secondo il Progetto cade eziandio ogni *rigiro o simulazione per recare altrui pregiudizio a causa di lucro che non sia qualificata per stellionato all' art.* 2059 *del Codice Civile.*

OSSERVAZIONI num. 17.

La Cassazione. *Omissione dei canoni sulla prova o presunzione del dolo, e generalmente sui caratteri che devono essere inerenti alle prove per il giudizio di condanna o di assoluzione. Si teme che venga aperto l'adito all' impunità, sin tanto che non si possa documentare a carico dell' incolpato la manifesta volontà di violare la Legge.*

RILIEVI

Tutto ciò che secondo le istruzioni date alla Commissione poteva essere suscettibile di qualche disciplina o regolamento, riguardo alla prova, ven-

ne trattato nel Progetto del metodo di procedura, e sempre dietro que' principj, ed in que' limiti che nell' argomento furono segnati dal Sommo Imperante col terzo Statuto Costituzionale, cui è conforme il Decreto pel Regolamento Organico del giorno 13 giugno 1806. Il carattere delle prove e delle presunzioni, quantunque riguardi la pratica applicazione delle pene, non è però propriamente oggetto che appartenga al Codice Penale, a cui riesce estraneo tutto cioè che non è delitto o pena.

In quali articoli poi del Progetto ha potuto il Tribunale osservatore ritrovare che a favore dell' incolpato si presuma ch' egli non avesse la manifesta volontà di violare la Legge, onde questa l' oggetto dovesse essere di una prova contraria? Quando nell' art. 3 si è detto che senza la volontà non vi è delitto, non si è già esposta una verità sconosciuta nelle altre legislazioni: *in maleficiis voluntas spectatur.* Questa massima del diritto romano, e diremo pure della ragione medesima, non venne mai riguardata come pericolosa pel timore dell' impunità. Essendosi altronde nel tit. I del Progetto, part. I, indicati gli ostacoli che possono frapporsi al concorso della volontà nella trasgressione della Legge, poteva il rispettabile Tribunale osservatore essere tranquillo, e persuadersi, che senza la verificazione di alcuno d' essi la violazione della Legge deve riputarsi accompagnata dalla volontà di violarla.

OSSERVAZIONI num. 18.

L' Appello del Mella.

Perchè non siasi richiamato l' antico assioma de' pratici, che convenga, cioè, aver riguardo per la mitigazione della pena al reo confesso del suo delitto in tutte le sue qualità spontaneamente e anteriormente a qualunque prova o urgente indizio contro di lui introdotto in processo.

RILIEVI

Furono notate da alcuni filosofi e dotti Criminalisti delle singolari contraddizioni in quelle legislazioni penali, che a ragione chiamiamo barbare, e nelle opere di que' vecchi Giureconsulti e Prammatici che le legislazioni medesime commentarono, interpretarono, o diciam meglio, che più oscure e più atroci le resero. Basterà parlar di una di tali contraddizioni che dall' umanità sarà sempre con orrore rammentata. Si slogavano le ossa degl' imputati per istrappar loro di bocca fra i tormenti una pretesa prova di reità: eppure, moltiplici, minute, scrupolose eccezioni si facevano ai testimonj, dal di cui detto sorger doveva un altro genere di prova per la condanna del reo. In cotal guisa, dove eravi minor presunzione di verità, la Legge accordava più facilmente la sua fede.

Per egual modo, in mezzo a tanta durezza di principj, nell' atrocità della legislazione, e nell'ignoranza crudele de' criminali giudizj, vedevasi non senza stupore suggerito l' umano principio della mitigazione della pena al reo spontaneamente confesso. Ma cesserà però la maraviglia, dove si consideri che un tal favore non dal sentimento di dolcezza e di umanità, ma doveva piuttosto riguardarsi concesso in compenso della minor fatica impiegata nella ricerca della verità; e direm anche in compenso di tanto meno d'inquietudine e di rimorso, che nel cuor de' Giudici dovevan pur sorgere, ad onta del pregiudizio di un errore ostinato, allorquando essi la condanna appoggiavano non alla libera confessione, ma a quella ottenuta dai funesti ed incertissimi risultati del dolore.

Qualunque però siasi la causa che i nostri maggiori indusse a stabilire la massima della minorazione di pena pel reo confesso spontaneamente e con tutte le qualità, noi non abbiamo creduto d' adottarla. Quel minor grado di malignità, di cui può essere indizio la pronta e spontanea confessione del colpevole, non andrà dimenticato dal Giudice nell'uso della facoltà accordatagli entro la latitudine della pena temporanea. Ma valutarlo al segno di far tacere la pena ordinaria, sarebbe lo stesso che mettersi in aperta opposizione col principio immutabile della inefficacia del pentimento che succede al delitto, e presentare un pericoloso allettamento ai malvagi: calcolando costoro su di

un tal beneficio, minor ritegno avrebbero dal darsi in preda ai delitti. E nei più gravi delitti, in quelli che funestano la società, diventerebbe assai più ancora pericolosa la massima, poichè la certezza di un mezzo per evitare la pena capitale, più animoso renderebbe il ladro violento, l'assassino, il parricida: ma non parleremo di ciò, imperocchè certamente i saggi opinanti non intesero mai di suggerir favore alcuno pel confesso reo di delitto, che importi pena di morte od anche quella solo dei ferri a vita.

OSSERVAZIONI num. 19.

Il Regio Procuratore interinale presso l'Appello degli Stati Veneti.
Il Regio Procuratore presso la Revisione in Milano.

Omissione di un articolo apposito che stabilisca la misura di vigilanza sui condannati ec., e di un altro che attribuisca alle Corti civili e criminali di prima istanza il diritto di accordare l'impunità, fuori però dei delitti di Stato.

RILIEVI

Alle sensate osservazioni dello zelante coltissimo Regio Procuratore interinale noi facciam plauso, ma non possiam tuttavia rimuoverci dal pensiero, che non ben collocata nel Codice Penale sarebbe

la disposizione che risguarda la *vigilanza*. Essa è una misura di polizia da prescriversi e regolarsi con un' apposita Legge. (Veggansi le ragioni sviluppate nel Rapporto alla pag. 174 fino a 177 Vol. I). Il regolamento interno pei Giudici, Tribunali, e Regj Procuratori, non il Codice Penale deve poi prefiggere le discipline opportunamente suggerite per la comunicazione delle sentenze alle Magistrature politiche, cui è commessa la pubblica vigilanza per la prevenzione dei delitti.

È meritevole di tutta l' attenzione il riflesso che muove il Regio Procuratore presso il Tribunale di Revisione in Milano a suggerire, che riservato il diritto al Sovrano di accordare esclusivamente l'impunità nei delitti di Stato, quelli cioè compresi nella sez. I, tit. I, part. II del Progetto, si abilitino a concederla negli altri le Corti di prima istanza civile e criminale, riunite però in assemblea generale, e dietro le conclusioni del Regio Procuratore. Ma poste a confronto di quel riflesso le ragioni da noi dedotte nel Rapporto a pag. 207 fino a 210 Vol. I per giustificare il silenzio del Codice sulla impunità, non vengono esse meno a parer nostro. Il vantaggio di uua facile e pronta concessione d'impunità in alcuni gravissimi casi, mal si comprerebbe cogl'inconvenienti che si vedrebbero ripullulare, qualora stabilito fosse nel Codice Penale un canone che promovesse la lusinga d'impunità, ed accordasse ai Giudici il diritto di concederla. È recente e viva ancora la memoria del-

l' abuso enorme che se n'è fatto, quantunque vi avessero pure delle discipline per restringere l' applicazione di questo straordinario rimedio.

Basti pertanto l' aver parlato nel Codice del diritto di grazia, nel quale si è già detto, che quello pur si compenetra di accordare l' impunità, ed il solo Sovrano abbia la facoltà di concederla in qualche rarissimo caso. Appartener debbe infatti esclusivamente al Capo della Nazione, al moderatore della Società, di pronunciare quel Decreto che per una specialità di circostanze deroga e impon silenzio alla Legge generale.

OSSERVAZIONI num. 20.

Il Tribunale Speciale, L' Appello del Reno, L'Appello dell'Agogna col Regio Procuratore presso il medesimo, Il Regio Procuratore dell' alto Po.

Si vorrebbe che l'aumento di pena stabilito negli art. 86, 87 *per il colpevole di più delitti di diversa specie fosse pure esteso a chi si rende reiteratamente colpevole del medesimo delitto.*

Si vorrebbe che per il colpevole di delitto di alto criminale, e di delitto di pena correzionale avesse luogo l' aumento della pena, sebbene quella di alto criminale fosse per sè stessa di dieci anni.

Gli Appelli del Crostolo, e dell' Olona.

Si vorrebbe che fosse accresciuta la pena pel recidivo ne' delitti di pena correzionale, sebbene

avesse subìta la pena della casa di correzione nel massimo limite.

Si vorrebbe contemplato il caso di chi punito due volte commette la terza e più volte ancora l'eguale delitto, ed anche che la pena potesse da temporaria passare in perpetua.

Si osserva che nell'art. 95 *fu contemplato il caso di uno che sia recidivo due volte, e non quello della prima recidività, per cui si ignora come in questo caso debba punirsi.*

Si vorrebbe pure che la doppia recidività fosse contemplata per il passaggio dalle pene correzionali a quelle di alto criminale.

RILIEVI

Chi si rende colpevole reiteratamente dello stesso delitto, viola sempre quel solo dovere sociale dalla cui violazione insorge il delitto medesimo. Dunque non ad altra pena può soggiacere che a quella, la quale dalla Legge è prescritta. Chi si rende colpevole di diversi delitti viola que' diversi doveri sociali, dalla cui violazione insorgono i delitti medesimi e non di una sola, ma di più e diverse Leggi manifesta il disprezzo e la trasgressione. Ha dunque la società tutto il diritto di assoggettarlo a quella più severa pena che corrisponda alla punizione de' singoli misfatti. Nelle migliori legislazioni che la Commissione ebbe sott'occhio per l'aumento della pena, due casi sol-

tanto furono considerati; 1.° che si replicasse il delitto dopo la subita pena; 2.° che da un delitto si passasse all'altro di diversa specie (Vedi Codice di Giuseppe II part. 1, cap. 2, §. 15; Blackstone comment. al Codice criminale dell'Inghilterra cap. 13, §. 1; ed il Progetto di Codice Penale per la Francia del 1804 part. 1, cap. 4.) Nè può fare un vero obbietto, per alterarsi il canone stabilito, il tanto rimarcato inconveniente, che il colpevole di un delitto il quale per la prima volta dovesse punirsi nel massimo limite del grado prescritto verrebbe a replicare impunemente lo stesso delitto. Se questo inconveniente si verifica, quando la pena prescritta al primo delitto non è per la sua gravezza suscettibile di aumento, e deve quindi tollerarsi necessariamente ne' delitti più gravi, pei quali massimo è il danno che soffre la società; se il medesimo inconveniente avviene pure allorchè non una, ma più volte si torna a commettere il delitto pel quale il colpevole sia stato già punito, giacchè non si può punire oltre il massimo limite della pena stabilita generalmente per i recidivi: se l'ipotesi che il delinquente giudicato pel primo delitto avrebbe dovuto subire la pena nel massimo limite non è poi di quel facile avvenimento, per cui il più delle volte debba riuscire inutile l'arbitrio accordato al Giudice per accrescere entro i prescritti limiti la punizione al secondo o terzo delitto, non si vede come una regola unicamente riferibile ai vari recidivi per l'aumento della pena,

e fondata sull'inefficacia della pena stessa, che solo può emergere dal delitto medesimo replicato posteriormente alla punizione, possa estendersi a chi nell' attuale impunità del primo delitto torni a commetterlo.

Ma il delitto per la prima volta commesso abbia pure quel massimo grado di gravezza, che determinar potrebbe l'arbitrio del Giudice al massimo limite della pena, e come la ripetizione del medesimo delitto potrebbe reclamare per il colpevole non ancora punito un aumento di pena pari a quello che fu prescritto per il colpevole di diversi delitti? La Legge che fu violata è sempre la stessa, ed il numero de' delitti non può non essere in ragione del numero delle Leggi violate. I delitti propriamente si moltiplicano da chi ne commette di diversa specie, essendo moltiplici le Leggi che vengono trasgredite.

Si dirà forse che il recidivo ancora viola sempre la stessa Legge, ripetendo lo stesso delitto. Ma in questo caso lo stabilito aumento della pena non è tanto fondato sopra una supposta moltiplicazione di delitti, non compatibile con l'umanità della Legge violata, quanto sulla parziale impotenza della sanzione per chi già punito abbia il coraggio di commettere il medesimo delitto.

Quando la pena di alto criminale è già per sè stessa portata ad un certo limite, che non può non essere una pena imponente, la Commissione ha con ragione creduto che fosse il vero caso per

adottare il concorde insegnamento de' prammatici, che l'inflizione della più severa pena fa cessare il concorso delle altre minori.

Un gran muro di separazione esiste tra i delitti di alto criminale e quelli di pena correzionale. I delitti di pena correzionale sebbene più volte ripetuti anche dopo la subita pena, non possono giammai partecipare di quella malefica qualità che forma il vero carattere dei delitti di alto criminale. Perciò le pene di prima classe non vi si potrebbero applicare senza la massima alterazione della proporzione tra il delitto e la pena. Una sola eccezione si doveva fare nel furto non qualificato, che fosse commesso da colui il quale due volte avesse subìta la condanna per titolo di furto qualunque. Il furto è un delitto il quale appartenendo per il suo carattere ai delitti di prima classe, soltanto per la mancanza delle qualità aggravanti, e per la tenuità della cosa rubata viene relegato alla classe de' delitti di pena correzionale. Non è quindi contrario alla premessa massima, nè si altera punto l'intrinseca qualità del delitto, se il recidivo due volte nel furto, commettendolo non qualificato, sia quanto alla pena considerato colpevole di furto qualificato (V. l'art. 497 del Progetto).

Fatta astrazione da questo caso singolare, e ritenuta inevitabile la massima, che la qualità di delitto di pena correzionale coll'ipotetica recidività non viene ad essere alterata, perchè non possa applicarvisi una pena di alto criminale, e come

potrebbesi mai stabilire accrescimento di pena, se non fosse portata a confini più estesi la casa di correzione? Ma questa maggiore estensione converrebbe ella poi all'idea di pena correzionale? Si dice che in tal giusa il recidivo in delitto meno grave è di condizione deteriore del recidivo in delitto più grave. Si risponde che quando l'inconveniente possibile in alcun caso singolare non si può altrimenti riparare che coll'introdursi un peggiore inconveniente nella massima, fa di bisogno tollerarlo, essendo questa la condizione ordinaria delle politiche istituzioni, nelle quali non potendosi ottenere il massimo grado di perfezione, a quel sistema si aspira, che nella sua generalità sia meno imperfetto.

Se nel Codice Penale dovesse non solamente contemplarsi il caso di chi punito una volta torni a commettere l'eguale delitto, ma ancora di chi lo commette dopo d'essere stato due volte punito, con eguale progressione la quale procederebbe all'infinito, dovrebbero pure contemplarsi i casi successivi. Riflette primieramente la Commissione che può ben essere frequente il caso di chi punito una volta commetta nuovamente l'eguale delitto, ma che non si può egualmente supporre frequente il caso di chi avendo due volte delinquito e scontata per la seconda volta una pena maggiore, si determini a rinnovare per la terza volta il delitto. Non si è mai detto abbastanza, che la Legge provvede ai casi frequenti e facili ad avvenire, quelli dimenticando, che di raro succedono. Riflette in

secondo luogo che questa sanzione progressiva fondata sulla possibilità di vedersi commesso il delitto dopo l'inflizione di due pene, l'una più severa dell'altra, manifesterebbe nella Legge penale una certa debolezza che verrebbe a togliere quel carattere di energia che le dev'essere inerente.

Ed al Regio Procuratore il quale vorrebbe pel medesimo caso il passaggio dalla pena temporaria alla perpetua, basterà il rispondere che la pena perpetua vuol essere riservata a que' delitti, della cui malefica qualità non possono giammai partecipare i delitti punibili con pene temporanee, sebbene più e più volte ripetuti.

Le disposizioni relative alla recidività ne' delitti di alto criminale, e ne' delitti di pena correzionale sono comprese nel titolo VII, parte I, dall'art. 92 sino all'art. 94. Nell'art. 95 trattasi singolarmente della doppia recidività ne' delitti di polizia punibili con la detenzione e con la multa. E in tanto non si è contemplato il caso di chi in simili delitti sia una sola volta recidivo, in quanto la Commissione ha ritenuto per massima generale, che la recidività dovesse per l'accrescimento della pena contemplarsi ne' delitti di alto criminale, e di pena correzionale; giacchè in questi può essere sensibilmente esasperata la pena, ed ha luogo il passaggio da una pena meno severa ad una più severa, ipotesi che non si può verificare nelle minime pene di polizia.

Che se ne' delitti di polizia punibili con la detenzione e con la multa che sebben minime, tuttavia per la qualità sono pur esse pene di correzione, vi fosse stata una doppia recidività, la Commissione ha creduto che questo caso dovesse specialmente contemplarsi per l'inflizione di una pena della medesima qualità, ma ne' maggiori limiti assegnati alla Giustizia correzionale. Nè da questa singolare disposizione rilevar si poteva la conseguenza, per cui si dovesse egualmente stabilire il passaggio da una pena correzionale a pene di alto criminale nel caso di doppia recidività nei delitti di pena correzionale. Il passaggio stabilito nel citato art. 95 non altera punto la qualità della pena, ma ne accresce soltanto il limite; laddove il passaggio da pene correzionali a quelle di alto criminale, importando una notabile diversità nella qualità della pena stessa, altererebbe la giusta proporzione tra la specie della pena medesima, e l'indole del delitto.

OSSERVAZIONI num. 21.

I seduttori ed istigatori al delitto dovrebbero considerarsi come agenti principali e non semplicemente complici. In qualche caso poi anche

L'Appello dell'Agogna col Regio Procuratore presso il medesimo.

L' Appello dell' Alto Po.
Il Regio Procuratore dell' Alto Po.

sugli atti posteriori alla consumazione del delitto si avrebbe ad estendere la complicità. Si ritiene che stante la disposizione dell' art. 77 non era necessaria quella dell' art. 79, quando non si volesse che nel caso di delitto non consumato potesse il complice punirsi fino a quattro gradi meno del principale, ipotesi che non si approverebbe perchè la malvagità del complice non può ritenersi minore, e non dovrebbe essere di tanto favorita.

RILIEVI

È della massima importanza tanto per gli oggetti di procedura, quanto per la distinzione della pena, l' idea di complice separata da quella di agente principale.

Blackstone distingue esso pure i complici dagli agenti principali, e stabilisce che l' agente principale debba riconoscersi in chi intraprende l'atto, per il quale si consuma il delitto, oppure vi assiste personalmente. Era però necessario che quanto alla pena si facesse una eccezione nel mandante. Perciò la Commissione lo considerò agente principale come il mandatario.

Un istigatore al delitto, che non sia vero mandante, non può giammai per sè stesso essere un agente principale, non essendo divenuto ad alcuno degli atti da cui risulta la vera idea del delitto. Manifesta bensì una pessima disposizione al di-

sprezzo delle Leggi, ma la sua volontà colla semplice istigazione manifestata, non è ancora quell'atto che nella società si possa riguardare per criminoso. È necessario che vi corrisponda l'atto suggerito, perchè l'istigazione medesima possa essere il soggetto che partecipi dell'imputazione del delitto avvenuto. Come adunque si poteva nel seduttore ed istigatore fissare l'idea di agente principale, quando la seduzione non è quell'atto che separato dagli atti esecutivi della seduzione medesima si possa ravvisare per un delitto?

Se nelle morali discipline tutto si riferisce all'intenzione ed alla malignità del pensiere, è di tutta convenienza che l'istigatore al delitto parificare si debba al reo principale. Ma nella criminale legislazione i cui principj devono regolarsi sulla moralità dell'azione combinata con il pubblico interesse, la perfezione del delitto deve ripetersi dalla volontà di violare la Legge, e dall'avvenimento dannoso ai pubblici od individuali diritti = Colui, dice Blackstone, che non concorre nel delitto come agente principale, diviene semplicemente accessorio, ed il suo delitto è inferiore a quello del principale... L'accessorio avanti al delitto è colui che lo procura, lo consiglia ec. =

Quanto agli atti posteriori alla consumazione del delitto, sebbene il lodato Blackstone abbiavi riscontrata una specie di complicità *ex post*, sebbene in alcune Legislazioni antiche e moderne sieno ritenuti come partecipanti del delitto consumato,

non abbiamo però potuto persuaderci che la giusta idea di complicità potesse riferirsi agli atti posteriori alla consumazione del delitto, quando non fossero preceduti da una relativa convenzione con scienza anteriore del delitto e delle sue qualità. A questa limitazione è pure conveniente il Codice di Giuseppe II sopra i delitti e le pene. (V. cap. 1, § 8.)

Nell' art. 77 la commutazione o diminuzione di pena stabilita per il complice suppone il delitto consumato. Nell'art. 79 il caso è di semplice attentato. Quindi dovendosi per le ragioni bastantemente addotte punirsi il complice meno dell'agente principale nel delitto consumato, egualmente deve punirsi meno nel semplice attentato. Quando al Regio Procuratore la malvagità del complice non fu di ostacolo per adottare la massima stabilita nell'art. 77, la coerenza nel principio doveva persuaderlo della massima stabilita nell'art. 79, la quale è di tutta necessità, onde nell' attentato, ch' è punito meno del delitto consumato, non si vegga il complice punito come l'agente principale.

OSSERVAZIONI num. 22.

Si trova troppo ristretta la facoltà della commutazione o minorazione di pena concessa al Giudice per la punizione dell'attentato. Dovrebbe l'attentato sempre punirsi ne' delitti ancora di pena correzionale. Ed in qualche caso di delitto grave si vorrebbe punito l'attentato, sebbene sospeso dal pentimento, molto più se si divenne all'atto prossimo. Anzi si riflette che dove voglia parlarsi di attentato come di delitto, questo suppone un attentato portato all'atto prossimo che non devesi mai lasciare impunito.

Le due Revisioni.
Il Tribunale Speciale.
L'Appello dell'Agogna col Regio Procuratore presso il medesimo.
I Regi Procuratori del Basso Po e del Mella.

Si osserva inoltre che ritenute le disposizioni degli art. 80, 81, *e ritenute pur quelle degli art.* 70, 59, *il complice, nella circostanza ben anco che il delitto non sia consumato pel solo pentimento dell'agente principale, lungi dal punirsi come ne' due precedenti articoli colla metà della pena de' ferri, si assoggetta ad una pena correzionale non minore di tre mesi di detenzione.*

Riguardo poi al mandante, si vorrebbe consumato il delitto coll'accettazione del mandato, onde il pentimento del mandatario non possa fare che il delitto muti natura e divenga puro attentato.

La punizione in questo caso del mandante siccome colpevole di semplice attentato, è in contrasto con la disposizione dell'art. 487, § 2.

Altri opinanti, lungi dal riprovare la disposizione stabilita per il mandante quando l'attentato fu sospeso dal pentimento del mandatario, vorrebbero egualmente contemplato il caso del mandante che avesse revocato il mandato.

RILIEVI

Coi motivi esposti nel Rapporto (pag. 179, 180 Vol. I) ha creduto la Commissione d' avere abbastanza dimostrato la necessità di punire l'attentato, e d'aver pure giustificato que' limiti a cui deve circoscriversi la punizione. Costante ne' suoi principj non poteva accordare al giudice una soverchia facoltà di arbitrio nella commutazione o minorazione di pena per l'attentato, quando a giusti confini volle circoscrivere il medesimo arbitrio per la punizione dei delitti consumati. Altronde essendosi già nel Rapporto fatto osservare che alcune legislazioni non puniscono l'attentato, ed altre lo puniscono come il delitto consumato, non poteva meglio regolarsi la commutazione o minorazione della pena che in modo da non approssimarsi troppo nè all' estremo di punir l' attentato come il delitto consumato, nè a quello suggerito da una soverchia indulgenza pel semplice attentato.

L'importanza di punire alcuni atti che hanno manifestata la volontà di delinquere sebbene non ne sia avvenuto alcun danno, non poteva non limitarsi ai delitti di alto criminale, ne' quali il timore cagionato dall' attentato costituisce un danno di seconda classe. Ne' delitti di pena correzionale, quando non vi sia grave scandalo, o 'l reo non sia stato colto in flagranti, pare che la pena debba riservarsi alla loro perfezione; e che in questi non sia potente quella causa che reclama la punizione del semplice attentato. Analizzandosi i delitti di pene correzionali, è facile il rilevare che in alcuni non si potrebbe agevolmente determinare la proposta definizione dell' attentato, distinto dalla consumazione del delitto, e che gli altri sono dalla società puniti non tanto per loro stessi, quanto per le funeste conseguenze che dalla loro impunità risulterebbero. Così Giuseppe II, nel ricordato Codice (*part. II cap. I*, §. 4), aveva stabilito che il solo attentato non ammette l'imputazione del delitto politico, da qualunque segno o apparecchio esteriore si possa il medesimo essere manifestato, o per qualunque eventualità il fatto possa essere rimasto ineseguito. Ed è da rimarcarsi che ai delitti *politici* volle quel Legislatore riferire i delitti che nel Progetto furono indicati *di pena correzionale*.

L'attentato si riguarda come un' azione punibile quando sia manifestato con atti esterni e prossimi all' esecuzione (art. 68). Ma l' attentato non deve

mai confondersi col delitto; altrimenti ne verrebbe distrutta la vera idea. Quindi se l'attentato risulti da atti che per loro stessi non sieno distinti delitti, ed altronde sia stato sospeso dal pentimento dell'attentatore, il personale interesse che lo può suggerire non deve rendersi illusorio per la gravezza di qualche caso, nel quale anzi s'accresce l'importanza, che il reo nell'impunità trovi una potente risorsa per pentirsi. *Suffragio justæ pœnitentiæ absolvitur*, dice elegantemente il testo nella *L.* 19. *D. de leg. Corn. de fals.* E in vero, le Romane Leggi ove puniscono l'attentato, sempre esprimono il caso = *non potuerit*, così escludendo il caso *non voluerit.*

Il complice si è già detto con Blackstone, è un reo accessorio all'agente principale; è quindi di assoluta necessità, che nell'agente principale esista o il delitto o l'attentato, perchè il complice ancora possa parteciparne e come reo accessorio essere punito. Negli articoli 80, 81 il caso contemplato è di semplice attentato, il quale sia punibile nell'agente principale; di attentato cioè sospeso da circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà del medesimo. Tanto poi è certo che questo è il caso supposto ne'due citati articoli, quanto è indubitato che il caso di pentimento nell'agente principale che abbia fatto sospendere l'attentato, è specialmente contemplato nell'art. 82. Così negli articoli 80, 81 si contempla quell'attentato che, essendo punibile nell'agente principale, lo deve

pur essere ne' complici come accessorj; e nell' art. 82 si contempla quello speciale attentato che per essere sospeso dal pentimento dell' agente principale portando l'impunità riguardo al medesimo, la dovrebbe pure portare riguardo ai complici che vi sono accessorj. Questa regola del diritto criminale tanto conosciuta, e dall'istessa pratica canonizzata, non è già prescritta coll' art. 82, ma è piuttosto supposta, perchè stabilire se ne potesse un' eccezione.

Quest'eccezione poi fu suggerita dall'importanza di reprimere con una pena emendatoria fralle più severe la pessima disposizione del complice manifestata a cooperare moralmente o fisicamente alla consumazione di que' delitti in cui sia gravemente compromessa la pubblica ed individuale sicurezza. In questa specie sarebbe stato di pessimo e fatale esempio allo scopo della prevenzione de' delitti la totale impunità del complice; e si ristette ne' limiti di una pena emendatoria, perchè una pena di alto criminale non si può, nè si deve giammai applicare ove manchino gli elementi del delitto o dell' attentato che con simili pene può essere represso.

Anche Filangeri, parlando dell' attentato punibile, riguarda consumato nel mandante il delitto coll' accettazione del mandato; ma fu saviamente notata di errore l' opinione di questo grand' uomo dallo Scrittore della *Genesi del diritto penale;* e noi pure siamo costantemente di parere, che non ostante l' accettazione del mandato, non si possa

dire nel mandante consumato il delitto. L'opinione di Filangeri, ripetuta dal Regio Procuratore, togliendo quell'unità di delitto, che fa reo il mandante ed il mandatario, viene in ultima analisi a distinguere due delitti: l'uno incominciato con il mandato, e consumato con la di lui accettazione: l'altro incominciato con gli atti diretti all'esecuzione del mandato, e consumato con l'esecuzione medesima. Ma si doveva riflettere che il mandato a delinquere non fa che aggiungere un anello di più a quell'unica catena che risulta da un delitto commesso per mandato; si doveva riflettere che, siccome la perfezione del delitto si ripete dalla volontà di commetterlo combinata coi singoli atti che manifestino questa volontà, e verifichino ciò che costituisce la qualità estrinseca del delitto medesimo, così la volontà di delinquere manifestata con il mandato relativo ad un delitto determinato, non si poteva giammai riguardare come costitutiva del delitto consumato per l'accettazione del mandato medesimo, quando non sieno per parte del mandatario avvenuti quegli atti ulteriori a cui il mandato aveva un'essenziale relazione, e dal di cui avvenimento può solo emergere la perfezione del delitto. Sospesa quindi l'esecuzione del mandato per il pentimento del mandatario, manca la consumazione dell'unico delitto che poteva essere imputabile al mandante ed al mandatario, e ne risulta l'idea del puro attentato, il quale sospeso per la volontà del mandatario, deve riputarsi ri-

guardo al mandante come sospeso da circostanza indipendente dalla volontà del medesimo.

Nè poteva certamente il Regio Procuratore riscontrare nelle massime superiormente rischiarate alcun contrasto colla disposizione relativa al furto violento del citato art. 487, §. 2. Trattandosi ivi del furto violento, si tratta di un delitto il cui principale elemento si ripete dalla violenza. Con ragione pertanto il delitto si considerò consumato quanto alla pena, sebbene il furto per circostanze indipendenti dalla volontà del reo non abbia avuto effetto. Facciamo ora l' applicazione all' oggetto della questione: se il furto non avvenga per il pentimento dell' agente principale, essendo questo successivo alla violenza già verificata, non può non riguardarsi per intempestivo all' oggetto di escludere dalla preceduta violenza l' idea di attentato punibile. In questo caso adunque la punizione dell' attentato nell' agente principale, quella pure importa del complice. E quando per circostanze indipendenti dalla volontà dell' agente principale sia stato il furto sospeso, il delitto punendosi nel medesimo come consumato, egualmente dovrebbe punirsi nel complice.

Parve per ultimo alla Commissione, che il pentimento del mandante non potesse essere l'oggetto di un' apposita disposizione. Facciamo tre casi: 1.° che il mandante abbia revocato *re integra* il mandato; in questo caso giova al medesimo la disposizione dell' art. 69, e il mandatario non può sog-

giacere ad alcuna pena, perchè la semplice accettazione del mandato, non accompagnata da atti prossimi all'esecuzione, non è attentato: 2.° che la revocazione del mandato sia pervenuta al mandatario, dopo d'esser egli divenuto o al vero attentato, o alla consumazione del delitto, e in questo caso non si può a meno di riguardarsi l'attentato o il delitto consumato, imputabile al mandatario ed al mandante; al mandatario, al quale non deve giovare il pentimento del mandante; al mandante, essendo assurdo che un atto commesso per mandato sia imputabile al mandatario e non al mandante, la cui volontà si è sempre eseguita nell'ignoranza della revocazione; in questo caso ha luogo la giustissima osservazione indicata nel Rapporto, che il mandante e il mandatario formano unità nel delitto: 3.° che il mandatario siasi reso colpevole di un attentato o di delitto consumato, sebbene *re integra* pervenuta gli fosse la revocazione del mandato; in questo caso svanisce l'idea di attentato o di delitto commesso per mandato, e tutta l'imputazione ricade su chi avendo l'indubitata notizia della revocazione, cessò di essere un mandatario.

OSSERVAZIONI num. 23.

Si vorrebbe qualche volta punita la colpa più severamente che con pena correzionale; e punita poi sempre anche ne' gradi inferiori al massimo.

La Cassazione, L' Appello del Reno.

RILIEVI

Le pene di alto criminale sono le pene principali della punitiva Giustizia, e quindi corrispondenti al vero delitto il cui essenziale carattere è il dolo. Gli avvenimenti colposi, i quali hanno un rapporto immediato al vizio dell' intelletto piucchè al vizio della volontà, non altre pene reclamano che le emendatorie. Il celebre Giureconsulto napolitano de Ferrante ha dimostrato nelle sue osservazioni all' opera crimanale del professore Renazzi, che questa massima era pure sacra nel diritto romano. Se per qualche assai funesto avvenimento fosse punita la colpa con pene riservate alle azioni dolose, verrebbe misurata la pena dalla sola quantità del danno avvenuto, e trascurato quel riguardo principale che si deve avere al concorso della volontà: *In maleficiis voluntas spectatur, non exitus.*

È negli oggetti civili, ove trattasi della sola riparazione del danno recato, ed ove l' azione privata

è di esclusiva utilità del danneggiato, che non si deve distinguere fra il maggiore o minor grado di colpa: *Lex aquilia coercet damnum etiam culpa levissima datum.* Ma negli oggetti criminali, essendo punibile la colpa per il facile passaggio dalla medesima al dolo, parve alla Commissione, che il solo maggior grado di colpa potesse essere suscettibile di pena, e che nella colpa grave soltanto potessero verificarsi le ragioni giustificanti il gastigo.

Nè ai principj in tal guisa stabiliti poteva, come parve al Tribunale di Cassazione, rimarcarsi una contraddizione, perchè nell'art. 8 delle disposizioni generali sia riputato doloso l'avvenimento derivato dal simultaneo concorso di colpa grave, e di proibizione della Legge.

Anche nel diritto romano non è generalmente equiparata la colpa lata al dolo: *In Lege Cornelia de sicariis*, dice il testo, *neque lata culpa dolo æquiparatur.* Vi è però qualche caso in cui l'avvenimento è punito come vero delitto, quando sia stato la conseguenza di altro delitto voluto (V. la *L.* 5. *C. ad Leg. Jul. de vi pub. et priv.*); onde insegnavano i Prammatici che chi dà opera a cosa illecita, deve considerarsi colpevole delle conseguenze. La Commissione modificando tale insegnamento propose, che allora soltanto come doloso debba riguardarsi l'avvenimento, quando nell'autore dell'azione premessa vi fosse la maggiore facilità di prevederlo, ed altronde nell'atto voluto vi concorresse la proibizione della Legge. Un ca-

none relativo ad un caso singolare non distrugge giammai per gli altri casi la regola generale. Tuttavia l'art. 8 potrebbe rischiararsi con la seguente leggerissima riforma.

« L'avvenimento deve sempre riputarsi derivato » da colpa grave, se l'azione direttamente voluta » sia per sè stessa illecita o dalla Legge vietata, » e deve *considerarsi* doloso *quanto alla pena*, » ogni qualvolta nella medesima azione con la » proibizione della Legge concorra il maggior gra- » do della colpa ».

OSSERVAZIONI num. 24.

L' Appello del Reno.

Perchè riguardo all' età la trasgressione della Legge non sia punibile nè come dolosa, *nè come* colposa, *si vorrebbe stabilito il periodo dell' infanzia giusta il diritto romano agli anni sette.*

Il Tribunale Speciale.

Per ciò che riguarda il secondo periodo dell' età stabilito dagli anni nove ai quindici, si vorrebbe prescritta una pena assai maggiore per i delitti a quell' epoca commessi, e che la punizione fosse estesa fino agli anni dieci della casa di correzione.

L' Appello dell' Alto Po.

All' incontro da altro opinante si osserva che pei delitti di pena correzionale commessi dal maggiore d' anni nove e minore d' anni quindici, si dovrebbe accordare una speciale minorazione in riguardo dell' età, tanto perchè potrebbe alle volte avvenire che il delitto d' alto criminale si punisse più severamente che quello di pena correzionale, quanto perchè ne' delitti di pena correzionale non è sempre distinguibile una precoce malizia.

L' Appello dell' Agogna col Regio Procuratore presso il medesimo.

Il massimo limite del quinto grado della pena della casa di forza stabilito pel minore d' anni diciotto e maggiore d' anni quindici, colpevole di delitto importante la morte od i ferri in vita, non mantiene quella proporzione che domina nel Progetto, e quindi si propone che la condanna debba estendersi al massimo limite, quando il delitto importasse la morte; lasciato l' arbitrio al Giudice ne' confini dello stesso grado pel delitto importante i ferri in vita.

Il Regio Procuratore del Reno.

Essendo molte volte la malizia del delinquente giunta al massimo grado, benchè sia minore dell' età contemplata per la commutazione della pena, e sul riflesso che in molte legislazioni s' infligge ai minori la pena ordinaria del delitto, si vorrebbe questa disposizione mantenuta 1.° *nei delitti per sè importanti somma malizia, come il falso, il latrocinio, in cui il minore sia reo principale, nel paricidio del Principe e dei genitori, e in altri più gravi misfatti,* 2.° *nei delitti*

anche minori ove il delinquente avesse subìta due volte la pena correzionale, 3.° nelle persone di raffinata educazione, nelle quali è più rapido lo sviluppo delle facoltà intellettuali.

Si vorrebbe che il delitto nel delinquente al di là di settant' anni si punisse come nel maggiore d' anni nove, e minore d' anni quindici.

Il Regio Procuratore presso la Revisione in Milano.

La Revisione in Bologna.

La pena di morte sarebbe più sensibile al giovine che al vecchio, e la pena de' ferri più sensibile al vecchio, che al giovine.

RILIEVI

Sebbene nel diritto romano il periodo dell'infanzia fosse limitato agli anni sette, l'incapacità di delinquere era però ritenuta, come osservò fra gli altri il Mattei, anche per quella parte di periodo di età, che dall'infanzia trascorre fino alla pubertà, e più all'infanzia, che alla pubertà sia prossimo. Quindi l'autorità del diritto romano lungi dal riprovare l'anno nono stabilito come un limite all'incapacità di delinquere, potrebbe allegarsi per un argomento di estenderlo ulteriormente.

Nel Codice di Giuseppe II l'imputazione del delitto esige nel delinquente l'età per lo meno di dodici anni. Nel conflitto pertanto delle legislazioni relative a quest' oggetto, la Commissione volle prescrivere l'anno nono, siccome quell' epoca in cui, secondo l'ordinario andamento dall' esperienza stessa indicato, si vede sviluppato un principio

della facoltà conoscitiva, dal quale deve derivare un principio di direzione della volontà; ciò che basta per lasciar luogo ad una qualche imputazione di delitto.

La Commissione espose nel Rapporto (pag. 189 Vol. I) i motivi per cui alle sole pene correzionali si doveva far luogo, negli anni che decorrono dai nove ai quindici, qualunque fosse il delitto in quell'età commesso.

E poichè dallo stesso Tribunale osservatore è ritenuta la massima che in quel periodo di età alle pene soltanto correzionali debbasi lasciar luogo, non può la Commissione convenire nella sua proposizione, che la pena venga estesa agli anni dieci di correzione.

L'oggetto delle pene emendatorie non permette quella lunga durata che unicamente può convenire alle pene di alto criminale; onde l'estendersi la correzione sino a due lustri non altro farebbe che distruggere la vera idea della pena correzionale, ed urtare direttamente contra lo spirito della Giustizia punitiva per i misfatti commessi dall'impubere. Il solo caso di commesso delitto, il quale per la sua gravezza importasse la pena di morte o de' ferri in vita esigeva una particolare considerazione, e reclamava un'alterazione del massimo limite alla casa di correzione. Fu perciò che si è lasciata al savio arbitrio del Giudice la determinazione di questa pena sino agli anni sei; determinazione, la quale dovendo essere regolata sulle

possibili e moltiplici circostanze che il Legislatore non saprebbe abbastanza prevedere e precisare, non poteva essere dalla Legge invariabilmente prescritta.

Parve alla Commissione che il discernimento del Giudice per l'uso dell'arbitrio accordatogli nell'inflizione delle pene non potesse giammai lasciar luogo a temere che un minore, colpevole di delitto importante per la sua età pena soltanto correzionale, non fosse qualche volta più severamente punito che il delinquente nello stesso periodo di età per delitto di alto criminale; e molto più che nelle generali disposizioni per la più retta applicazione delle pene, arbitrarie o quanto al limite od anche quanto al grado, fu il Giudice avvertito di tener a calcolo singolarmente l'importanza ancora delle conseguenze annesse al delitto, tanto per il pubblico, quanto per il privato interesse. Tuttavia non esistendo nel Progetto un canone regolatore dell'arbitrio del Giudice, che in simili casi escluda l'impossibilità di verificarsi il temuto inconveniente, la Commissione crede opportuno di proporre, che la pena della casa di correzione surrogata all'ordinaria pena pei delitti d'alto criminale commessi dal maggiore d'anni nove e minore d'anni quindici debba sempre essere superiore dell'ultimo limite a questa pena stabilito, nè mai debba eccedere il medesimo limite, quando il delitto commesso importasse per la sua qualità la sola pena della casa di correzione.

La grande approssimazione della gravezza inerente ai delitti puniti coi ferri in vita alla gravezza inerente ai delitti puniti colla morte, impose per un momento alla Commissione, e le fece riguardare sotto il medesimo punto di veduta gli uni e gli altri, ad oggetto che nella commutazione della pena fosse invariabilmente stabilito il massimo limite del quinto grado. Ora applaudendo alla giustissima osservazione del Tribunale d'appello d'Agogna conviene nella proposta riforma.

Passando ad altra osservazione, o si tratta del maggiore d'anni diciotto, e minore d'anni vent'uno, e in questo caso il riguardo che si ha all'età del medesimo induce soltanto la sostituzione de' ferri in vita alla morte: per l'inflizione delle altre pene egli è posto al livello degli altri delinquenti. I motivi che hanno determinata la Commissione a risparmiare il terribile supplicio della morte ne' casi, ove la singolare malvagità del reo e 'l massimo orror del delitto non la reclamassero *specialmente esemplare*, sono abbastanza indicati nel Rapporto (pag. 191 Vol. I), e prevengono nella maggior parte que' casi singolari in cui il Magistrato osservatore vorrebbe inflitta la pena ordinaria.

O si tratta del maggiore d'anni quindici e minore d'anni diciotto, e in questo caso l'autorità delle legislazioni che lasciano luogo alla pena ordinaria, non ha potuto imporre alla Commissione, la quale nelle sue meditazioni non ebbe tanto ri-

flesso a quello che si è fatto, quanto a ciò che si deve fare. « *Non qua itur*, diceva Seneca, *sed qua eundum* ». È in questo periodo di età nel quale il Legislatore non ravvisando quella consumata depravazione del cuore che fa disperare il ravvedimento, deve percuotere il delinquente con pene soltanto temporanee, allontanandone l' idea dell' infamia, che urterebbe contra lo spirito regolatore di questa moderazione. O finalmente si tratta del maggiore d' anni nove, e minore d' anni quindici, e fra le molteplici legislazioni relative a quest' oggetto non sarà facilmente allegabile quella che per massima stabilisca l' applicazione ai delitti commessi in questo periodo di età, di pene più severe che non lo sono le pene correzionali; e quando pure fosse allegabile, a questo argomento di mera autorità sarebbero prevalenti i motivi esposti nel Rapporto (alla pag. 189 Vol. I), contra cui il Magistrato osservatore non seppe opporre che il caso di una prematura e somma malizia.

Allorchè non si è impugnato, nè impugnarsi poteva il principio di Criminale Legislazione, che la Legge istessa debba prefinire i diversi periodi d' età per escludere l' imputazione del delitto o per ammetterla, con un' ordinata e ragionevole progressione ne' gradi dell' imputabilità e nella qualità e gradi corrispondenti delle pene, nulla vi potrebbe essere di più pericoloso che il lasciar luogo alla nota e pervulgata eccezione, *si malitia non suppleat ætatem*. Il ricordato canone della Legge con

questa limitazione si renderebbe subalterno all'opinione del Giudice, ed i riguardi dovuti ai primi periodi dell'età dalla Legge stessa determinati, sarebbero la risorsa di un'autorità arbitraria del Magistrato. Non dimentichiamoci giammai che la Legge è scritta per i casi che più frequentemente sogliono avvenire, e che *quod raro evenit, prætereunt Legislatores.*

Vorrebbe pure il Magistrato osservatore la severità della pena, ove il minore nell'età contemplata avesse già per due volte subìta la pena correzionale. Ma non ha riflettuto che quando la Legge nel prefinito periodo stabilisce per qualunque delitto pene soltanto correzionali, non può non istabilirle sempre tali, siccome quelle che esclusivamente corrispondono ed alle fisiche ed alle morali qualità del giovinetto. La circostanza pertanto di eguali pene due volte subìte non distruggendo questa convenienza di punizione, la proposta severità di portar l'inflizione a pene di alto criminale, presenterebbe quell'eccesso che con l'adottata moderazione si è voluto escludere.

Il detto volgare *senes bis pueri*, non ci ha bastantemente imposto per pareggiare, quanto all'imputazione del delitto ed alla pena, il vecchio settuagenario al fanciullo. L'esperienza che fu guida alle nostre meditazioni, ci convinse della falsità di questo ditterio in moltissimi casi verificata. Altronde, se all'età decrepita sia congiunta l'alienazione della mente, i canoni stabiliti nell'art. 9 sono

sempre a un tal caso singolare applicabili. Ma questa sarà una circostanza di fatto, che il Giudice per la sola età di settant' anni non potrà giammai presumere. L' età senile merita d' essere considerata soltanto per determinare la qualità della pena, che sia compatibile coi riguardi dovuti alla vecchiaja e con quella debolezza che d' ordinario l' accompagna.

Nell' allontanare dal vecchio la pena di morte, quando non debba essere esemplare per la massima atrocità del misfatto, la Commissione non ha considerata la sensibilità della pena maggiore o minore a misura della maggiore o minore età, ma bensì l' impressione poco favorevole all' oggetto della pena, che nell'animo degli spettatori farebbe l'estremo supplicio d'un vecchio. (Veggasi il Rapporto nella pag. 192 Vol. I). Ed è poi anche per la maggiore sensibilità della pena de' ferri, che la Commissione correggendone la relativa ineguaglianza, toglie al vecchio condannato il peso delle catene, e lo fa soggiacere a lavori meno gravosi nel solo recinto dell' ergastolo.

OSSERVAZIONI num. 25.

Il Regio Procuratore del Basso Po.

Si osserva che ammettendosi l' ubbriachezza per iscusa, si viene a fomentare insieme il disordine dell' ubbriachezza ed il delitto. Si propone anzi di stabilire nell' ubbriachezza colposa e consuetudinaria un delitto di pena correzionale.

Il Regio Procuratore del Reno.

Si vorrebbe che l' ebrietà colposa nemmeno potesse scusare ed evitare la pena di morte, e che pel terzo fatto delittuoso commesso in istato di ebrietà la pena di morte ancora dovesse aver luogo, tolta soltanto l' esemplarità, *e che all' effetto di questa minorazione la prova sempre incumbesse all' imputato.*

Il Regio Procuratore del Serio.

Si trova opportuna la differenza portata dall' art. 14 *della Legge* 25 *febbrajo* 1804 *pei delitti commessi in altre circostanze d' ebrietà indicate in detta Legge.*

Il detto Regio Procuratore del Reno.

Ne' delitti di pena di polizia, e massime se vi sia recidività, l' ebrietà colposa dovrebbe essere una causa per punirli più severamente, e per riguardarli come delitti di pena correzionale.

L' Appello col Regio Procuratore dell' Agogna.

Ad altro Tribunale opinante pare al contrario che l' ebrietà debba essere una causa attenuante la pena ancora ne' delitti correzionali.

La Cassazione.

E riguardo alla pena stabilita nell' art. 110 *contro il delinquente che abbia altra volta, du-*

rante l'ebrietà, commesso il delitto eguale, sembra troppo grave.

RILIEVI

Per quanto sia riprovevole il disordine dell'ubbriachezza, non esiste però giammai nel delitto commesso in quello stato una vera deliberazione, per cui la gravezza intrinseca del delitto medesimo sia a quel grado che pur si richiede, ond'abbia luogo la pena ordinaria. Le funeste conseguenze che dal colposo eccesso nell'uso de'liquori possono emergere, devono bensì eccitare la saviezza del Legislatore a non lasciare impunite le trasgressioni della Legge, sebbene non vi sia l'immediato concorso della volontà; ma non devono mai permettere che coll'eguaglianza della pena sieno simili atti posti al livello de'veri delitti, commessi con tutta la cognizione de'delitti medesimi, e delle circostanze che li accompagnano. Qualche greco Legislatore che affettò una soverchia moralità nella legislazione sui delitti e le pene, aveva proposto che la sola ebrietà si considerasse un delitto separato, oltre il delitto commesso durante la medesima, e che il delinquente da doppia pena dovesse quindi essere colpito. In questa guisa l'ebrio che ha commesso un delitto dovrà comparire all'occhio del pubblico più colpevole ancora di colui che lo ha commesso con deliberazione ed a sangue freddo.

L' ubbriachezza è un disordine morale, e diviene un disordine politico che le Leggi della società devono contemplare allora soltanto che sia stata la causa di veri delitti, o che abbia in qualche modo perturbato l' ordine pubblico. Come adunque nella sola ebrietà si potrebbe fissare un distinto delitto, quando la punizione deve riservarsi alle conseguenze delittuose? Non veggiam noi tutto giorno degli ebri, cui il fumo de' vini e de' liquori non inspira che allegrezza e loquacità, e che han potuto nell' ebrietà violar talora la moralità e la decenza, non però mai i diritti de' cittadini o del corpo sociale? Come potrebbe il Legislatore trovare i caratteri del delitto nell'ebrietà di costoro?

La Legge de' 25 febbrajo 1804 aveva distinta la colposa e vera ubbriachezza di chi non è solito ad ubbriacarsi, dall' ubbriachezza consuetudinaria; come altresì dall'ubbriachezza di chi non solo è solito ad ubbriacarsi, ma ben anche ad infierire durante l' ebrietà.

Noi non riputammo che queste distinzioni dovessero espressamente indicarsi nelle generali disposizioni. Non potendo elleno avere che una tal quale influenza sul discernimento del Giudice per regolare l'arbitrio nella determinazione della pena, abbiamo creduto che vi potessero supplire i canoni stabiliti nell' art. 97.

E neppure avremmo saputo facilmente persuaderci che l' ebrietà vera e colposa si potesse con-

cepire indipendentemente dalla supposizione che l' ebrio fosse solito ad inebriarsi. Noi avevamo presente che i più celebri criminalisti, e singolarmente Antonio Mattei, stabiliscono l'idea dell'ebrio colposo in colui ch'è solito ad ubbriacarsi. La particolare circostanza poi di chi è solito ad infierire durante l'ebrietà, non poteva in alcun modo reputarsi un oggetto di apposita distinzione, giacchè se l' ubbriaco coll' infierire diviene a veri atti delittuosi, è tosto richiamata la regola sui delitti commessi in istato di vera e colposa ebrietà, e se coll' infierire non giunge ad alcun atto che abbia la sanzione della Legge, in questo caso nessun' altra circostanza sarebbe stata considerata, che quella dell' ebrietà colposa, la quale isolatamente dagli effetti non deve costituire un delitto.

Ne' delitti di pena di polizia l' ubbriachezza colposa non fu considerata per l'oggetto di diminuire la pena stabilita; ma non poteva egualmente considerarsi per una causa di esacerbarla, essendo assurdo di riguardare l' ebrietà qual circostanza aggravante, mentre è certo ch'essa impedisce la riflessione e l' immediato concorso della volontà nel delitto.

Nelle generali disposizioni non si fece una particolare menzione de' delitti di pena correzionale, commessi durante l'ebrietà. È però a questo proposito rimarcabile il canone stabilito nell'art. 109, ove l'attentato di delitto d'alto criminale commesso in istato d' ubbriachezza colposa viene punito

con la casa di correzione: esaminiamone i motivi. Ne' delitti commessi nell' ebrietà, perchè non accompagnati da vera deliberazione, non possono verificarsi quegli argomenti che si sono sviluppati per la punizione dell' attentato. Le sole criminose e funeste conseguenze di un delitto consumato potevano essere considerate per l' inflizione di una pena d' alto criminale. Altronde però non doveva andar esente da pena colui che nello stato di colposa ubbriachezza tentò il delitto, e divenne agli atti prossimi all' esecuzione. Ma questa pena non poteva essere che di correzione, punendosi in questo caso l' attentato, come si deve correggere un disordine che negli atti manifestati cimentò gravemente la pubblica ed individuale sicurezza.

Questo principio, del quale la Commissione ha un vero motivo di compiacersi, fa nascere spontanea la conseguenza, che ai rapporti sotto cui devono considerarsi i delitti di pena correzionale, non è conveniente che la Legge voglia sempre ed espressamente accordare una moderazione di pena per la circostanza dell' ebrietà.

Quando il delinquente ha commesso nello stato di vera e colposa ebrietà un grave delitto; quando colla fredda riflessione ha potuto vedere sotto tutti i rapporti le funeste conseguenze di questo disordine, e non ostante vi ricada, nulla curandosi della Legge che pel secondo delitto non gli ammette alcun riguardo di moderazione nella pena, non poteva certamente parer troppo dura la di-

sposizione che lascia luogo alla pena ordinaria, stabilito soltanto pel motivo accennato nel Rapporto (pag. 193 Vol. I) il passaggio dalla pena di morte a quella de' ferri in vita.

Nel conflitto delle opinioni de' Tribunali e Regj Procuratori sull'importante oggetto dei delitti commessi nell'ebrietà, possiamo con ragione lusingarci d'avere afferrate quelle massime che limitate ad un di mezzo fra gli estremi che toccano le opposte osservazioni, presentano la maggior apparenza della giustizia, della ragione e dell' umanità.

Riandata tuttavia coll' utile discussione, dietro maggiore studio e maggior diligenza, questa materia, la Commissione sarebbe del sentimento d'introdurvi la seguente riforma, sul principio che la pena de' ferri, e molto più quando sia accompagnata dalla berlina, non convenga a chi abbia delinquito durante l' ebrietà:

1.° Che nelle pene temporanee i ferri si mutassero nella casa di forza.

2.° Che nella reiterazione del delitto importante la pena de' ferri in vita, la condanna fosse limitata al massimo grado della casa di forza.

3.° Che nella reiterazione del delitto importante la morte, la condanna fosse de' ferri in vita, ma senza berlina, e circoscritto il lavoro entro l' ergastolo.

OSSERVAZIONI num. 26.

La Cassazione. L'Appello d'Orona, col Regio Procuratore presso il medesimo.

Le disposizioni stabilite nel tit. X, part. I, riguardanti i delitti commessi in estero Stato sono piuttosto oggetti dell'autorità governativa che di un Codice Penale.

Il Regio Procuratore dell'AltoPo.

Si vorrebbe che le predette disposizioni si estendessero ancora alla coercizione di delitti di pena correzionale e di polizia commessi con piena deliberazione.

RILIEVI

Le disposizioni stabilite per la competenza dei Tribunali del Regno nella cognizione e repressione de' delitti di alto criminale commessi in estero Stato, sono indubitatamente suggerite dalla ragione e dalla universale giustizia, e perciò appunto non possono non comprendersi fra gli oggetti della criminale legislazione.

Il Legislatore il quale con l'apposita sanzione incute il terrore a chi fosse tentato di violare la Legge, deve prevenire il caso della seducente impunità per delitti commessi in estero Stato, e deve mantenere l'efficacia della pena con estenderla ancora ai medesimi delitti. Così viene sempre più a stabilirsi la massima che una pena moderata, quando sia certa ed inevitabile, ha più di energia che

la pena soverchiamente severa, accompagnata dall'incertezza.

Gli oggetti dell' autorità governativa non altri possono essere che quelli i quali più dalle misure politiche che dai rapporti invariabili di giustizia devono regolarsi. Così pel caso che in estero Stato si attentasse dal forestiero alla sicurezza ed al sovvertimento dell'ordine del Regno Italiano, le misure politiche potendo prevalere alle massime rigorose della giustizia, si è lasciato alla prudenza del Governo che ne' singoli casi determinasse, se debba aver luogo il giudizio. (V. tit. X, art. 118, §. 2).

Quanto ai delitti di pena correzionale e di polizia commessi in estero Stato, la Commissione, qualunque sia il loro carattere, non vi ha riscontrata quell' importanza che ne reclamasse egualmente la punizione, ed ha creduto che potesse bastare la competenza dell' azione civile per la riparazione del danno.

OSSERVAZIONI num. 27.

Si vorrebbe che istituito il processo, verificato il delitto in genere, aperta l'inquisizione avanti il termine della prescrizione, fosse questa inter-

L' Appello del Mella.

rotta, sebbene nessun atto percotesse direttamente un incolpato purchè gli atti intrapresi fossero diretti a scoprire il colpevole ancora ignoto.

Ed essendosi detto (art. 138 §. 3) *che la prescrizione estingue il delitto e non il delinquente, si conchiude che dev' essere punito in qualunque tempo sia scoperto.*

La Revisione in Milano.

Un triennio sembra troppo breve per la prescrizione di tutti i delitti correzionali.

Il Regio Procuratore dell' Alto Po.

Si osserva che dalla prescrizione che si accorda pei delitti di alto criminale potrebbe per avventura ritrarsi un indiretto vantaggio, qualora venisse dichiarato che la stessa venga interrotta, tuttavolta che dal delinquente sia commesso un nuovo delitto, cui parimente venga imposto dalla Legge la pena di alto criminale.

Il Regio Procuratore del Serio.

Si vorrebbe che al contumace ancora potesse giovare la prescrizione della pena, facendola scontare con un esilio più lungo in proporzione del tempo di condanna stabilito nella sentenza contumaciale.

RILIEVI

Per la prescrizione dei delitti la Commissione ebbe sott'occhio tre diversi sistemi di legislazione; l'uno cioè, che interrompe la prescrizione anche cogli atti della così detta inquisizione generale: l'altro che la interrompe cogli atti che direttamente per-

cuotono un incolpato: il terzo, che alla sola sentenza assegna l'interruzione della prescrizione. Parve alla Commissione che il secondo fosse agli altri preferibile, e che dalla stessa più esatta nozione della prescrizione fosse abbastanza giustificato. La prescrizione è uno stabilimento della Legge, in forza di cui non si procede contro una persona la quale non sia stata giudizialmente provocata entro un tempo determinato. Quest'idea di prescrizione è comune agli oggetti civili ed ai criminali. Esaminati poi que' motivi che hanno potuto determinare la saviezza de' Legislatori ad introdurre la prescrizione de' delitti, non si può a meno di non rilevare, che quanto è giusto di non aspettarsi la sentenza, perchè sia interrotta la prescrizione, è altrettanto giusto e conveniente all'oggetto della prescrizione medesima che i soli atti che direttamente percuotono un incolpato la interrompano.

Neppure dall' essersi detto che la prescrizione estingue il delitto si poteva conchiudere che il delinquente debba essere punito, in qualunque tempo sia scoperto. La prescrizione estingue il delitto, siccome un'azione punibile. Non può quindi estinguere il delitto, senza esimere il delinquente dalla pena. Queste idee sono correlative, e l'una corrisponde essenzialmente all'altra. Volersi adunque che la prescrizione estingua il delitto e non il delinquente, e che questi debba essere punito in qualunque tempo sia scoperto, è lo stesso che non ammettersi la prescrizione per

l'estinzione de' delitti ed escluderla da un sistema di criminale legislazione.

I delitti punibili con pene soltanto correzionali devono nella società riguardarsi come delitti leggieri, di cui lunga non può restare la memoria, e breve perciò dev'essere il termine per la prescrizione de' medesimi. Anche Leopoldo nel suo Codice per la Toscana, aveva per simili delitti stabilita un'eguale prescrizione, e quando la ragione che la giustifica può ripetersi da una qualità comune a tutti i delitti di pena correzionale, non vi può essere una causa speciale per cui debbasi fare un'eccezione riguardo ad alcuni delitti. Nel romano diritto il peculato, qualunque fosse il valore degli oggetti pubblici rubati, era prescritto nel quinquennio. Come adunque potrà riputarsi di troppo breve durata la prescrizione del furto semplice, il quale per il difetto delle qualità aggravanti non deve punirsi, che con pena correzionale? Essendosi per la prescrizione dei delitti di pene temporanee di alto criminale stabilito quel termine che fosse in proporzione alla durata della pena assegnata al delitto, e la massima delle pene correzionali non potendo eccedere il triennio, una ragione di analogia deve pure persuaderci, che per la prescrizione de' delitti leggieri si doveva stabilire il medesimo limite.

Anche la Commissione ebbe sott' occhio le teorie di qualche criminalista, e singolarmente del celebre Bexon, il quale vorrebbe che il nuovo

delitto interrompesse la prescrizione ancora pendente per l' altro anteriormente commesso. Essa però si era persuasa, che i motivi della prescrizione medesima dovessero lasciarvi luogo anche nella circostanza di delitto replicato. Tuttavia non è lontana dall' adottare, che quando il medesimo colpevole, pendente la prescrizione di delitto già da esso commesso, ne commetta un altro, la prescrizione s' intenda interrotta per gli effetti portati dagli art. 85 e seguenti sino al 91.

Per noi fu sacra la massima che la prescrizione dovesse soltanto estinguere il delitto e non la pena già dichiarata nella condanna del delinquente. L' inconvenieute fatale già conosciuto nella procedura degli Stati ex-veneti di far scontare la pena al contumace con un esilio più lungo, viene a favorire parzialmente la contumacia ch' è sempre odiosa in faccia della Legge, e porta l' assurda ipotesi che una pena qualunque sia scontabile col bando; tanto più che questo si è ritenuto nel Progetto siccome soltanto accessoria.

RILIEVI

ALLE

OSSERVAZIONI PARZIALI

OSSERVAZIONI all' art. 6.

Il Regio Procuratore dell' Alto Po.

Trova oscura l' enunciativa di quest' articolo, e crede che in luogo delle espressioni = e sia tale per sè stesso = *dovesse dirsi* = e questo sia tale per sè stesso =.

Il Regio Procuratore del Basso Po.

Dice che l' avvertenza metafisica di quest' articolo darà largo campo alle difese de' prevenuti per confondere la mente de' giudici.

RILIEVI

Si ommetta l' ultimo *sia* e l' articolo non presenta più alcuna oscurità.

La massima poi stabilita nell' articolo è di tutta giustizia, fondata nel diritto romano, insegnata dai migliori criminalisti, e praticamente conosciuta dai

Giudici; da que' Giudici che non sogliono lasciarsi imporre dalle metafisiche sottigliezze dei difensori.

OSSERVAZIONI all' art. 8.

Propone il dubbio, se solamente colposo, come atto di volontà indiretta sia un delitto, la di cui conseguenza era facilmente previsibile anche nelle circostanze di una libera ed intelligente volontà.

L' Appello degli Stati Veneti.

Ritrovando in astratto giusto che si debba punire la sola colpa grave, non crede però che siasi abbastanza provveduto alla privata sicurezza, discendendo alla specialità di quelle azioni, da cui ne può derivare l' omicidio e la grave lesione della persona.

Il Regio Procuratore dell' Alto Po.

RILIEVI

Il dubbio è sciolto colla distinzione espressa nello stesso articolo, ritenuta però la correzione da noi proposta nei Rilievi alle Osservazioni generali num. 23.

Del resto, essendo sempre eguale ed inconcusso il principio, non deve esso soffrire alterazione, quando venga applicato piuttosto ad una specie

di delitto che all' altra, nè vi può essere l' inconveniente temuto dal Regio Procuratore dell' Alto Po, tutta volta che in alcuni casi speciali l' avvenimento, quanto alla pena, è riputato doloso.

OSSERVAZIONI all' art. 9.

Il Regio Procuratore del Reno.

Parlando del §. 3, *vorrebbe che non fosse scusato il pazzo che negli atti antecedenti e immediatamente susseguenti il delitto, avesse dati segni chiari e provati di sanità di mente.*

L' Appello del Crostolo.

Riflette sul §. 8 *che trattandosi di un atto erroneo che abbia portata la conseguenza di qualche male, in vece di dire* = non si possa imputare l' atto al suo autore = *convenisse esprimere* = non si possa imputare l' atto a delitto del suo autore.

RILIEVI

La quistione è tutta di fatto. O l' azione fu commessa nell' accesso di pazzia, e allora non è imputabile; o fu commessa negl' intervalli di dominio della ragione, ed in tal caso è imputabile. Sarebbe pericoloso ed inconveniente che nel Codice si

stabilisse un canone per legare il giudice nella dichiarazione sul fatto, che dev' essere liberissima.

Le disposizioni subalterne all' articolo comprese nei relativi paragrafi, sono sempre rette dall'espressione usata nel § 1. È quindi chiaro che nell'ottavo paragrafo si considera l'errore intervenuto, come esclusivo dell' imputazione di un atto il quale presenta la trasgressione della Legge.

OSSERVAZIONI all' art. 10.

Il Regio Procuratore del Reno.

Non è persuaso della generalità della massima di quest' articolo, ed osserva che a questo proposito dice bene il diritto romano: Animus et propositum distinguunt delicta; — *e conchiuse bene la Legge* 25 *febbrajo all' art.* 18 *conforme alla Legge* Hadrianus Digest. ad leg. Cor. de Sicariis.

RILIEVI

Lo abbiam detto, e convien ripeterlo, che le azioni umane non possono egualmente considerarsi sotto i rapporti della morale, che sotto quelli della società. Sia pure che nella prima tutto debba

attribuirsi alla volontà, ma nella seconda non può non risguardarsi il fatto, per giudicarne in ragion composta di questo colla volontà del delinquente. Perchè una qualità di persona, di luogo ec. ec. sia considerata onde aggravar la pena al reo, vi debb' essere il concorso della volontà col fatto; quindi non sarà punito come parricida colui che uccide il padre, credendo di uccidere tutt' altra persona, ed egualmente non lo sarà quegli che uccide un estraneo, sebbene coll'orribile intenzione d'immergere il pugnale nel seno al proprio padre. Nel primo caso manca la volontà, estremo costitutivo per l' imputazione, e nel secondo manca, rapporto alla pretesa qualità, la violazione della Legge, altro non meno essenziale estremo.

Certo è che nei delitti di pena temporanea il Giudice debbe valutare per aumento, entro i limiti delle facoltà che gli son concesse, la circostanza di una più maligna intenzione, comunque disgiunta da materiale esecuzione; ma senza violare i fondamentali principj non poteva prescrivere il Codice che si punisse con pena distinta una qualità non verificata, che sarebbe rimasta nel solo pensiero del delinquente. La ricordata Legge poi ed altre simili che possono addursi, assegnano bensì uno dei principali caratteri per distinguere il delitto, ma non lo dichiarano esclusivo d' ogni altro.

OSSERVAZIONI all' art. 18.

Credono necessaria al §. 2 *un' espressa dichiarazione, se debba la condanna ritenersi eseguita in effigie per gli effetti voluti dal Codice Napoleone all' art.* 26.

L' Appello dell' Agogna, e suo Regio Procuratore.

Osserva che nel §. 1 *si è marcato il* nome *e non il* cognome, *come all' art.* 16, §. 3.

L' Appello del Crostolo.

RILIEVI

La condanna in effigie a cui si riferisce l'art. 26 del Codice Napoleone, è appunto quella prescritta in questo articolo al §. 1. La Commissione ha creduto di poter così adempiere alle intenzioni del Legislatore, senza esporsi al pericolo di rendere più derisoria che esemplare la pena di morte contro il contumace, prescrivendone la materiale esecuzione sopra di un fantoccio, od immagine qualsiasi del condannato.

Sebbene sotto l' espressione di *nome* debba in questi casi ritenersi compreso anche il *cognome*, tuttavia sarà bene di aggiunger quest' ultima parola, dappoichè fu usata insieme alla prima in altri luoghi del Progetto.

OSSERVAZIONI all'art. 21.

L'Appello dell'Agogna e suo Regio Procuratore.

Osservano che alla prigionia dovrebbe aggiungersi un segnale come un cerchio di ferro al braccio, od alla mano di chi vi fosse condannato, quando non si credesse di aggiungervi nessuna sorta di lavoro, mentre in caso diverso qualunque pena di alto criminale riescirebbe più lieve di quella della casa di correzione, ch'è pur casa di lavoro.

RILIEVI

Se venisse adottato il suggerimento sarebbe tolta la base su cui si è voluto appoggiare questa pena; alteratane la natura, ella si vedrebbe impropriamente applicata. (Veggansi i Rilievi alle osservazioni generali N.° 5.)

Siccome poi questa pena può essere portata nel limite fino agli anni cinque, e non discende mai sotto i due anni, deve considerarsi necessariamente più grave della casa di correzione, determinata tra i sei mesi e i tre anni, e dove il lavoro non è quello di un servo della pena, ma si adatta all'abilità e professione del condannato, per cui l'uomo che viveva di sue rendite e di esercizio più nobile che quello di un mestiere, non vi potrà essere obbligato.

OSSERVAZIONI all' art. 22.

Osserva ch'è ommesso il cognome.

L' Appello del Crostolo.

RILIEVI

Si conviene come nell' art. 18 §. 2.

OSSERVAZIONI all' art. 24.

Vorrebbe che non ostanti le espressioni di Funzionario od ufficiale pubblico qualunque *fosse espresso positivamente che l' interdizione debba sempre aver luogo anche per gli Avvocati, Patrocinatori e Notáj che siano condannati a pena di alto criminale, sebbene per delitti non relativi alla loro professione.*

La Revisione in Milano.

RILIEVI

Per la maggior precisione si conviene nella proposta aggiunta.

OSSERVAZIONI all' art. 25.

La Cassazione. *Vorrebbe che a scanso di oscurità o inesattezza si aggiungesse alla* pena *la qualità* temporanea.

RILIEVI

Essendo impossibile che possa applicarsi il bando al condannato alla pena di morte od ai ferri in vita, non vi è nè oscurità nè inesattezza per la rilevata omissione.

OSSERVAZIONI all'art. 29.

Il Regio Procuratore del Reno. *Vorrebbe che la* casa di detenzione *fosse anche di* lavoro volontario, *e che al detenuto qualsiasi non fosse somministrato dalla casa che* pane *ed* acqua; *e vorrebbe che il detenuto non oltrepassante gli anni quindici fosse ritenuto separatamente dagli altri, o consegnato ai parenti o a persone probe.*

RILIEVI

Il lavoro *volontario* non è escluso colla disposizione che toglie l'obbligo del lavoro. Tanto poi ciò che ha rapporto al lavoro volontario come le altre discipline saviamente suggerite non sono proprie di un Codice Penale, ma debbon far parte dei regolamenti sulle case e sui luoghi di condanna: se non che, inconveniente ci parrebbe e di pessimo esempio l'accordare pel minore di anni quindici un nuovo favore, oltre quello lasciato in facoltà del Giudice col §. 2. di quest'articolo.

OSSERVAZIONI all'art. 54.

La Revisione in Milano.

Trova esorbitante la pena della rimozione speciale dalla carica o dall'impiego aggiunta indistintamente alla pena correzionale, potendo questa aver luogo anche per leggerissimi delitti, come le ferite in rissa ec., i quali non diminuiscono l'opinion pubblica nella persona che li ha commessi.

Il Tribunale Speciale.

È dello stesso avviso, ed opina che si dovrebbe lasciar la facoltà al Giudice di poter aggiungere l'accennata pena da applicarsi in quei

soli casi ne' quali possa rendersi più conveniente una tale misura.

RILIEVI

Si conviene nella savia considerazione dei due Tribunali, e si adotterebbe quindi la riforma del Tribunale Speciale, colla eccezione però, che la rimozione dalla carica o dall' impiego debba sempre aggiungersi alla pena correzionale che sia stata inflitta per titolo di furto, falso o truffa.

OSSERVAZIONI all' art. 39.

L' Appello del Crostolo.

Osserva che potrebbe insorger dubbio, se il forestiero precettato di espulsione debba avere in sè copulativamente, ovvero soltanto alcune delle notate male qualità di vagabondo, ozioso ec.

RILIEVI

Quando il forestiero per essere o vagabondo od ozioso o privo di domicilio sia *sospetto malvivente* si verifica il caso dell' espulsione dal Regno per misura di polizia. Per quest' ultima qualità pertan-

to, ch'è il risultato di tutte o di alcuna delle altre, era unicamente necessaria la copulativa, la quale non essendo stata omessa, sembra che cessi il dubbio.

OSSERVAZIONI all'art. 52.

Vorrebbero che alla parola può *dovesse sostituirsi* deve, *essendo contraddicente in sè che la Legge lasci un arbitrio al Giudice quando vuole necessariamente l'aggiunta de' casi contemplati.*

L' Appello del Crostolo, e il Regio Procuratore dell' Alto Po:

RILIEVI

Il contesto della disposizione del §. 7 dimostra ad evidenza che per mero sbaglio di scritturazione si è detto *può* invece di *deve.*

OSSERVAZIONI all' art. 66.

Il Tribunale di Revisione in Milano, ed il Tribunale Speciale.

Vorrebbero che fosse tolta la parola nuovo, *onde chi ha sofferta la rimozione, possa essere riammesso anche all' impiego che dapprima copriva.*

RILIEVI

L' espressione di quest' articolo = il condannato può essere per altro riammesso a *nuovo* impiego = sembra a noi giusta ed ineccepibile. Essa non toglie che il condannato possa ancora riacquistare l' impiego dal quale era stato rimosso. Non avendo alcun limite la rimozione speciale dalla carica o dall' impiego, qualunque carica, qualunque impiego a cui venga in seguito riammesso il condannato, fosse pur quello dal quale fu specialmente rimosso, è sempre per il condannato una nuova carica ed un nuovo impiego.

OSSERVAZIONI all' art. 67.

Il Regio Procuratore dell' Alto Po.

Osserva che le espressioni — quando trattasi di espulso per misura di Polizia — *se non sono viziose, sembrano almeno inutili.*

RILIEVI

Siccome *l' espulsione dal Regno* giusta il disposto nell'articolo 59 ha luogo per una misura di polizia contro il forestiere sospetto malvivente, e può eziandio aggiungersi dal Giudice al forestiere condannato alla pena di detenzione di polizia; così, lungi dall'essere viziose od inutili, erano necessarie le espressioni *quando trattisi di espulso per misura di polizia;* perchè a questo caso si voleva applicabile la revoca di cui in quest'articolo, non già al caso di espulsione, come pena accessoria.

OSSERVAZIONI all' art. 71.

Trova che quest' articolo potrebbe richiedere qualche maggior chiarezza nelle parole. Il Tribunale di Cassazione.

RILIEVI

Quest'articolo, richiamando l'art. 59, non presenta alcuna oscurità all'occhio della Commissione. Si potrebbe rispondere, o veramente convenire in qualche riforma, se il Tribunale avesse indicato dove emerga la necessità di maggior chiarezza.

OSSERVAZIONI all'art. 75.

Il Tribunale speciale.

Crede necessario che in quest'articolo si faccia menzione di coloro che danno consiglio speciale, *come si è ritenuto all'art.* 161.

RILIEVI

Parve alla Commissione che nelle espressioni qui usate si comprendesse anche il *consiglio speciale*, quel solo, che la ragion criminale riconosce suscettibile d'imputabilità. Ulpiano così definisce il consiglio criminoso = *Consilium dare videtur qui persuadet, impellit, instruit consilio.*

OSSERVAZIONI all'art. 85.

Lo stesso.

Crede che il complice nei casi contemplati nel §. 2 *non debba essere punito come agente principale; e che debbano farsi le stesse distinzioni del* §. 1.

RILIEVI

La Commissione richiama i motivi in proposito dedotti nel Rapporto a pag. 182 e 183 Vol. I.

OSSERVAZIONI all' art. 88.

Crede che l'aumento di pena debba aver luogo fino al massimo limite dei venti anni. — Il Tribunale Speciale.

RILIEVI

Sembra inconveniente nel complesso delle altre disposizioni relative al concorso di più delitti, che il limite qui stabilito abbia a spingersi oltre il decennio.

OSSERVAZIONI all' art. 94.

In luogo di recidivo nei delitti, *vorrebbe si dicesse* = recidivo nell' eguale delitto. — Il Tribunale d' Appello d' Otona.

RILIEVI

Quest'articolo è subordinato e successivo all' articolo 92, dove vien chiamato *recidivo* colui che dopo aver espiata la pena, commette altro delitto *dello stesso genere*. Non occorre pertanto la suggerita correzione, essendo abbastanza chiaramente assegnata l'idea del *recidivo*, secondo i compilatori del Progetto.

OSSERVAZIONI all' art. 99.

Il Regio Procuratore presso l'Appello del Reno.

Dice che la simulazione del nome o degli ordini del Magistrato, in luogo di essere una semplice circostanza aggravante, è un delitto di falso, di concussione.

RILIEVI

Col simulato nome d' un magistrato qualunque o con simulati ordini del medesimo, si può attentare alla libertà, all'onore, alla vita o alla proprietà altrui. Il delitto sta nella violazione di taluno di questi diritti, e la simulazione non è che un mezzo per consumare il delitto medesimo. Sic-

come però questo mezzo, che rende più facile il delitto e con cui si abusa d'uno de' più sacri vincoli della società, qualifica il delitto medesimo, voleva quindi specialmente considerarsi per un aumento di pena. Ma riguardandolo per un delitto in sè stesso, si verrebbe di un delitto a farne due. Si confonderebbe impropriamente il fine col mezzo, assegnando loro lo stesso carattere.

OSSERVAZIONI agli art. 104 *e* 105.

Trova incominciato troppo tardi l'alleviamento nella pena accordato alla vecchiaja; e però vorrebbe che per l'uomo avesse luogo agli anni sessantacinque, e per la donna ai sessanta.

Il Tribunale Speciale.

Vorrebbe specificato se il favore debba essere esteso anche a chi, condannato prima dell'età qui prescritta, giunga all' età medesima nel luogo della pena.

Il Regio Procuratore del Reno.

RILIEVI

Ci parve di far abbastanza, accordando qui alla vecchiaja un favore dapprima sconosciuto nelle Legislazioni e nelle consuetudini criminali. Di buon

grado però si converrebbe dal canto nostro nel filantropico suggerimento.

Il detto art. 105 ha già per sè stesso letteralmente corrisposto al desiderio del Regio Procuratore presso l'Appello del Reno.

OSSERVAZIONI all'art. 107.

Il Regio Procuratore presso l'Appello del Reno.

Vorrebbe alla berlina sostituita l'esposizione del cartello, e la diffusione colle stampe.

RILIEVI

Non ha qui avvertito il Regio Procuratore opinante, che le pene o principali od accessorie vanno esclusivamente applicate ai delitti, cui per l'intrinseca ed estrinseca qualità loro si convengono; e che altrimenti facendo, il principale oggetto di un buon Codice Penale sarebbe mancato. Se la esposizione del cartello fosse in un caso solo per circostanze estranee al delitto e meramente personali, sostituita alla berlina, verrebbe quella posta dal Legislatore in contatto con questa, ed in certo modo assimilata: allora in tutti gli altri casi la esposizione del cartello produrrebbe effetti più gravi di quelli dal Legislatore voluti, e alterata

sarebbe la proporzione delle pene. Quanto poi alla diffusione del giudicato colle stampe, non faceva d' uopo d' indicarla, perchè ella è sempre in facoltà della Corte che pronuncia la sentenza.

OSSERVAZIONI all' art. 113.

Dice che nel §. 2 *di quest' articolo non sembra spiegato, come lo è nell' articolo seguente, se la pena debba durar tanto da consumar il restante della prima condanna, e l' altra meritata pel nuovo delitto.*

L' Appello in Forlì.

RILIEVI

Il §. 2. essendo subordinato al primo che lo regge, sembra detto chiaramente, che anche per questo caso il condannato deve oltre la nuova pena espiar tutta quella portata dalla prima condanna.

OSSERVAZIONI all' art. 127.

Il Regio Procuratore presso l'Appello del Reno.

Dice esser giusto che tra gli effetti delle pene afflittive ed infamanti si annoveri lo stato d' interdetto giudiziario, e quindi domanda: 1.° *Se questa interdizione debba dichiararsi dal Giudice ad istanza dei parenti del condannato, o* ex officio: 2.° *Se dal Giudice civile o criminale:* 3.° *Se, e come possa al condannato applicarsi l' art.* 510 *del Codice Civile, atteso che l' interdetto di questa qualità meno sentirebbe l' influenza morale della sua pena tendente a correggerlo, ove i soccorsi della sua famiglia potessero fargli dimenticare i disagi della sua pena, od anche il mettessero in situazione di accumular danaro per corrompere i custodi, onde sfuggire dalla casa di condanna.*

RILIEVI

Il soggetto di questa osservazione è tutto proprio del metodo di procedura, o dei regolamenti interni da prescriversi ai Giudici. Siccome effetto della sola condanna a pena afflittiva ed infamante, doveva l' interdetto espressamente dichiararsi nel Codice; ma fuor di sua sede sarebbe stato qui aggiunto il restante, che si risolve in mera esecuzione.

OSSERVAZIONI all' art. 132.

Vorrebbe che l'espressione troppo generica = l'incolpato assolto = *fosse cambiata in quella* = l'incolpato che ha pienamente giustificato la propria innocenza. — Il Regio Procuratore dell' Alto Po.

RILIEVI

Quando in quest'articolo si suppone un calunniatore, o almeno qualunque, per la cui colpa sia all'accusato derivato il danno; quando nell'articolo seguente si suppone il pregiudizio derivato all'innocente, egli è manifesto ch' ei si suppone assolto per la provata e riconosciuta innocenza.

OSSERVAZIONI all' art. 133.

Trova giusto che l'assolto nel caso dell' art. 132 *debba ripetere il danno dalla cassa pubblica di riparazione, ma non altrettanto giusto lo trova nel secondo caso qui espresso.* — Il Regio Procuratore dell' Alto Po.

Non vorrebbe che la cassa di riparazione dovesse favorire anche colui che per omicidio o — Il Regio Procuratore del Serio.

ferita commessi ad incolpata difesa, ottenga la sua assoluzione.

RILIEVI

L' osservazione del Regio Procuratore presso l'Appello dell' Alto Po farebbe torto all' umanità ed alla generosità del Governo.

Quando avviene l'omicidio per incolpata difesa, l'innocenza risulta dal fatto che non ha il carattere di delitto. Ma siccome l'omicidio è quell' azione che per la sua apparenza deve eccitare il Giudice all' istituzione del giudizio; così l'assoluzione ottenuta per il titolo indicato non può giammai supporre in altri la calunnia, il dolo o la colpa. L'articolo suppone necessariamente l'imputazione di un vero delitto ad uno, il quale abbia quell'innocenza, che unicamente deriva dal non essere autore, o dal non avere avuto parte nel delitto imputatogli. Non regge quindi in alcun modo il dubbio manifestato dal Regio Procuratore del Serio.

OSSERVAZIONI all' art. 139.

Il Regio Procuratore dell'Alto Po.

Stanti le prescrizioni dell' art. 18, *crede che ad evitare ogni sospetto di contraddizione, possa*

aggiungersi a questo articolo = salvo il disposto all' art. 18.

La Revisione in Milano.

Osserva che se la disposizione di questo articolo e del precedente si riferisce alla morte naturale del reo, sarebbe in contraddizione col §. 1 *dell' art.* 18, *dove si stabilisce un modo nell' esecuzione della pena di morte per chi muoja anche naturalmente dopo la condanna, e se si è inteso per* morte *l' esecuzione della sentenza portante una tale pena, parrebbe che convenisse una spiegazione per togliere l' apparente contrasto col detto articolo* 18.

RILIEVI

Per maggior precisione si conviene di aggiungere in fine dell' articolo « salvo il disposto dall' art. 18 §. 1. »

OSSERVAZIONI all' art. 140.

Il Regio Procuratore del Reno.

Amerebbe che fosse dichiarata esercibile l' azione civile per tutto il tempo fissato dal Codice Civile al titolo delle Prescrizioni.

RILIEVI

L'oggetto essendo meramente civile, non poteva comprendersi nel Codice Penale la proposta disposizione.

OSSERVAZIONI all'art. 141.

Il Regio Procuratore del Reno.

Vorrebbe che l'esecuzione non si prescrivesse se non se col tempo, con cui si prescrivono nel Codice Civile le azioni ipotecarie più privilegiate.

RILIEVI

Ha luogo l'eguale risposta.

OSSERVAZIONI all'art. 152.

Il Regio Procuratore del Reno.

Osserva che l'eccezione qui scritta andrebbe indirettamente a togliere le sue attribuzioni al

Poter Giudiziario, e si metterebbe in qualche opposizione allo spirito dell'art. 8 *del terzo Statuto Costituzionale, ove sembra supporsi emanata la sentenza condannatoria, dietro la quale il Consiglio privato ivi nominato dà il suo avviso a S. M. per la grazia, o per la rejezione della supplica; avviso che non può dare, senza che una sentenza non sia la base regolatrice della consultiva deliberazione del Consiglio privato. Ometterebbe pertanto le parole* = a meno che ec. *sino al fine, anche perchè non incoraggiscano i mali intenzionati col ricorso al Trono pendenti le procedure giudiziarie, pretendendo di sospenderle in pendenza del ricorso stesso. Che se per altri fini si voglia sostenere intatto l'articolo, amerebbe il Regio Procuratore che fosse ulteriormente dichiarato che la supplica al Trono non sospende il corso alle procedure criminali, massime all'effetto di assicurare le prove dei delitti, onde trascurate non periscano.*

RILIEVI

Potrebbe avvenire che prima d' intraprendersi l'inquisizione speciale, od anche durante la medesima, si richiedesse da taluno la grazia. Parve che anche in questo caso il sommo Imperante dovesse avere la facoltà di accordarla immantinente; tanto più se il pubblico interesse o la ragion di

stato suggerissero in alcuni delitti che sopita fin dal suo nascere fosse la procedura. D'altra parte poi l'impunità che si confonde nella grazia, impunità della quale non abbiamo espressamente parlato, come dai motivi del Rapporto (pag. 207 sino a 210 Vol. I.) e che in qualche particolar circostanza deve pur essere accordata, l'impunità, dicesi, non può implorarsi che avanti o nel corso della procedura: essa pertanto non avrebbe mai potuto aver luogo.

Cotali ipotesi che non dovevano trascurarsi, c' indussero a soggiungere la motivata eccezione. Malgrado poi di essa non si crede necessaria la suggerita dichiarazione, imperocchè la facoltà nel Sovrano di conceder la grazia a colui che la implora, anche antecedentemente alla condanna, non altera, nè può in guisa alcuna alterare il corso ordinario della procedura, senza uno speciale rescritto del Sovrano medesimo. Sarà opportuno altresì nell'argomento di non perder di vista, che avendo il Sovrano manifestato nel terzo Statuto costituzionale la sola forma, colla quale intende di usare di questo prezioso diritto, la Commissione credette di non tracciarvi altri limiti nell'esercizio, che quelli che la stretta giustizia poteva richiedere.

OSSERVAZIONI all' art. 154.

Vorrebbe che il rescritto di grazia lasciasse luogo anche alla riparazione dell' ingiuria.

L' Appello del Crostolo.

RILIEVI

Si è creduto che la parola *danno* indicasse tutto ciò che può essere riparabile coll'azion civile. Ad ogni modo per togliere l'equivoco, si conviene di riformare l'articolo colle seguenti espressioni = In qualunque caso il rescritto di grazia lascia intatta l' azione civile per la reintegrazione dovuta all' offeso in conseguenza del commesso delitto =

OSSERVAZIONI all' art. 156.

Vorrebbe che fossero definiti gli estremi costituenti rispettivamente la cospirazione, macchinazione, fazione o congiura.

Il Regio Procuratore in Forlì.

RILIEVI

Queste parole esprimono abbastanza per sè medesime. Voler definirle sarebbe pericoloso. Niente

di più facile in cosa di tanta gravità e delicatezza che di restringere o di ampliar troppo.

OSSERVAZIONI all'art. 158.

Le due Revisioni. *Trovano troppo mite la pena prescritta nel* §. 1.

L'Appello d'Olona e il suo Regio Procuratore. *Trovano troppo mite la pena per chi prevedendo un effetto probabile, omette la denunzia, e troppo grave contro chi fosse nella persuasione che il delitto non potesse aver effetto.*

La Revisione in Bologna, ed il Regio Procoratore dell' Alto Po. *Vorrebbero quanto al* §. 2 *che per facilitare le denunzie fosse diminuita la pena del reo parente, quando i congiunti fossero stati i denunziatori.*

Il Regio Procuratore del Reno. *Non vorrebbe affatto esenti da pena le persone contemplate nel* §. 2.

RILIEVI

Le espressioni dell'articolo chiaramente indicano, che la pena prescritta colpisce chi, fuori d'ogni complicità, reso fortuitamente informato dell'esistenza di una fazione o congiura, non la denunzia indilatamente. Cotal reticenza, che il Progetto del Codice Penale francese punisce colla

semplice detenzione da un mese a due anni, e con multa da 51 franchi a 1000, e che Filangeri ed altri rispettabili scrittori vorrebbero affatto impunita, parve abbastanza gastigata colla prigionìa, con la reclusione cioè in un castello od in una fortezza da due a cinque anni; nel quale spazio sembrano contemplati i diversi gradi di gravezza in questa delittuosa omissione verificabili, senza cadere nell' inconveniente di un eccessivo arbitrio al Giudice, cui condurrebbe l' osservazione del Tribunale d'Appello d' Olona.

La condizione apposta nel § 2 che non si potesse denunziare il delitto senza esporre il congiunto alla punizione, garantisce la piena giustizia dell' impunità qui sanzionata. Quindi non si può convenire col Regio Procuratore presso l' Appello del Reno per l' inflizione di una pena qualunque, sebben tenue.

Non troviamo pure di poter convenire col suggerimento del Tribunale di Revisione in Bologna e del Regio Procuratore presso l'Appello dell'Alto Po; perchè ripugna coi sagri principj della giustizia e della umanità che le leggi civili offrano un allettamento a conculcare i sentimenti della natura, quantunque per modo indiretto, e colla fallace apparenza di un riguardo ai sentimenti medesimi. La transazione che qui farebbe la Legge, è sembrata vergognosa.

OSSERVAZIONI all'art. 159.

Il Tribunale di Cassazione.

Ritiene tutto proprio dell'autorità del Governo e delle superiori sue viste politiche il disposto nel §. 2 di quest'articolo, e che pel diritto di retorsione potrebbe anche riescir funesto alla moltitudine dei forestieri impiegati nelle nostre armate.

RILIEVI

La presente disposizione è fondata nell' art. 21 del Codice Napoleone, dove mentre si determinano gli effetti civili in odio di colui che senza autorizzazione del Governo prende servizio presso di estera Potenza, si dichiarano salve le pene stabilite dalle Leggi criminali per quelli che portano le armi contra la patria. (Veggasi nel resto il Rapporto a pag. 222 Vol. I.).

OSSERVAZIONI all'art. 162.

La Revisione in Bologna.

Non vorrebbe che fosse mai permessa l'escita dal Regno alle persone in quest'articolo contemplate.

Trovano troppo mite la pena.

Il Tribunale Speciale, gli Appelli del Crostolo, d'Olona e del Reno, ed i Regj Procuratori d'Olona, del Reno e del Rubicone in Forlì.

Inoltre non trova contemplato il caso che il delitto sia commesso da un non impiegato, per il quale vorrebbe un' apposita pena, ma inferiore.

L' Appello del Reno.

Trova pure troppo mite la pena di semplice prigionìa; e quella del bando, oltre l' essere ingiusta pei Nazionali, potrebbe, anche in di lui senso, risultare talora pericolosa allo Stato.

Il Regio Procuratore presso la Revisione in Milano

RILIEVI

Per la essenzialissima circostanza, che la violazione del segreto sarebbe fatta in tempo di pace e fuori dei casi di macchinazione, congiura, ec. ec., per cui avrebbe luogo la pena di morte specialmente esemplare, crede la Commissione che non sia troppo mite la pena qui espressa.

Soddisfacendo all' osservazione parziale dell' Appello del Reno, si riflette che colla comunicazione in tempo di pace, se pure non sia ipotetica, l'estraneo, cioè colui che non è depositario de' piani o segreti, propriamente non delinque. Il delitto potrebbe, quanto a lui, verificarsi soltanto colla comunicazione in tempo di guerra; delitto punibile allora di morte, come nel precedente art. 161.

E quanto al rilievo sulla pena addizionale, ci basterà di far rimarcare, che sebbene d' ordinario non possa convenire il bando per le ragioni opportunamente addotte, non è difficile però che si presenti una specie nella quale sia acconciamente applicato. La sola facoltà pertanto accordata al Giudice di aggiungerlo, provveder dovrebbe alla diversità dei casi.

OSSERVAZIONI all' art. 163.

Il Tribunale Speciale.

Vorrebbe contemplato il caso di eccitata sedizione mediante allocuzione al popolo. Vorrebbe altresì regolata diversamente la dizione dell' articolo, ritenendo che nel modo in cui sta espresso, sembra che faccia cadere sotto la pena di morte l' autore o promulgatore *di qualunque stampa o scritto, sebbene non tendente a sovvertire l' ordine sociale; pei quali casi si vorrebbe un articolo apposito con pene proporzionate.*

L'Appello d' Olona e suo Regio Procuratore.

Vorrebbero pure una diversa pena in ragione del danno avvenuto dietro la promulgazione.

Il Regio Procuratore presso la Revisione in Milano.

Alla parola tumulto *in questo caso aggiungerebbe* grave.

L' Appello dell' Agogna, e suo Regio Procuratore, e l' Appello del Crostolo.

Trovano troppo mite la pena proposta nel §. 2 *di quest' articolo.*

RILIEVI

Si conviene della opportunità di contemplare anche il caso di eccitata sedizione, mediante allocuzione al popolo. La pena di morte poi è prescritta contra colui, che deliberatamente volle la sedizione, il tumulto, e quando l'effetto abbia corrisposto alla malvagia sua intenzione. Per questo caso, indipendentemente dall'oggetto della sedizione e del tumulto, si potrebbe sostenere la giustizia della pena di morte contra l'autor principale. Tuttavia, per quella giusta e proporzionata moderazione penale, che ha servito di base al Progetto, e che viene acconciamente ricordata dal Tribunale Speciale, si potrebbe riformar l'articolo in maniera che l'autore della sedizione e del tumulto fosse punito di morte come nell'art. 156, laddove la sedizione o il tumulto fossero diretti al sovvertimento dello Stato; e fosse all'incontro considerato soltanto come agente principale nel delitto di violenza pubblica, e punito colle distinzioni ed a seconda delle qualità espresse nella sez. III. di questo titolo I, parte II, se la sedizione e il tumulto fossero promossi da differente causa, e non avessero per iscopo il sovvertimento dello Stato, come al citato art. 156.

Quanto all'asserita mitezza della pena pel caso figurato nel § 2 di quest'articolo, ci riportiamo ai Rilievi alle osservazioni generali n.° 14.

OSSERVAZIONI all' art. 164.

Gli Appelli del Crostolo, dell'Agogna e d' Olona, il Regio Procuratore presso la Revisione in Bologna, e i Regi Procuratori dell' Agogna, d' Olona, del Reno e del Rubicone in Forlì.

Trovano troppo mite la pena prescritta in quest' articolo. L' Appello d' Olona vorrebbe altresì che si astenesse dal detaglio usato in tutta questa sezione. Il R. Procuratore presso la Revisione in Bologna osserva poi che un delitto poco dissimile contro il privato è punito nell' art. 483 *con pena di alto criminale.*

RILIEVI

Quando dicesi *offeso il rispetto dovuto al Sovrano*, non si parla di contumelie ed ingiurie, le quali presenterebbero nella stampa e nello scritto i caratteri contemplati nell'articolo 163; e parimente *l' ingiuriosa detrazione contra la condotta e le operazioni* del Governo si considera isolatamente da quella specialità, che attentando al sovvertimento dell'ordine sociale, offre a punirsi un titolo assai grave, quello nel ricordato articolo espresso. Noi di conseguenza non riputeremmo necessario il proposto aumento di pena per questo delitto, considerato ne' suoi stretti limiti di gravezza che dalle usate espressioni gli vengono assegnati, e ci riportiamo a quanto più estesamente si è ragionato su questo delicato argomento nel Rapporto (pag. 218, sino a 221 Vol. I.)

Inviteremo però il Regio Procuratore presso il Tribunale di Revisione in Bologna a voler far uso della sua penetrazione per rilevare la somma differenza che passa tra la stampa e lo scritto contemplati in quest'articolo, e il *libello famoso* di cui nell'articolo 485; libello famoso, che dove si potesse supporre diretto contro il Sovrano, costituirebbe il gravissimo delitto punito di morte nel tante volte rammentato articolo 163. Non regge quindi l'assurdo ed odioso contrasto, che piacque di rilevare all'anzidetto Regio Procuratore.

OSSERVAZIONI all'art. 167.

Trovano troppo mite la pena.

Il Tribunale di Cassazione, il Tribunale Speciale, l'Appello d'Olona e il Regio Procuratore in Forlì.

Trova sproporzionata la pena fra quello che dà ricetto, e quello che coopera alla diserzione. Vorrebbe poi che fosse ripetuta la sanzione del §. 2, art. 158.

Il Tribunale di Revisione in Bologna.

RILIEVI

Ci persuadono le osservazioni a quest'articolo, e vorremmo ch'ei fosse riformato in modo da colpi-

re colla casa di forza in primo grado chi dà ricetto a un disertore, o altrimenti coopera alla di lui evasione in tempo di guerra, riservata la casa di correzione contro i soli colpevoli, che abbiano col disertore parentela od affinità ne' casi espressi al § 2 dell'articolo 158; e da colpire colla detenzione maggiore di tre mesi colui che il delitto ha commesso in tempo di pace, ridotta la detenzione per le indicate persone parenti od affini entro lo spazio maggiore di quindici giorni e non eccedente i tre mesi.

OSSERVAZIONI agli art. 168, 169.

La Revisione in Milano, il Tribunale Speciale e l'Appello del Reno.

Vorrebbero colpito di morte *anche l'incendiario di qualunque luogo abitato, sebben fuori dei recinti* o *dei sobborghi delle Città, o dei Comuni.*

RILIEVI

Non si riconosce adottabile la proposta ampliazione; per essa sarebbe tolta quell'esatta gradazione di pena, in forza di cui la specie più grave nella malignità del delinquente o nell'avvenuto o contingibile danno della società, si volle per qualche modo nel Progetto viemmaggiormente punire

della specie, sebbene in brevissima distanza, inferiore. Nel solo caso di morte derivata da incendio doloso si trovò che doveva procedersi alla pena di morte, senza distinzione da uno ad altro dei luoghi incendiati.

OSSERVAZIONI agli art. 170, 171, 172 e 173.

Tutte queste gradazioni o diminuzioni di pene in ragione di entità di cosa e di luogo, sembra che non soddisfacciano a tutta la giustizia secondo il valore delle diverse circostanze, le quali possono sembrare più valutabili, quando appunto sono meno apparenti.

Il Regio Procuratore del Basso Po.

Vorrebbe stabilita la pena di morte *anche in questo articolo; quantunque per l'incendio non sia perita alcuna persona.*

L'Appello del Reno.

Vorrebbero aumentate le pene.

Lo stesso e suo Regio Procuratore.

Obbietta una mancanza di precisione nell'applicare la pena dell'attentato agl'incendj leggieri che presentino l'attentato di un incendio maggiore.

L'Appello d'Olona.

RILIEVI

Dovendosi indipendentemente dal caso di morte derivata da incendio, riguardare sommamente distinti nell'intrinseca e nell'estrinseca gravezza gl'incendj commessi alle campagne fuor de'luoghi abitati, e desumendosi in principal modo questa gravezza dal valor del danno recato, sembrano opportune e conducenti alla maggiore esattezza le gradazioni in quest' articolo contemplate.

Ma siccome le gradazioni predette si appoggiavano alla differenza della gravità estrinseca ed intrinseca, era perciò consentaneo ai più conosciuti principj ed alle generali disposizioni, che non il danno avvenuto si fosse sempre considerato, ma quello che poteva avvenire ed a cui si scorgesse diretto l'attentato del delinquente. Un caso semplice mostrerà che non vi è altrimenti nell' articolo l' obbiettata mancanza di precisione. Supponiamo appiccato dolosamente il fuoco ad un ammasso di fieno esistente in campagna, di cui però ne abbruciasse poca parte per la felice combinazione dell' estinzione dell' incendio. In cotal specie la pena da applicarsi si doveva desumere dalla somma cui ammontava il valore della totalità del fieno, e non da quella del valore della sola parte del fieno abbruciato. Il citato principio si applichi ai molti altri somiglianti casi che possono figurarsi.

OSSERVAZIONI all'art. 174.

Vorrebbero contemplato anche colui che senza procurare la morte *ha cagionato ferita od offesa.*

L' Appello dell' Agogna e suo Regio Procuratore.

RILIEVI

Se oltre il caso della morte cagionata coll' incendio si avesse voluto preveder anche quello della offesa nella persona, era mestieri di enumerare tante specie e distinguere tante pene, quanti sono i gradi dell'offesa medesima. Ora questa minuta divisione, viziosa per sè stessa, parve altresì inconveniente sul riflesso che l'offesa personale è un accessorio al titolo d' incendio in sè gravissimo e considerato sotto il rapporto del pericolo a cui espone una parte della società.

Che se l' incendio si fosse effettuato al preciso scopo di offendere la persona, la quale per cause indipendenti dalla volontà del reo non fosse perita, vi sarebbe allora bensì l' attentato di omicidio per incendio, ma non per ciò dovrebbe sotto questo aspetto considerarsi per la pena; a meno che l'incendio nella sua specie non fosse per sè medesimo punito in grado inferiore all' attentato omicidio mediante incendio.

Se poi fuori della precisa e diretta intenzione del reo ne fosse dall'incendio derivata offesa personale, e l'incendio per sè medesimo importasse pena soltanto temporanea, in tal caso l'intervenuta offesa debbe valutarsi dal Giudice come circostanza d'aumento entro i limiti del grado della pena medesima, giusta il canone stabilito nel § 4 dell'art. 97.

OSSERVAZIONI all'art. 175.

L'Appello dell'Agogna e suo Regio Procuratore.

Vorrebbero che la pena prescritta nel § 2 *fosse maggiore, onde non fosse eguale a quella prescritta nel susseguente articolo, come non è eguale il delitto.*

Il Regio Procuratore del Basso Po.

Trova troppo mite la pena, osservando che l'incendiario di un casolajo di canne non porterà il danno di lire 100, *ma priverà di ricovero un infelice colla di lui famiglia.*

RILIEVI

È giusto il proposto aumento della pena prescritta nel § 2 di quest'articolo, onde stabilire la dovuta gradazione con la pena assegnata nel successivo articolo. Dovrebbe pertanto adottarsi la so-

la detenzione non minore di giorni quindici, e non eccedente il mese.

OSSERVAZIONI all' art. 179.

Osserva che potrebbe essere talvolta eccessiva la pena prescritta al § 3 di questo articolo, e che sarebbe bene di precisare la qualità del fiume, onde non fosse applicata la Legge pei canali di semplice irrigazione.

Il Tribunale di Cassazione.

Vorrebbero che fosse contemplato anche colui che non procura la morte, ma per cui resta alcuno ferito od offeso.

L' Appello dell' Agogna e suo Regio Procuratore.

Trovano troppo aspra la pena di morte, quando non siasi potuto prevedere la morte altrui pel rovesciamento delle dighe.

L'Appello d'Oloona e suo Regio Procuratore.

RILIEVI

Questo è delitto de' più gravi per le fatali ed irreparabili conseguenze che ne possono derivare. Non è dunque tanto il danno avvenuto come quello che poteva avvenire che deve andar considerato.

Nel caso però d' inondazione senza grave pericolo, e che non abbia prodotto morte, sembra a

noi pure eccessiva la pena proposta, qualunque sia stato il danno: anzi saremmo ora d'avviso che non si dovesse a cagion d'esso distinguere la pena. Si progetta pertanto da noi che l'inondazione senza grave pericolo e da cui non sia derivata la morte di alcuno, venga indistintamente punita coi ferri in quarto od anche in terzo grado.

Pare poi sufficiente ed esatta la dizione di *fiume o torrente*. Si correrebbe rischio di dir troppo, se si volesse discendere ad altre speciali indicazioni.

E riguardo al caso di offesa personale cagionata coll'inondazione, rimandiamo gli opinanti ai rilievi sull'osservazione all'art. 174.

OSSERVAZIONI all'art. 181.

Gli Appelli del Reno e dell'Alto Po.

Vorrebbero aggiunta all'espressione, con arma qualunque, *altresì*, o con bastone.

Il detto Appello del Reno.

Vorrebbe aggiunto altresì, o con istromento qualunque.

Il detto Appello dell'Alto Po.

Aggiunge che non è contemplato il caso in cui la praticata violenza restasse senza effetto, e non riescisse la liberazione di alcuno dei detenuti, potendosi ciò considerare per un delitto mancato, anzichè un semplice attentato, massi-

me per le vie di fatto, e per le violenze praticate.

RILIEVI

Se i bastoni siano semplici legni non forniti in foggia alcuna di ferro, e di una grossezza e forma da non poter facilmente recar grave offesa ed incuter terrore, non potrebbero a ragione considerarsi quali armi per gli oggetti penali; e se abbiano alcuna di cotali qualità, debbono allora, per lo spirito della Legge ed anche pel solo criterio morale, riputarsi dal Giudice compresi sotto la denominazione di *armi*. Questo è il motivo pel quale non si parlò qui di bastone espressamente.

All' opposizione sul silenzio della pena pel caso in cui la praticata violenza restasse senza effetto, rispondono le disposizioni generali sull' attentato che in cotali specie potrà dal Giudice punirsi nei maggiori limiti dell' accordata facoltà.

OSSERVAZIONI all' art. 182.

Per analogìa all' art. 158, § 2 *vorrebbero diminuita a favore de' parenti la prescritta pena.*

L'Appello d'Olona e suo Regio Procuratore.

Il Regio Procuratore in Forlì.

Non gli parrebbe inopportuna la gradazione della pena tra chi sottrae un imputato di leggier delitto, e chi libera un delinquente d' alto criminale.

RILIEVI

Il Legislatore, che rispettando l' impero delle Leggi della natura, vi assoggetta in qualche modo e tenta di combinar con esse le istituzioni civili, riconosce giusto di rattemprare il rigor delle Leggi penali in favore di chi è stato spinto al delitto da un sentimento naturale, che isolatamente considerato, non che degno di perdono, lo sarebbe anzi di lode. Ma d'altra parte al savio ed avveduto Legislatore non isfugge la necessità di opporre l'argine della pena senza riguardi, laddove più facile e più orgogliosa si manifesta la corrente del delitto.

Questi due principj diversi, che in una buona legislazione vogliono pur essere possibilmente associati, persuasero la Commissione a distinguere essenzialmente due casi; l'uno del favore prestato al parente od affine dopo che questi ha commesso il delitto, e che non fu raggiunto dal braccio della giustizia; l'altro del delitto che si commetta per sottrarre dall' impero delle Leggi e dalla pubblica forza il parente od affine. Nel primo, la Legge di natura chiedeva favore senza soverchia offesa alla Legge civile; vi si opponeva nel secondo

l'interesse della società, gravemente cimentato, allora quando minor obice si voglia opporre laddove maggiore è la spinta al delitto. Queste considerazioni ci hanno mossi a non diminuir punto la pena alle nominate persone pel delitto espresso in quest'articolo e per altri simili, de'quali si parla nel titolo dei delitti *contra la giustizia pubblica.*

Si risponde al Regio Procuratore presso la Sezione d'Appello in Forlì, che la esimizione di un arrestato deve considerarsi come delitto contra la giustizia pubblica, la cui gravezza è indipendente dalla qualità dell'imputazione che gravita sull'arrestato medesimo; fosse pur egli innocente, sussisterebbe ciò nulla meno il delitto nella sua medesima essenza. Gioverà poi l'avvertire che non rare volte potendo quegli che cerca di sottrarre un arrestato, ignorare la pena, ed ignorare di conseguenza la vera natura del delitto, che forma il soggetto dell'imputazione, si verrebbe a stabilire una distinzione per molti casi assurda o del tutto illusoria.

OSSERVAZIONI all'art. 183.

Vorrebbe una più ampia gradazione di pena, ritenuta la somma diversità dei casi che cado- Il Tribunale Speciale.

no sotto questo articolo. Propone l'esempio dello scioglimento d'un Collegio Elettorale, o di una Municipalità, considerando anche la differenza delle circostanze rapporto al più esteso, o più ristretto numero di popolazione.

Il Regio Procuratore in Forlì.

Non gli pare coadequata la pena stabilita in questo articolo, massime paragonandola con quella stabilita all'art. 182, ove si tratta di cosa di minore importanza.

Il Tribunale d'Appello d'Olona.

Vorrebbe una variazione di pena in quest'articolo, mentre la violazione pubblica comprende diverse rappresentanze, e diversi oggetti più o meno importanti.

RILIEVI

Le osservazioni fatte non muovono abbastanza per dover recedere dall'articolo.

Qualunque sia il Corpo di pubblica rappresentanza, esso dev' essere egualmente in pregio. Le magistrature sono altrettante braccia del sommo Imperante, con cui egli amministra la cosa pubblica, e tutte meritan quindi egual protezione dalla Legge. Che se da un canto vogliasi per l'oggetto della pena ravvisare una intrinseca maggior gravezza nella violenza usata ad un Corpo di rappresentanza pubblica più elevato per rango e per la qualità delle sue funzioni, si dovrà dall'altro riconoscere per necessità d'aumento di pena ne'casi di violenza a Corpi di rappresentanza inferiori, il riflesso

della molto maggiore facilità di attentare contro di questi, che non sono, come gli altri, cinti di splendore e dignità che concilia il rispetto, e tutelati dalla pubblica forza che rende ben malagevole e quasi ipotetica la manifestazione di cotali criminosi disegni.

Non vi ha dunque, a parer nostro, una ragion bastevole per distinguere essenzialmente nel grado della pena i diversi casi cadenti sotto questo articolo. La supposizione poi che la violenza pubblica fosse diretta a sciogliere un Collegio Elettorale, od altro Corpo di tal natura, come il Consiglio di Stato ec. ec. sarebbe difficilmente separabile dall'idea di una macchinazione o fazione, di un delitto cioè punibile coll' ultimo supplicio, giusta l' art. 156.

Sulla osservazione del Regio Procuratore presso l' Appello in Forlì rileviamo, che se qualche minore importanza presenta per avventura la violenza pubblica contemplata nell' art. 182, la tanto maggiore facilità e frequenza di quella a confronto della violenza espressa in quest' articolo, ed i più funesti effetti che dalla medesima alla pubblica e privata sicurezza ne derivano, hanno suggerito per essa una più rigorosa sanzione nella misura, se non nella qualità.

OSSERVAZIONI all'art. 184.

Il Tribunale Speciale.

Non sa come la Legge, valutando la qualità di un'arma proibita in modo che la punisce con un grado di più di pena, non abbia a calcolarla più assai, quando gli attruppati, oltre d'essere in numero maggiore di cinque, e perciò punibili in secondo grado, saranno muniti tutti o in parte di arma proibita.

Il Tribunale d'Appello d'Olona.

Non sa comprendere a quale atto si riferisca la violenza pubblica punita in quest'articolo.

RILIEVI

Quando occorrono in uno stesso delitto diverse qualità, non bisogna cumular sempre l'accrescimento di pena che a ciascuna di esse sia separatamente prescritto, altrimenti si ascenderebbe di troppo, e farebbe anche mestieri, per tener sempre conto di tutte le qualità, di passare i limiti della pena temporanea. Troppo minuta nelle sue antiveggenze, dura e non di rado assurda eziandio parrebbe nella materia penale la Legge, che una indefettibile aritmetica proporzione stabilisse.

Il carattere della violenza pubblica non si verifica nel soggetto a cui si dirige, ma bensì nel numero delle persone con arma, eccettuatane però quella violenza con cui si attenta al furto, la

quale ha la sua propria sede nel delitto *di furto violento*. Tuttavolta quindi che persone in numero maggiore di due con arma qualunque, useranno violenza a privati per quante cause vi possan essere, che non costituiscano già per sè medesime uno speciale delitto punibile con pena maggiore, avrà luogo la sanzione in quest' articolo espressa.

OSSERVAZIONI all' art. 185.

Il Regio Procuratore del Reno.

Vorrebbe che fosse fatta una generale classificazione, mentre trova che la violenza descritta in quest' articolo può tendere a mille sorta di delitti oltre il furto.

RILIEVI

In questo articolo si è voluto provvedere al caso, sebben difficile, contingibile talora per la somma intraprendenza di qualche facinoroso, ed ispirata anche dalla poca forza che garantisce alcune case di condanna o di arresto, si è voluto, dicesi, provvedere al caso di violenza non pubblica pel difetto nel solo numero dei delinquenti, commessa ad alcuno degli oggetti indicati negli articoli 181,

182, 183. Non poteva qui pertanto aver luogo la desiderata generale classificazione.

OSSERVAZIONI all' art. 186.

Il Tribunale Speciale.

Vorrebbe riservata la morte specialmente esemplare *per l' omicidio nella persona di qualche Magistrato soltanto, non di qualunque commesso o persona estranea.*

RILIEVI

Per mera svista si è citato il § 2, mentre si voleva qui l' applicazione di tutto il disposto nell'art. 432 a norma dei casi; in altra guisa sarebbe manifesto l' assurdo. Cancellata quindi la citazione = § 2, ha luogo la riserva, giustamente desiderata dal Tribunale Speciale.

OSSERVAZIONI all' art. 187.

Propone la modificazione del § 2, *mentre non intende se la condizione*, prima di aver recato danno, *si riferisca al corpo intiero degli attruppati, o a quelli che si ritirano.* — Il Regio Procuratore dell' Alto Po.

Vorrebbe nel § 4 *chiaramente eccettuata la circostanza del caso di coloro che si sono avvicinati per mera curiosità, o che dovesse essere espressa l' inibizione dell' avvicinamento anche per semplice curiosità.* — Il Regio Procuratore interinale in Venezia.

Trova soverchia la sproporzione della pena tra il caso del § 2 *e quello dell' art.* 181, *mentre la diversità del delitto non è che nella delazione di un' arma qualunque. Vorrebbe quindi un proporzionato aumento, avuto riguardo al* § 1 *di questo stesso articolo.* — Il Tribunale Speciale.

Dice che se l' attentato, ove l' attentante sia colto in flagranti, *è punibile a norma dell' art.* 72, *molto più lo debb' essere l' attruppamento ch' è vero delitto consumato.* — La Revisione in Bologna.

Non vorrebbe impunito l' attruppamento di cui nel § 3 *quando all' intimazione si disperde, ma che ogni attruppamento insolito, di cui non si veda il motivo manifesto, dovesse essere riguardato come sospetto, e che si dovesse procedere contro qualunque degli attruppati con pena correzionale, anche minima, ma da gra-* — Il Regio Procuratore del Basso Po.

duarsi secondo le circostanze che lo rendono più o meno sospetto.

RILIEVI

All'osservazione del Tribunale Speciale si risponde, che non deve far senso la somma differenza delle pene qui notata. Replichiamo, che il carattere costitutivo della pubblica violenza è il concorso del numero delle persone con l'arma. Questa però è quella che principalmente qualifica il delitto, non vi essendo propriamente senza di essa *pubblica violenza.* Siccome tuttavia, anche col solo numero delle persone si può usar violenza, e siccome sarebbe stato difettosamente ripetuto altrove questo delitto, qualunque ei siasi, così si è collocato in questa sezione come infima specie nel genere della violenza; e vi si appose una pena assai differente in qualità e quantità, da quella che alla vera *violenza pubblica* fu prescritta.

L'espressione stessa grammaticale, se non erriamo, dovrebbe togliere ogni possibilità del dubbio mosso dal Regio Procuratore dell'Alto Po. Egli è evidente e per la lettera, e per lo spirito della disposizione, che il favore accordato nel § 3 si riferisce ai soli attruppati che si ritirano prima di aver essi recato danno: del resto, noi non converremmo mai col suggerimento dello stesso Regio Procuratore di estendere nel figurato caso l'impunità a tutti gli attruppati.

Discendendo a rispondere all' obbietto del Tribunale di Revisione in Bologna, che opinò qui in tutta opposizione del Regio Procuratore anzidetto, non è già che si considerino gli attruppati, dei quali si parla in questo paragrafo, fuori del caso del vero attentato punibile; allora sarebbero stati esenti da pena per le generali disposizioni, senza bisogno di una special prescrizione. Gli è nella vista di prevenire possibilmente i funesti effetti di un attruppamento, eccitandone coll' impunità la dissoluzione, o promovendo almeno la defezione di alcuni fra i colpevoli; gli è sotto questa certamente lodevole vista, che si è adottata una tale eccezione. Essa poi andrebbe a favorire delle persone che trovansi bensì in attitudine di delitto, ma che prive d'arme, e non avendo per anco recato alcun danno, non sono indegne di riguardo.

Poste le teorie generali sugli estremi del delitto, crediamo che non faccia d' uopo della special menzione desiderata dal Regio Procuratore interinale in Venezia, perchè vengano ritenuti fuori del caso d' ogni imputabilità, e quindi d' ogni pena quelli che per curiosità si sono semplicemente avvicinati e non già *uniti* all' attruppamento. Ci parrebbe poco conveniente e pericolosa altresì per l' abuso che potrebbe farsene nei giudizj, la rimarcata menzione.

Alla prima parte dell' osservazione del Regio Procuratore del Basso Po si è già risposto nel confutare l' obbietto del rispettabile Tribunale di

Revisione in Bologna. E quanto alla proposta disposizione onde presumere delittuoso e punire ogni attruppamento insolito e sospetto, diremo ciò che già dissimo altrove, che la Legge deve lasciare il giudizio del fatto in tutta libertà del Giudice: il figurato caso di attruppamento poi mal si punirebbe con sola pena correzionale se fosse criminoso; e se nol fosse, si avrebbe bensì il diritto di dissiparlo per garantire da qualunque pericolo la tranquillità e il buon ordine interno dello Stato, ma di gastigarlo, dove siasi disciolto, non mai.

OSSERVAZIONI all'art. 188.

La Revisione in Milano.

Non sa comprendere come non abbia a punirsi chi unisce una banda di persone, sebbene minore di cinque ma maggiore di due in vista dell' art. 181 *che ritiene verificata la violenza pubblica, quando sia commessa in numero maggiore di due.*

Il Tribunale Speciale.

Ritenuta la punizione di chi raduna un numero maggiore di quattro, vorrebbe che si punisse in proporzione chi ne radunasse in numero anche minore.

L'Appello d'Olona col suo Regio Procuratore.

Obbiettano l' inapplicabilità della pena proposta per l' impossibilità di acquistare la prova sul fine, per cui varj siansi uniti in banda.

Dubita che possa essere illusoria la sanzione di quest' articolo, perchè si dovrebbe punir l'intenzione che sfugge sempre, e si sottrae alla prova.

Il Regio Procuratore presso la Revisione in Milano.

RILIEVI

Vi hanno de' confini dove un oggetto medesimo ne' suoi rapporti morali o politici cambia affatto di qualità e di natura. Questi confini, comechè sembrino capricciosi, sono pur necessarj e voglion essere stabiliti. Tutte le Leggi parlando di *violenza pubblica* hanno definito il numero dei delinquenti, da cui è costituita. Ciò doveva pure adottarsi per caratterizzare una *banda*. Se le persone unite saranno in numero di quattro o meno, purchè siano vagabonde ed abbianvi armi presso di taluna, cadranno nella pena portata dall' art. 352, la quale può ascendere fino a tre anni di casa di correzione. A colui poi che le avesse unite, sebbene non si trovasse con esse, sarebbe applicabile la pena di complicità, desunta dalle prestabilite disposizioni generali.

Nè evvi antinomìa fra il disposto in quest' articolo e quello dell'art. 181, ove si definisce la violenza pubblica. Ivi si fa il caso di violenza commessa ad esternato oggetto, diverso da quello che in questo articolo si presume. Ed in proposito di tal presunzione, faremo osservare al Tribunale d'Appello d'Olona e al Regio Procuratore presso

il Tribunale di Revisione in Milano, che l'utilità somma di questa sanzione non è perduta o menomamente diminuita per la supposta impossibilità di acquistar la prova. La Legge considera siccome circostanza di fatto l'oggetto dell'unione. Il Giudice è arbitro nella quistione di fatto: tuttavolta pertanto che il Giudice vedrà nell'unione predetta l'intenzione di attentare all'altrui vita o proprietà, desumendola dalla qualità delle persone, dal luogo e da altre circostanze concomitanti l'arresto, applicherà la pena. In una parola que'famosi aggressori che son colti in bande, e che non posson essere convinti de' commessi od attentati delitti, subir dovranno non più un semplice gastigo correzionale, ma una grave pena che li terrà per lungo tempo isolati dalla società di cui sono dichiarati nemici.

OSSERVAZIONI all'art. 190.

Il Tribunale Speciale.

Vorrebbe, che a scanso d'ogni equivoco, si levassero le parole per la loro qualità, *dicendosi solo* materie qualunque venefiche capaci di portar la morte, *perchè in allora si vedrà chiaramente necessario* il concorso della qualità e quantità.

L'Appello d'Olona e suo Regio Procuratore.

Trovan eccessiva nel genere e nel grado la proposta pena, quando sia esclusa ogni idea di veneficio.

RILIEVI

Siccome astutamente, e senza che nel fatto possa esservi talora la prova della maligna intenzione, potrebbe alcuno vendere delle materie venefiche a diverse persone in quantità distintamente e rispettivamente incapaci a recar morte, ma che unite insieme lo fossero esuberantemente, e per tal modo verrebbe delusa la Legge, si è perciò creduto che per l' applicazione della pena bastar dovesse la vendita di una bevanda, cibo o materia altra qualunque *per la di lei qualità atta a recar morte*. L'oggetto è di troppo odio e pericolo per dover far luogo a moderate distinzioni.

Quest'ultimo riflesso difende anche il rigore della pena già adottata provvidamente da altre legislazioni penali. Si rimarchi poi che l'idea del veneficio direttamente o indirettamente voluto, non può separarsi dal commercio di veleni contemplato in quest' articolo. Valutando però in parte l'osservazione dell'Appello d'Olona, e riflettendo specialmente che la pena infamante, di qualunque estrinseca gravità possa essere il delitto, debb' essere riservata a colpire il diretto e non il solo presuntivo scopo di nuocere, proponiamo di sostituir qui alla pena de' ferri, la casa di forza negli stessi gradi.

OSSERVAZIONI all' art. 195.

Il Tribunale Speciale.

Vorrebbe fissato un considerevole aumento di pena, proporzionato ai casi ed alle circostanze più gravi, diminuendo però anche il minimo limite quando fia d' uopo.

Il Regio Procuratore del Reno.

Trova omesso il caso più grave di vendita di pozioni ec. fatta a persone sospette, o con evento funesto.

RILIEVI

La sola fabbricazione, disgiunta da vendita o alienazione qualunque, per cui manca la gravissima circostanza del pericoloso commercio, parve bastantemente punita colla pena qui proposta.

L' aspetto di somma gravità, sotto di cui si è riguardata la sola vendita di veleni, necessariamente successiva e conseguente alla fabbricazione o all' acquisto, escludeva il bisogno di distinguere e qualificare il caso contemplato dal Regio Procuratore presso l' Appello del Reno.

OSSERVAZIONI agli art. 196. e 197.

Vorrebbe indicato il caso che per le circostanze precisate nel § 1 *dell' art.* 196 *ne avvenga la morte, e propone l' espressione* = se di qualche persona ne sia avvenuta la morte, o sia anche soltanto stata in pericolo di vita. — L' Appello dell' Alto Po.

Vorrebbe la pena di morte, se qualcuno succumba. — Il Tribunale Speciale.

Vorrebbe si facesse distinzione fra il venditore mescolante con animo doloso di nuocere gravemente a qualcuno, e quello per oggetto di semplice lucro, onde proporzionarvi la pena. — L' Appello del Crostolo.

Vorrebbe punito non solo colui che introduce materie atte a nuocere ne' commestibili, ma anche chi non le estrae, essendovi frammiste naturalmente. — L' Appello del Reno.

Vorrebbe temperata la pena dell' art. 196, *perchè il nuocere ha molti gradi, e non può mai parificarsi all' uccisione. E vorrebbe data maggior estensione alla pena pel caso dell' articolo* 197, *a seconda delle circostanze.* — L' Appello d' Olona.

Vorrebbe che si contemplasse il caso del danno non lieve avvenuto all' altrui salute, e che si aumentasse la pena segnata nel caso del non danno, o del danno lieve. — L' Appello del Reno.

RILIEVI

Più casi ha voluto comprendere la Commissione in questi articoli, i quali, con qualche lieve riforma, dovrebbono soddisfare per sè medesimi alle diverse osservazioni de' Tribunali.

Chi introduce tra le bevande o tra i cibi delle materie per indole loro valide a nuocere *gravemente* all'altrui salute, è il venditore che lo fa per oggetto di lucro. Se la mistura si commettesse da altri con diretto animo di recar morte od anche soltanto grave nocumento al suo nemico, vi sarebbe allora l'attentato di veneficio.

Nel § 1 dell'art. 196 non si sono contemplati i casi, 1.° che per causa indipendente dalla volontà dell'incolpato non vi sia stato pericolo di vita in alcuno; 2.° che dal cibo o dalla bevanda ne sia derivata morte. Siccome si parla qui di commistione col cibo o colla bevanda di materie *per indole loro atte a nuocere gravemente alla salute degli uomini*, sembra perciò che non senza fondamento abbia creduto la Commissione che il primo caso fosse compreso nelle disposizioni generali come attentato del delitto punito coi ferri in vita in questo articolo, e che il secondo si risolvesse in vero e consumato *veneficio*. Ad ogni modo, siccome qui pure mancherebbe il diretto proposito nel veneficio, sarebbe perciò a nominarsi espressamente il caso per stabilirvi la pena di

morte, lasciando così che quella di morte *specialmente esemplare* fosse riservata al venefizio voluto di proposito.

Dappoichè trovasi in dolo manifesto colui che non toglie e non separa le materie nocevoli frammiste naturalmente, quando trattisi di materie la di cui commistione sia ordinaria e generalmente nota, si reputò egli implicitamente compreso nella disposizione, e reo del pari che quegli che le materie nocevoli abbia frammiste ei medesimo al cibo od alla bevanda. Se non però necessaria l' espressa menzione, noi stessi la riputeremmo utile per la maggiore esattezza.

La pena prescritta nell'art. 197 per i casi del nessun danno o di danno lieve, dovrebbe ravvisarsi abbastanza estesa; giacchè l'arbitrio del Giudice può spaziare dal mese di detenzione fino a tre anni di casa di correzione. Per grave danno poi non si ritenne altro che quello della morte, o del pericolo di vita; casi già letteralmente preveduti nel § 1 di questo articolo. Trattandosi di materie *non atte di loro natura a nuocere* parve che si dovesse considerar nella pena più che tutto l' estrinseca gravità, la quale dal solo effetto in cotali specie può essere determinata. Non sarebbe tuttavia inopportuno di scrivere la pena d' alto criminale, quella per esempio della casa di forza in primo grado, se il danno sia stato grave, sebbene non ne sia derivata morte o grave pericolo di alcuno.

OSSERVAZIONI all' art. 199.

Il Regio Procuratore dell'Alto Po e il Tribunale Speciale.

Il primo *vorrebbe aumentata la multa nel massimo limite, perchè la proposta non provvede abbastanza contro le frodi che possono commettersi, ed* il Tribunale Speciale *vorrebbe aggiunta anche la detenzione correzionale per alcuni casi.*

Gli Appelli dell'Adda ed Agogna e suoi Regj Procuratori.

Vorrebbero pena corporale pel sommo danno che ne può derivare.

RILIEVI

Si conviene nell'aumento della pena, che potrebbe essere quella della multa o detenzione correzionale in tutta la rispettiva loro estensione.

OSSERVAZIONI all' art. 200.

Il Regio Procuratore dell' Alto Po, l'Appello del Rubicone in Forlì, l' Appello e il Regio Procuratore dell' Agogna, e l' Appello del Reno.

Trovano troppo mite la pena stabilita in quest' articolo. Il Regio Procuratore presso l'Appello dell' Alto Po *vorrebbe estesa la multa alle lire* 300, *o che ascendesse almeno al doppio del valore dell' oggetto in vendita; e* l' Appello col

Regio Procuratore dell' Agogna *vorrebbero la sospensione dall' esercizio o mercimonio.*

RILIEVI

Non si crede di convenire per l' aumento di pena al caso qui espresso. Trattasi di commestibili esposti alla pubblica vista, e la di cui qualità può facilmente riconoscersi non meno dalle Autorità incaricate sulla vigilanza in cotali oggetti, che dagli stessi privati; in una parola trattasi, per cagion d' esempio, di frutta acerbe o guaste, che a vil prezzo si vendono per quel che sono.

Essendosi colla disposizione generale dell'art. 35 concessa al Giudice la facoltà di aggiungere la sospensione alla pena di polizia inflitta per delitto commesso con abuso dell'arte o mercimonio, rimane soddisfatto all'intenzione di quegli opinanti che la volevano; nè pareva conveniente di prescriverla sempre, giacchè in molti casi, superiore all' importanza di una prima trasgressione, sarebbe stata anche per certo modo in urto colla misura di semplice riprensione.

OSSERVAZIONI all' art. 201.

Il Regio Procuratore dell' Alto Po.

Vorrebbe aggiunta una pena per quelli che in precedenza delle disposizioni sanitarie pervengono da paesi o infetti o sospetti, e s' introducono nel Regno senza essersi presentati agli Uffici di Sanità esistenti al confine.

L'Appello d'Olona e suo Regio Procuratore.

Ritengono che per comminare la morte ai violatori del cordone non si debba attendere l' urgenza del pericolo.

RILIEVI

Finchè il Governo non abbia stabilito il cordone sanitario nei casi di pericolo, non vi può essere trasgressione. Quelli poi che non si presentano in alcuni confini dello Stato agli Uffici di sanità che colà esistono, incorrer debbono nelle pene prescritte dai Regolamenti.

L' urgenza del pericolo parve condizione necessaria per abilitare il Governo a prescrivere la pena di morte. In un Codice penale dove si vuole possibilmente economizzato l' ultimo supplicio, si doveva accordare con qualche limite un tanto arbitrio. Nè può considerarsi in guisa alcuna compromessa la salute pubblica, imperocchè se non vi ha *urgenza di pericolo*, essa non trovasi gravemente minacciata.

OSSERVAZIONI all'art. 202.

All' espressione = se siasi fatta qualche opposizione = *vorrebbe aggiunto* = se siasi fatta qualche opposizione di fatto ai medici o chirurghi pubblici. — Il Regio Procuratore dell'Alto Po.

Trova troppo forte la pena di casa di correzione, e troppo inferiore quella del paragrafo antecedente di sola detenzione. — L' Appello del Reno.

Osservano che non convien perpetuare un sistema medico non ancora abbastanza conosciuto, e da molti contraddetto. — La Revisione in Bologna e l' Appello del Reno.

Crede troppo grave la pena prescritta nel § 1. — Il Regio Procuratore del Basso Po.

RILIEVI

Su questi obbjetti ci basterà di avvertire che la materia è di tutta importanza; che ad onta de' radicati pregiudizj e delle vecchie opinioni, nemiche d'ogni novità e d'ogni riforma, il Governo Italiano coll'appoggio della Facoltà medica, ha riconosciuto l'utilità della vaccinazione, e volle quindi non solo proteggerne coi premj la propagazione, ma colle pene allontanarne gli oppositori, quelli però che non si limitino ad una disputa scientifica ed accademica, ma che si oppongano (son parole dell'articolo) *ai medici o chirurghi pubblici*

incaricati dell' inoculazione. In tal modo è caratterizzata fuor d'ogni equivoco l'opposizione delittuosa.

OSSERVAZIONI all' art. 204.

L' Appello del Reno. *Vorrebbe stabilita pena maggiore per questo delitto, e vorrebbe distinto quello che lo commette in città da quello che lo commette in campagna.*

Il Regio Procuratore del Basso Po. *Crede troppo mite questa pena.*

RILIEVI

È manifesto che qui si parla di colpa e non di dolo, e che si suppone sospetta soltanto e non certa l' idrofobìa nell' animale che si lascia divagare. La pena pertanto non dovrebbe parer mite. Tra un mese poi e li sei di detenzione vi ha lo spazio opportuno per determinare il Giudice alla pena, proporzionata sulle diverse circostanze, e particolarmente sulla qualità del luogo, dove una colpevole negligenza lasciò divagare l'animale sospetto d'idrofobìa.

OSSERVAZIONI all' art. 208.

Vorrebbe che fosse maggiore la pena del medico e chirurgo condotto *in confronto di quelli che senza stipendio esercitano la professione.* L' Appello del Mella.

Osserva che soggiace a dubbio la qualità aggiunta di pubblico. Il Tribunale di Cassazione.

RILIEVI

La Commissione per *pubblico* medico, chirurgo o levatrice, ha inteso di nominar quelli che hanno stipendio dalla Cassa Regia, Dipartimentale, o Comunale; quelli in una parola che sono tenuti a prestar l' opera loro ai malati di un tal circondario. Ogni altro medico ec. rifiutandosi sarà colpevole in faccia al codice dell' umanità, ma non poteva considerarsi tale coi principj della legge politica, fuori però del caso espresso nell' art. 368.

OSSERVAZIONI all' art. 209.

Non sa se possa convenire una tale prescrizione. Il Tribunale di Cassazione.

La Revisione in Bologna e l' Appello del Reno.

Osservano che non può aver luogo la disposizione di questa Legge senza la formazione e pubblicazione di un nuovo Antidotario Italiano.

RILIEVI

Il celebre Professore Frank nel suo piano medico vuole che le ricette siano scritte con tutta chiarezza, e nelle sue lezioni suggeriva pure di scriverle per esteso e senza cifra. Quanto agli Antidotarj, ossia Farmacopee, si ritenga che da più di cinquant' anni ve ne sono di scritte e stampate in italiano, e che di recente vi è quella del chiarissimo Professore Brugnatelli. Si ritenga finalmente che Leopoldo aveva già ordinato in Toscana l'eguale norma di quella prescritta in quest' articolo.

OSSERVAZIONI all' art. 210.

Il Tribunale di Cassazione.

Trova troppo mite la pena della multa di lire 50.

L' Appello in Venezia.

Dubita egualmente della mitezza della pena prescritta in quest' articolo.

Il Tribunale Speciale.

Crede troppo mite questa pena, e vorrebbe che fosse punito con detenzione correzionale, *estensibile a norma delle circostanze fino a sei*

mesi, chi esercita semplicemente alcuna delle arti qui contemplate; con casa di correzione non minore di un anno, *se ne sia avvenuto grave danno; finalmente* con una pena proporzionata all'art. 8, *quando ne sia avvenuta la morte.*

Il Regio Procuratore del Basso Po.

Dice che manca la risponsabilità di quelli che approfittano degli spargirici, e non li denunziano. Aggiunge che dal profitto si può trovar ragione di deludere la Legge; e dice che per tutti i casi questa multa non può essere la medesima.

RILIEVI

Tanto per il caso contemplato, come per altri delitti o trasgressioni, sentivamo noi pure di essere troppo miti nel prescrivere la semplice pena di polizia, ma vi fummo indotti, quasi nostro malgrado, per isfuggire il ritardo, il dispendio e la maggiore importanza inseparabili dalla procedura avanti il Tribunale Correzionale per l'applicazione della pena di sua competenza, quella cioè che oltrepassi la multa di lire 50 e la detenzione di dieci giorni.

Se tuttavia maggiore si reputa l'inconveniente di gastigare con pene troppo leggieri queste ed altre tali trasgressioni, di quello che d'istituire per esse una solenne procedura che ritardi il giudizio, incomodi i testimonj a far lungo cammino onde presentarsi al Tribunale Correzionale col carico

d' indennizzarli, e dia luogo all'apparato più grave di reato, di difese, ec. ec., converremo nell' accrescimento della pena qui, ed altrove a parità di ragione suggerito; purchè però in nessun caso si eccedano i limiti della pena correzionale.

Faremo poi osservare al Regio Procuratore presso l'Appello del Basso Po, che non si potevano assoggettare ad alcuna risponsabilità coloro che profittano degli spargirici o somiglianti impostori, giacchè la credulità e l'ignoranza non debbono mai somministrar soggetto d' imputazione. Che se si parlasse di quelli che traggon profitto col proteggere e tener mano agl' impostori medesimi, si farebbe luogo in tal caso alla pena di complicità sulle norme generali dell' art. 83.

OSSERVAZIONI all'art. 212.

Gli Appelli dell'Adda ed Agogna e rispettivi Regi Procuratori.

Vorrebbero delle pene di gradi intermedj, ove non avvenisse la morte, ma soltanto qualche deteriorazione nell' individuo del malato.

L'Appello del Reno.

Non trova compreso nel presente articolo il caso figurato nell'art. 209 *ove non si contempla che una contravvenzione, e non l'effetto che ne può derivare.*

RILIEVI

Nell'impossibilità di stabilire un' esatta gradazione che corrisponda ai diversi gradi della deteriorazione prodotta nel malato per effetto delle trasgressioni comprese in questi articoli, parve che, eccettuato il solo grave caso di morte derivata, si dovessero lasciare alla considerazione del Giudice gli altri effetti per la determinazione della pena entro i limiti assegnati; ritenuto sempre che a carico del trasgressore rimane la reintegrazione, la quale sarà maggiore in proporzione del maggior danno prodotto.

Essendosi espressamente detto che ha luogo la pena dell' omicidio colposo, *quando ne sia avvenuta morte*, riesce della maggiore evidenza che alla contravvenzione espressa nell' art. 209 si applica la pena dell' omicidio colposo, tuttavolta che dipendentemente dalla contravvenzione medesima sia perita qualche persona. Non si sa pertanto intendere su qual fondamento abbia proposto il controscritto dubbio l' Appello del Reno.

OSSERVAZIONI all' art. 214.

Il Regio Procuratore del Basso Po.

Vorrebbe compreso il caso di chi per malignità e per inimicizia prenda a denunziare sul solo fondamento di leggieri indizj, e sul detto altrui, che fa suo.

RILIEVI

Nel caso figurato dal Regio Procuratore vi ha l'accusatore, il denunziante *temerario*, ma non *il calunniatore* (Veggasi la L. 1 ff *ad Senat. Cons. Turp.*) Tale denunzia non una pena, ma solo la rifusione delle spese e danni può dunque importare al suo autore.

OSSERVAZIONI all'art. 215.

La Revisione in Bologna.

Osserva che si accresce la pena del taglione *più nelle tenui condanne, che nelle gravi.*

Il Tribunale Speciale.

Trova troppo severa la pena del taglione *quando trattasi di condanna alla pena di morte che l' innocente calunniato abbia potuto schivare, e la vorrebbe allora commutata nei ferri in*

vita. Non vede poi contemplato il caso in cui la calunnia si scoprisse per fatto del solo calunniatore dopo aver essa cominciato ad avere effetto, non potendosi alla già consumata calunnia applicare le regole del tit. V = Vorrebbe, in una parola, che si lasciasse aperto l'adito al pentimento.

RILIEVI

Nelle tenui condanne, in quelle cioè di calunnia per delitto di pena correzionale o di polizia, sarebbe stata misura troppo dolce la pena del taglione. Applicata questa pertanto ai soli casi di calunnia in giudizio d'alto criminale, si discese all'enumerazione dei diversi gradi di gravezza per la calunnia in giudizio correzionale o di polizia, desumendoli dalla maggiore o minor pena, cui sia stato condannato l'innocente. L'odioso delitto di calunnia sarebbe stato troppo leggermente punito, se anche nei casi minori si fosse osservata la stessa proporzione. Avrebbe poi il Tribunale di Revisione in Bologna a tutto diritto notata di assurdo questa disposizione, dove si fosse potuto, anche in un sol caso, verificare maggior gastigo nel calunniatore in giudizio correzionale o di polizia, che nel calunniatore in giudizio d'alto criminale: ciò che colla disposizione medesima rimane onninamente escluso.

Si esamini ora il grave riflesso del Tribunale Speciale.

Quando la condanna dell' innocente calunniato sia passata in giudicato, il delitto di calunnia è perfetto e consumato; sebbene non fosse ancora eseguita sullo sventurato innocente la pena di morte, nei casi di calunnia in giudizio capitale. Il Tribunale opinante non ebbe certo in vista la terribile angoscia dell' infelice, che mal difeso dalla sola innocenza, dopo di avere invano adoperati tutti i mezzi che l' ordine regolare de' giudizj gli concedeva, ha perduto ogni lusinga, e già si mira davanti il patibolo; e non avvertì egualmente al funestissimo lutto, agli affanni, alla disperazione della famiglia di quel disgraziato che legge inappellabilmente decretata la di lui morte. Sia pure per una fausta combinazione, per un singolare accidente scoperta la calunnia prima della consumazione dell' orribil giudizio; e sia quindi tolta di sotto alla pendente mannaja la testa dell' innocente. Chi potrà nullameno calcolare gli effetti dello spavento in lui e ne' suoi congiunti; e come non si ascolterà il grido di tutti gli onesti cittadini, i quali una simile sciagura possono per sè medesimi paventare? Come, se non col sangue soddisfare alla pubblica indegnazione, ed espiare un tanto misfatto? E si vorrà che non porti la testa sul palco quell' iniquo, per la malvagità del quale, profanate le sante mani della Giustizia, fu tratto fino all' orlo della tomba un innocente cittadino?

Noi non potremmo pertanto convenire nella proposta commutazione di pena.

Saggio all'incontro e veramente opportuno si è riconosciuto il suggerimento di prestabilir colla Legge la mitigazione di pena a quel calunniatore, pel di cui fatto spontaneo avesse l'innocente già condannato evitata la pena in tutto od in parte. Un cotal pentimento che risparmia la consumazione di una involontaria, ma pur fatale pubblica ingiustizia, o ne diminuisce le conseguenze, vuol essere dal Legislatore accortamente giovato. In questo solo caso cessar dovrebbe la pena del taglione, e farsi luogo alla commutazione o minorazione della pena, giusta le norme stabilite nella prima parte del Progetto; se pure per la maggior difesa dell'innocenza non si volesse anco spinger più oltre il favore a un cotal pentimento. Andrebbe poi lo stesso benefizio accordato in parità di caso al Giudice, al falso testimonio, e ad ogni altro che dalla pena della calunnia dovesse esser colpito, e per di cui fatto l'innocente fosse o in tutto o in parte sfuggito all'indebita punizione.

OSSERVAZIONI all'art. 217 *e* 218.

Il Regio Procuratore del Basso Po.

Non comprende come si abbia a minorar la pena al calunniatore, quando la falsità dell'accusa vengasi a scoprire prima della condanna dell'innocente.

RILIEVI

Se il delitto di calunnia si considera compiuto e perfetto allora soltanto che sia stata pronunziata la condanna, era conseguente alle massime generali ed ai principj già stabiliti, che venisse minorata la pena, quando avanti la condanna medesima fosse scoperta la calunnia, che è quanto dire nel caso di solo attentato.

OSSERVAZIONI all' art. 221.

Il Regio Procuratore presso la Revisione in Milano.

Minor pena dovrebbe colpire il testimonio falso a fronte del calunniatore, essendo questi l' autor principale, e l' altro soltanto complice del delitto.

L' Appello del Crostolo.

Non gli sembra contemplato il caso nel quale il testimonio deponga il falso sul fatto principale, e sulle circostanze che lo aggravano contro uno che in conseguenza di altre prove trovisi esser reo di qualche delitto, sul quale dal testimonio è stato deposto falsamente.

RILIEVI

O trattasi di falsità non atta propriamente a nuocere, ed è compresa nell' art. 226; o la falsa deposizione risguarda chi non è ben conosciuto nè giudicato reo od innocente, ed allora dovrebbe punirsi almeno con casa di correzione. Trova quindi la Commissione che opportunamente potrebbe aggiungersi nel Codice questo caso speciale ma non infrequente; e sarebbe così riempito il vuoto dall'Appello del Crostolo rimarcato.

Per le teorie da noi nella prima parte del Progetto stabilite, il testimonio falso non poteva considerarsi semplicemente complice, ma bensì coagente principale. Egli era pertanto a punirsi come il calunniatore. Nel Rapporto abbiam confutata l'opinione di alcuni che vorrebbero anzi più del calunniatore, punito il falso testimonio.

OSSERVAZIONI agli art. 222, 225.

Il Tribunale Speciale.

Vorrebbe che la pena del falso testimonio non fosse fissa, ma la si regolasse a norma della pena che avrebbe dovuto subire il reo.

La Revisione in Milano e il Regio Procuratore del Reno.

Trovano troppo miti queste pene; ed il Regio Procuratore del Reno vorrebbe inoltre che al falso testimonio s' imponesse la pena del calun-

niatore, quando fosse stato corrotto col denaro, diminuita di un grado, quando avesse favorito per pietà.

RILIEVI

Quando il delitto imputato importi la pena dell'ultimo supplicio o dei ferri in vita, che è quanto dire sia de' più gravi secondo le sanzioni prescritte in questo Codice, allora il testimonio che depone il falso per salvare il colpevole, sa di recare un grave danno alla società, procurando l'impunità del delitto: va dunque con pena sensibile colpito un cotal crime, alla pubblica giustizia funesto. Ma dove il delitto importi pena temporanea, pena cioè incerta nella durata per l'estensione dei limiti, e talora anche dei gradi, il deponente non può calcolare abbastanza sulla diversità del danno, e quindi la maliguità dell'intenzione pare che in lui sia la stessa: un'egual pena perciò gli fu prescritta, risguardando la violazione del diritto della pubblica Giustizia, senza pór mente alle differenze che presumibilmente non furono da lui calcolate.

Se nondimeno per compimento di quell'esattezza nella proporzione penale, che si fu uno dei principali sforzi e l'oggetto de' più ardenti voti della Commissione, si creda indispensabile di adottar qui pure una gradazione di pene, non siam lontani dal convenirne; purchè non si discenda ad una soverchia minutezza di distinzioni e di casi.

A chi trova troppo miti le pene in questi articoli stabilite, e molto più a chi vorrebbe punita egualmente della calunnia la falsa deposizione del testimonio diretta all'assoluzione di un colpevole, ricorderemo la diversità somma che passa tra quell'errore della Giustizia per cui un colpevole rimane impunito, e quello per cui si condanna l'innocente ad una pena immeritata; e rammenteremo loro la sentenza di un Orator d'Atene già citata nel Rapporto « *illud quidem peccatum est, hoc vero impietas.* »

OSSERVAZIONI all'art. 225.

Il Regio Procuratore presso la Revisione in Milano.

Gli sembra in contraddizione la pena contro il giuramento falso di una delle parti in giudizio civile, col disposto all'art. 1363 *del Codice civile.*

L'Appello dell'Alto Po.

Ritenuto il disposto del Codice civile e l'art. 131 *di questo Progetto, vorrebbe che a togliere ogni antinomia di Legge dovesse esprimersi che non competerà al succumbente, in forza del falso giuramento decisorio, l'indennizzazione di quanto ha perduto nel giudizio civile.*

Il Regio Procuratore del Basso Po.

Vorrebbe che non si omettesse la dichiarazione d'infamia per la falsa deposizione con giuramento.

L'Appello del Crostolo. *Osserva che è punito con tre anni di correzione al più chi commette il falso per lire 6m., e che è punito con casa di forza e con cartello chi oltrepassi di pochissimo le lire 6m.*

L'Appello d'Olona e il suo Regio Procuratore. *Dicono che alla punizione dello spergiuro osta l'art. 1363 del Codice Napoleone.*

Il Regio Procuratore del Reno. *Vede omesso il caso del falso testimonio in giudizio civile.*

RILIEVI

Nessuna delle cinque diverse osservazioni fatte a quest'articolo, sussiste, se male non ci apponghiamo.

Non regge quella dell'Appello dell'Alto Po, perchè non ha mai inteso la Commissione di punire con questo articolo il falso giuramento in giudizio civile deferito dalla parte. Come avrebbe potuto esercitarvi la pena il di lei impero, se per la disposizione del Codice civile all'art. 1363, articolo che ci era ben noto, *non si ammette l'avversario a provarne la falsità?* Se non si ammette prova di *falsità* non vi può mai essere quel *falso* giuramento, contra cui si è in quest'articolo del Progetto stabilita la pena.

Non regge l'osservazione del Regio Procuratore presso la Revisione in Milano, e dell'Appello dell'Olona col suo Regio Procuratore, pei motivi esposti nell'antecedente rilievo.

Siccome però l'articolo come sta espresso dice luogo alle predette osservazioni, così a scanso d'ogni equivoco si potrebbe precisare, che la sanzione risguarda il solo falso giuramento della qualità specificata nel § 2, sez. V, cap. VI, tit. III del Codice Napoleone.

Non si potrebbero assecondare le viste del Regio Procuratore presso l'Appello del Basso Po senza alterare quella proporzione, secondo la quale la pena d'infamia va assegnata al testimonio falso punito coi ferri; bastando che pel giuramento falso e per la deposizione falsa del testimonio in giudizio civile sia irrogata la casa di forza, in un coll'esposizione del cartello. Non dimentichiamo che nel primo caso si attentò col falso all'altrui libertà ed onore, e in questo alla sola proprietà reale.

Non regge l'osservazione dell'Appello del Crostolo, dappoichè tuttavolta che si vuole stabilire una gradazione di pena in proporzione di alcuni limiti di quantità numeriche, che è quanto dire in proporzione del valor della cosa, è inevitabile il preteso inconveniente.

Non regge per ultimo che siasi omesso il caso del falso testimonio in giudizio civile. Il Regio Procuratore presso l'Appello del Reno non ha osservato che l'articolo incomincia appunto con questo caso, giacchè le parole *la falsa deposizione* ec., non si riferiscono come non potevano ad altri riferirsi, che al testimonio.

OSSERVAZIONI agli art. 229 e 240.

La Revisione in Bolngna, e il Regio Procuratore presso la medesima, gli Appelli del Crostolo, dell' Olona e del Reno, e i Regi Procuratori del Basso Po e dell' Olona.

Non credono che debba parificarsi la pena del Giudice prevaricatore a quella del calunniatore; commettendo il primo un delitto complicato e più grave.

Il Regio Procuratore presso la Revisione in Milano.

Meno ancora del falso testimonio chi porta una falsa denunzia, o pronuncia una falsa perizia dovrebbe parificarsi al calunniatore.

RILIEVI

Colui che dolosamente trascina in giudizio l'innocente come fosse reo, il testimonio che depone il falso, il perito che pronuncia un giudizio falso, il Giudice che condanna l'innocente; tutti costoro, quando accusano, denunziano, depongono o giudicano colla malvagia intenzione di recar danno all'innocente, sono tutti coagenti principali, giusta la definizione all' art. 74, o perchè tutti con l'opera loro concorrono immediatamente all'esecuzione del delitto, o perchè nell' atto stesso prestano un ajuto efficace al delinquente per consumarlo. Da questo principio derivar ne doveva la conseguenza di un' egual punizione; lasciata solo al criterio del Giudice entro i limiti della facoltà concessagli, la cura di proporzionar la pena secondo i casi alla

maggiore o minore malvagità dei nominati delinquenti, desunta anche dall'abuso di lor funzioni. Non siam però lontani dal convenire nell'opportunità di un canone che nei casi di pena temporanea portata dal taglione, e così pure in quelli di condanna dell'innocente in giudizio correzionale o di polizia, obblighi ad infligger sempre, entro i limiti dell'ordinaria latitudine, maggior pena al Giudice che prevarica pronunciando la condanna dell'innocente, che non al calunniatore, al testimonio falso ec.

Si rammenti poi che oltre della pena principale il Giudice prevaricatore va ad essere colpito dalla pena accessoria della interdizione o della rimozione dalla carica.

OSSERVAZIONI all'art. 230.

Trova in tutti i casi troppo grave la pena prescritta.

La Revisione in Milano.

RILIEVI

La Commissione dubitò di poter essere qui particolarmente tacciata di troppa dolcezza e di eccessivo riguardo alla qualità della persona delinquente;

le riesce pertanto di sorpresa l'osservazione contraria, su di cui si accontenterà di rilevare che se una pena sensibile non si opponesse all'avarizia, od anche ad una mala intesa pietà di que' Giudici, che non sono come la legge incorruttibili, fermi e inesorabili, la pubblica e la privata sicurezza sarebbono dalla facile impunità de' rei in fatal modo pregiudicate.

OSSERVAZIONI all' art. 233.

Il Regio Procuratore del Reno.

Vorrebbe distinti i diversi atti de' quali si parla, secondo trattisi di spoglio di suffragi d'un Corpo giudiziario, di Collegi, di Consigli, ec., stabilendone analoghe diverse pene.

RILIEVI

Sarebbe da un lato quasi impossibil cosa o certamente di una pericolosa minutezza il discendere alle proposte distinzioni, e dall'altro sembra che l'infedeltà nello spoglio de' suffragi di un Corpo di pubblica rappresentanza abbia de' caratteri e degli estremi essenziali, comuni a tutti i casi dipendenti da questa generica dizione, per cui convenga d'assegnare la stessa pena; rimanendo prevedute nella

latitudine naturale di essa, quelle differenti circostanze che valgono a suggerire una differenza nella durata della pena medesima.

OSSERVAZIONI all' art. 241.

Per analogia all' art. 4 del Codice Napoleone vorrebbe esente da pena chi per oscurità della Legge consulta le Autorità superiori. — La Revisione in Bologna.

Ritengono che per procedere contro il Giudice prevaricatore si esiga l' istanza della parte a senso del detto art. 4, e che non sia adottabile la rimozione. — L' Appello, e il Regio Procuratore dell' Oloa.

Vorrebbe compresa la prevaricazione del Giudice civile, che pronuncia una sentenza manifestamente ingiusta per favore o danaro. — Il Regio Procuratore del Reno.

RILIEVI

Qui si punisce il Giudice che *rifiuta l' amministrazione della giustizia*, e non quello che per amministrarla più rettamente, nel caso di dubbiezza, consulta le Autorità Superiori

La rimozione parve una pena addizionale opportuna. Chi nella qualità di Giudice ricusa di amministrar giustizia, è indegno di conservare quelle

auguste funzioni; egli se n'è in certo modo per sè medesimo spogliato. Non si scorge poi come, a senso del disposto nell'art. 4 del Codice civile, debbasi esigere l'istanza della parte pregiudicata per agire contro il Giudice prevaricatore.

Il caso che qui vorrebbe compreso il Regio Procuratore presso l'Appello del Reno trovasi già contemplato nei precedenti articoli 232, 233.

OSSERVAZIONI all'art. 243.

Il Regio Procuratore del Basso Po.

Essendo arduo l'annoverare tutti i disordini che nascono dalla violazione del segreto d'ufficio, vorrebbe che quando la violazione fosse fatta con colpa, venisse sempre punita colla destituzione dall'impiego: non potrebbe quindi aver luogo la gradazione proposta nel § 2.

RILIEVI

Così per la diversità degl'impieghi, come dell'importanza del segreto violato, può questa trasgressione aver di molti gradi d'imputazione. Quindi occorreva di stabilire una sensibile latitudine nella pena, e in luogo di prescrivere in alcun caso la rimozione dalla carica, lasciar l'applicazione di que-

sta pena addizionale all' arbitrio del Giudice, secondo l' entità della pena principale e le circostanze più o meno aggravanti.

OSSERVAZIONI all' art. 247.

Trovano che la pena può essere illusoria a causa del maggior lucro che può trarne il delinquente, e che converrebbe almeno aggiungervi la sospensione.

Il Regio Procuratore presso la Revisione in Bologna, gli Appelli e Regi Procuratori dell' Agogna e d' Oiona; l' Appello del Reno.

RILIEVI

La sospensione dalla carica, abbiam già detto, non fu ritenuta come pena; essa è misura disciplinare che debbe essere pronunziata contro il funzionario che soggiace a procedura. Quanto alla pena principale, considerando noi pure che in qualche caso, sebbene non frequente, potrebbe essere illusoria la sola multa, proponiamo di accordare all' arbitrio del Giudice la facoltà di aggiungervi anche la detenzione correzionale.

OSSERVAZIONI agli art. 249, 250.

La Revisione in Milano e il Regio Procuratore presso la medesima.

Vorrebbero esclusi dal Codice questi articoli come oggetti d'un particolare regolamento.

RILIEVI

La maggior garanzia di un oggetto che interessa, quantunque indirettamente, la libertà civile, pareva ch'esigesse di contemplar nel Codice Penale, anzichè abbandonare a semplici regolamenti, le specie in questi due articoli annoverate.

OSSERVAZIONI all'art. 251.

Il Regio Procuratore del Basso Po.

Riflette che un custode non può esser in grado di pagare lire 300 *se non ha rubato prima o se non è posto in necessità di rubar poi; che perciò la pena più propria sarebbe quella della detenzione.*

RILIEVI

La facoltà lasciata al Giudice d'irrogar la multa, od infliggere la pena di detenzione, previene il temuto inconveniente, mentre risparmia il rigore che sarebbe in alcuni casi soverchio.

OSSERVAZIONI all' art. 252.

Il Regio Procuratore del Serio.

Crede che l'arbitrario rigore *possa alle volte meritare pena maggiore.*

RILIEVI

L' arbitrario rigore qui espresso non può andar congiunto ad offesa personale; nel qual caso vi sarebbe più grave delitto contemplato in sua sede dal Progetto: dunque pare che meritar non possa pena maggiore della detenzione di Polizia.

OSSERVAZIONI all' art. 253.

L' Appello e il Regio Procuratore dell' Agogna.

Vorrebbero aggiunto dopo comunale, e chiunque altro cui incumbe il dovere ec.

RILIEVI

Non si è aggiunta l' espressione ora suggerita, perchè la Commissione nel Progetto del metodo di procedura, da lei presentato avanti questo del Codice Penale, restrinse l' obbligo della denunzia al solo anziano o cursore, oltre il caso espresso nell' art. 255.

OSSERVAZIONI all' art. 254.

Il Tribunale Speciale.

Vorrebbe l' alternativa anche della detenzione correzionale, perchè la multa può essere troppo facilmente riparata dall' offensore.

L' Appello in Forlì.

Vorrebbe obbligato anche il medico, perchè in casi di veneficio è desso che vien chiamato a preferenza del chirurgo.

Il Regio Procuratore del Reno.

Non vorrebbe omessa la mancanza del chirurgo che non osserva le prescrizioni relati-

ve ai giudizj, come nel Regolamento 22 aprile 1804.

RILIEVI

Non sussiste il motivo per cui si vorrebbe anche l'alternativa della detenzione correzionale, onde in qualche caso render più sensibile il gastigo. In questo articolo si prescrive la pena al chirurgo pel caso di trasgressione dipendente da sola negligenza. Quando vi fosse indotto da prevaricazione per occultare l' omicidio, il ferimento o l' offesa qualunque, sarebbe allora riguardato e punito secondo il teorema espresso nell' art. 76, e colle norme stabilite nell' art. 258, come colui che ha prestato favore al delinquente per occultare il delitto.

Si conviene nell' opportunità di far menzione anche del medico. Quanto poi alle prescrizioni portate dal Regolamento 22 aprile 1804, parve ch' esse non dovessero far parte del Codice, giacchè si ritenne che la di loro trasgressione dia luogo soltanto a sospensione in via disciplinare, laddove però non apparisca ajuto e favore al delinquente per occultare il delitto o le sue qualità: caso già compreso nelle succitate disposizioni.

OSSERVAZIONI all'art. 257.

La Revisione in Bologna, l'Appello del Reno, e il Regio Procuratore del Basso Po.

Trovano troppo mite la pena, trattandosi d'un atto indispregio della Giustizia; ed osservano ch'è punita più gravemente agli articoli 312 *e* 313 *la violazione de' sigilli privati.*

RILIEVI

Per le espressioni usate nell'articolo è manifesto che qui si contempla e si punisce la violazione del sigillo fatta contro il dovuto riguardo ad un segno apposto dall'autorità pubblica, e senza alcun attentato ad altro delitto, come esprime letteralmente l'articolo. Vi ha pertanto una somma disparità tra questa violazione e quella sancita di pena negli art. 312 e 313, dove trattasi di dissuggellazione o soppressione di lettere *per violarne il segreto.*

OSSERVAZIONI all'art. 258.

Il Regio Procuratore del Basso Po.

Non sa come possa esser criminosa e punibile l'occultazione del reo, quando non si ha preventiva scienza del delitto.

Trova troppo mite la pena prescritta nel § 2, *e crederebbe che non dovesse essere minore della detenzione da' quindici giorni fino a tre mesi.* Il Tribunale Speciale.

RILIEVI

Il disposto nell'art. 76 dovrebbe togliere, se pur vi esista, l'oscurità emersa al Regio Procuratore, il quale non ha osservato come qui non si parla della scienza del delitto preventiva all'occultazione, ma bensì della scienza preventiva al delitto principale.

Si converrebbe poi nell' ampliazione di pena progettata dal Tribunale Speciale per l'occultazione ec. ne' delitti di pena correzionale, quando non muovesse in contrario l'inconveniente allegato nei Rilievi all' Osservazione parziale sull'art. 210. Nel caso della riforma farebbe mestieri d'innalzare l'infimo limite di detenzione oltre ai tre mesi per l'occultazione ec. espressa nel paragrafo antecedente, e riservare la multa o detenzione di polizia per l'occultazione ec. ne' delitti di pena di polizia.

OSSERVAZIONI all'art. 259.

Vorrebbe che in fine del § 5 *fosse aggiunto* = a meno che non ne sia stato legittimamente L' Appello del Crostolo.

impedito, del quale impedimento debba farsene indilatamente constare al Tribunale avanti il quale si deve trattare il giudizio pubblico.

L' Appello e il Regio Procuratore dell' Agogna.

Ritengono che il legittimamente dispensato debba in tempo rappresentare e provare i motivi che lo dispensano.

RILIEVI

È inutile la proposta addizione, giacchè nel primo paragrafo dell'articolo che regge gli altri tre, si è già contemplato l'estremo che il testimonio non sia comparso *senza legittima causa.* E quanto al modo di far constare dell'impedimento, non doveva qui parlarsene, essendo oggetto di disposizione nel Metodo di procedura, dove in fatti non fu trascurato.

OSSERVAZIONI all' art. 260 *e seg.*

Il Regio Procuratore del Basso Po.

Rimarca che in questa sezione si è omessa la specie più grave dei delitti relativi, che è l'usurpazione del nome della giustizia per abusarne in qualunque tempo, ma specialmente di notte, per introdursi senza contrasto nelle case de' privati e derubarle.

RILIEVI

L'usurpazione del nome della giustizia per commettere un delitto qualunque, se fosse un delitto distinto, non sarebbe propriamente da classificarsi in questa sezione, dove si parla *di usurpazione dei diritti della giustizia coll'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.*

Ma si ripete che tale usurpazione non è che un mezzo per consumare qualche delitto d'una data specie, su di che ci riportiamo ai Rilievi altrove fatti.

OSSERVAZIONI all'art. 263.

Vorrebbe che la pena fosse più grave, ancorchè nella resistenza fatta alla forza pubblica per non lasciarsi arrestare, non concorra la circostanza dell'arma.

Il Regio Procuratore del Basso Po.

RILIEVI

La pena per i diversi casi figurati nell'articolo è in giusta proporzione al delitto. Mancando poi l'arma, la resistenza alla forza pubblica per evi-

tare l'arresto della propria persona, si risolve in un tentativo condonabile; perchè suggerito da un primo moto di natura, e lontano dal poter produrre funeste conseguenze.

OSSERVAZIONI all' art. 268.

Il Tribunale di Cassazione.

Trova in quest'articolo un'incongruenza, mentre osserva che il condannato a venti anni che fugga dopo un anno, soggiacerà a diecinove mesi di stretta reclusione, ed il condannato a vita non ne soffrirà che cinque.

Il Regio Procuratore presso la Revisione in Milano.

Disapprova la pena per la fuga del condannato al §. 1.

RILIEVI

Si compiaccia d'osservare il Superior Tribunale, che il condannato, il quale deve subire i diecinove mesi di stretta reclusione, esce di pena dopo venti anni, e l'altro che ne subisce soli cinque mesi, vi rimane fino all' ultimo respiro di vita. Il minor favore nella secondaria pena per la fuga è così compensato nel primo dal maggior favore in cui lo costituisce la originaria pena principale, e viceversa nel secondo. O non vi è dunque incongruen-

za nella sanzione, od era inevitabile; quando non si volesse infierir di troppo colle pene secondarie contra que' condannati, su quali gravita la maggior pena principale.

Se più i principj teorici d'una per altro lodevole filosofia, che quelli della sicurezza e dell'interesse della società avessimo dovuto seguire, noi avremmo spontaneamente prevenuto i desiderj del Regio Procuratore. Ma i motivi che ci ebbero determinati dapprima, non ci lasciano malgrado nostro convenire nemmeno ora, dietro questo suggerimento. (V. il Rapporto a pag. 232 Vol. I.)

OSSERVAZIONI agli art. 276, 277 *e* 278.

Il Regio Procuratore dell' Alto Po.

Non troverebbe inutile di esprimere che i contravventori, scontata la pena, debbano essere rimessi al bando, all' esilio, all' espulsione.

RILIEVI

Essendosi fatto il caso della *recidività* nell'inosservanza, si è venuto a stabilire manifestamente, che deve rinnovarsi la condanna alla pena addizionale; oltre di che, come potrebbe supporsi non

rinnovata, se il *bando*, *l'esilio e l'espulsione* sono perpetui, giusta il prescritto nel tit. IV, parte I? Parrebbe dunque inutile la proposta addizione.

OSSERVAZIONI agli art. 280, 281 *e* 282.

L' Appello e il Regio Procuratore d'Olona.

Trovano lieve la pena inflitta a chi offende nella persona il magistrato, e grave quella di chi l' offende con semplici parole o gesti.

Il Regio Procuratore del Basso Po.

Dice che queste sanzioni sembrano così inferiori al delitto, che appena si distingue la differenza che passa tra l'offendere un funzionario, ed un privato.

RILIEVI

Ci sembra che fra le due pene stabilite vi sia nella qualità e nella durata quella differenza che corrisponde alla diversità della gravezza tra l' uno e l' altro delitto. Fa mestieri di non dimenticare che la casa di forza è pena afflittiva, e che il massimo limite del primo grado può giungere fino ai cinque anni.

Al Regio Procuratore presso l' Appello del Basso Po bastar dovrebbe di rivolgere l' occhio sul-

l' art. 455, e sul 482 per ricredersi di questa asserzione, sicuramente precipitata.

OSSERVAZIONI all' art. 284.

Il contrabbando non gli sembra qualificato con molta esattezza, perchè strettamente parlando è piuttosto un furto al Regio Erario, che un delitto contra la fede ed il commercio pubblico.

Il Regio Procuratore presso la Revisione in Milano.

RILIEVI

Non vi ha dubbio che il contrabbando si presenta come un furto in danno del Regio Erario, piuttosto che come delitto col quale si violi la fede ed il commercio pubblico. Siccome però non potrebbe nel contrabbando concorrere l' amozione della cosa, e mancano anche per intrinseca di lui essenza altri estremi legali del furto, così non credendoci autorizzati a classificarlo col furto, restava che l' annoverassimo in una distiuta sezioue di questo titolo; ritenuto che in qualche modo può considerarsi violata la fede pubblica con quell' azione che reca pregiudizio a un diritto pubblico; a un diritto, la di cui conservazione dal Rap-

presentante della società è raccomandata alla fede di ciascun individuo della medesima

---

OSSERVAZIONI agli art. 285. e 286.

Il Regio Procuratore dell' Alto Po.

Non vede alcuna distinzione tra quello che altera il peso della moneta senza che alla vista se ne presenti alcuna traccia, e quello che l' abrade; e trova che egualmente non vi è distinzione per gli spenditori di tali monete, che abbiano intelligenze con l' autore dell' abrasione.

Il Regio Procuratore del Reno.

Vorrebbe distinta la falsificazione della moneta nazionale dall' estera.

RILIEVI

Le distinzioni essenziali a farsi nella pena per questo delitto, sulla di cui vera natura e punizione cotanto errarono le passate legislazioni, ci parvero contemplate nei diversi articoli di questa sezione. Le altre qui suggerite porterebbero a classificazioni di casi troppo minute; oltre di esser tali da non esigere sempre un preciso aumento o decrescimento nel grado della pena, potendo per il concorso di altre subalterne e concomitanti circostanze togliersi o diminuirsi la forza al carattere della qua-

lità considerata per l' indicato aumento o decrescimento di pena.

OSSERVAZIONI all' art. 288.

Il Tribunale di Cassazione.

Dichiara tutto proprio delle viste politiche del Governo di riconoscere, se la pena stabilita in quest' articolo sia adattata.

Il Regio Procuratore Interinale presso l' Appello in Venezia.

Crede che il delitto contemplato debba essere compreso tra quelli di alto criminale colla corrispondente pena, non trovando quella stabilita proporzionata al rilevante guadagno che può ritrarre un mal intenzionato dal coniare moneta specialmente erosa.

RILIEVI

Erano tanto persuasi gl' individui della Commissione che il Governo nella sua moralità e giustizia fosse necessariamente per istabilire e conservar sempre una ragionevole corrispondenza tra il valore intrinseco del metallo e quello della moneta, o nobile od ignobile ella siasi, che ritennero siccome appena ipotetico il caso qui espresso, e volevano quindi ometterlo. Ma riflettendo primieramente che potrebbe il privato lasciarsi muovere

da quel giusto lucro, sebbene minimo, che può ridondare dalla fabbricazione della moneta; e in secondo luogo poi riflettendo che la fabbricazione di buona moneta potrebbe servir di pretesto a coprire la fabbricazione di moneta alterata, si fece espressa menzione di tale specie; osservati però i limiti della correzionale, per non eccedere la proporzione fra il gastigo e la gravezza estrinseca del delitto.

L'obbietto per altro del Regio Procuratore interinale non lascia di essere sviluppato con molta accuratezza e conoscenza di economia politica.

OSSERVAZIONI all'art. 290.

L'Appello dell'Adige.

Crede che il fabbricatore del conio debba punirsi colla pena del semplice conato, tutta volta che nella spendizione non avesse avuto interesse, o partecipazione di lucro qualunque.

RILIEVI

Chi fabbrica il conio falso per servire alla fabbricazione di moneta, ed abbia diretta intelligenza col falsificatore della moneta, deve considerarsi qual coagente principale nel delitto; e quindi non

potrebbe punirsi come reo di conato, se non qualora la fabbricazione della falsa moneta non avesse ancora avuto effetto. Ma se il conio fosse stato fabbricato ad oggetto bensì di fabbricazione di falsa moneta, fuori però d'accordo e di concerto alcuno con colui che vuol fabbricare la falsa moneta, emergerebbe allora un delitto a sè, meritevole di pena molto minore di quella prescritta contro il falsificatore della moneta; ed una tal pena potrebbe esser quella della casa di forza in secondo o terzo grado. Se non si può quindi adottare l'osservazione del Tribunale opponente, essa ci conduce però a proporre la riforma dell'articolo negl'indicati sensi.

OSSERVAZIONI all' art. 291.

Vorrebbe la proibizione agli artefici di tener conj d'ogni sorta od altro stromento atto alla fabbricazione delle monete, sotto le pene prescritte in quest' articolo, non essendo necessarj all' esercizio della loro professione.

L' Appello del Crostolo.

RILIEVI

L'eccezione risguarda que' soli artefici, i quali per l'esercizio di lor professione avessero d'uopo

di conio, crociuoli ed altri somiglianti stromenti che si richiedono per la fabbricazione della moneta. Chiunque pertanto fra gli artefici non giustificherà quest' uso legittimo andrà soggetto alla pena.

OSSERVAZIONI all' art. 294.

L' Appello dell' Adige.

Crede che per la diversa malizia debba essere diversamente punito quegli che metta in nuova circolazione la falsa moneta ricevuta in buona fede, da quello che la restituisce al datore; non sembrando a ciò abbastanza provveduto colla latitudine lasciata al Giudice, per la difformità de' giudizj che posson nascere in casi eguali.

RILIEVI

Dovendosi in questi casi riguardar più il danno che la malizia dell' agente, ed essendo il danno eguale tanto in chi rende al datore, quanto in chi mette di nuovo in circolazione la moneta che ha scoperto falsa, giacchè in amendue le specie non è tolto il pericolo che taluno venga pregiudicato colla spendizione di quella moneta, sembrò

alla Commissione che non si dovesse far luogo ad un' espressa distinzione di pena; tanto più ch' essa è semplicemente pecuniaria, quale cioè era suggerita dalla natura stessa della trasgressione.

OSSERVAZIONI all' art. 297.

Il Regio Procuratore dell' Alto Po.

Crede che il favore dato al viaggiatore forestiero possa estendersi anche al viaggiatore italiano, stante la limitata quantità del tabacco di cui è permessa la ritenzione a termini del §. 2.

RILIEVI

In luogo di *viaggiatore forestiero* si dica *viaggiatore proveniente dall' estero,* e sarà allora fuori d' ogni equivoco compreso anche il cittadino italiano, per il qual pure si riclama a tutta ragione lo stesso favore.

OSSERVAZIONI all' art. 299.

Il Regio Procuratore del Reno.

Non vorrebbe specificate le once a peso milanese, nè il numero delle once componenti la libbra, massime a fronte del Reale Decreto sui pesi e misure.

RILIEVI

Si è creduto necessario il disposto in questo articolo per la mancanza di uniformità di pesi e misure nel Regno, finchè non venga eseguito il Reale Decreto che la prescrive. A quest'epoca poi non sarà difficile di formare il ragguaglio, nell'evenienza de' casi, tra i nuovi pesi e misure, e quelli in quest'articolo stabiliti.

OSSERVAZIONI all' art. 307.

L' Appello del Mella.

Osserva che non sembra contemplata la falsificazione ed alterazione qualunque di data.

RILIEVI

Nell' espressione = *o che si alteri in qualche parte ec.* manifestamente è compresa eziandio la falsificazione od alterazione qualunque di data nella pubblica scrittura ; bastando solo che questa falsificazione od alterazione possa cadere in danno di alcuno.

OSSERVAZIONI all' art. 310.

L' Appello e il Regio Procuratore dell' Agogna.

Ritenuta la pena stabilita pel caso in cui sia derivato pregiudizio all' altrui proprietà, vorrebbero che il falsificatore non andasse esente da qualche pena, ove pure non fosse avvenuto alcun danno; potendo ciò dipendere da circostanze estranee alla di lui pravità e malizia.

RILIEVI

Non è già che la Commissione abbia voluto con quelle parole = *con danno nell' altrui proprietà ec.* circoscrivere la pena nella falsificazione al caso del danno realmente derivato. Essa intese bensì di spiegare l' oggetto del falso colpito in

questo articolo; non mai di distruggere l'idea essenziale di questo delitto ch'è sempre consumato quando la falsità è commessa, quantunque il danno non sia per anco altrui derivato. Questa spiegazione, desunta dalle conosciute teorie sul delitto di falso, dovrebbe far rimanere intatto l'articolo, massime unendolo coi precedenti art. 307, 308, 309, dove non si esige il danno propriamente verificato. Siccome però l'espressione non è forse abbastanza esatta, così ad evitare qualunque dubbiezza, potrebbesi riformare nel seguente modo « *Chi per recar danno nell'altrui proprietà ec. ec.*

OSSERVAZIONI agli art. 312 *e* 313.

L' Appello e il Regio Procuratore d'Oleona.

Per la violazione della fede postale vorrebbero un aumento di pena.

L' Appello del Reno.

Trova troppo miti le pene stabilite, e vorrebbe che oltre l'aumento di esse per i casi espressi nell' art. 312 *fosse aggiunta la inabilitazione del delinquente all'ufficio in cui ha delinquito, estesa anche ad altri uffici analoghi.*

Il Regio Procuratore presso l'Appello del Basso Po.

Vorrebbe che i danni che possono derivare dal sopprimere o dissuggellare una lettera fossero riservati a carico del reo.

Vorrebbe che dietro i diversi mezzi de' quali si serve chi sopprime o dissuggella lettere, si dovesse adattare la pena. L' Appello del Crostolo.

Osserva che non sembra contemplata la soppressione o dissuggellazione delle lettere pubbliche o private, spedite per messi privati, nei casi non inibiti dai regolamenti postali. L' Appello del Mella.

RILIEVI

Il delitto contemplato in questi due articoli non aveva pena alcuna nelle Leggi, e nelle consuetudini di molti paesi. Riempiendo noi un tal vuoto di legislazione penale, abbiamo studiato di tenerci entro i più stretti limiti della moderazione nel prescriver la pena; tanto più che circoscritta la *soppressione* o *dissuggellazione* al solo oggetto *di violare il segreto della lettera*, e rimanendo quindi escluso il caso che la *soppressione* o *dissuggellazione* tenda a commettere altro più grave delitto, come il furto, ec., non offre nella sua maggior specie di gravezza la necessità di una pena eccedente gli anni cinque di casa di forza con l'esposizione del cartello; mentre all'incontro presenta de' casi più leggieri che richiedono assai più tenue gastigo.

Nella latitudine poi della pena si farà carico il Giudice anche del mezzo più o meno odioso, col quale sarà stata soppressa o dissuggellata la lettera; se pure può riscontrarsi alcuna gradazione di ma-

lignità nella soppressione o dissuggellazione, la quale non è che uno strumento materiale della violazione del segreto.

Dispone l' art. 24 che « *la interdizione dagli uffici pubblici ha sempre luogo contro il funzionario od ufficiale pubblico qualunque che sia stato condannato ad una pena di alto criminale.* » Dispone l' art. 131, § 1 che « *la condanna ad una pena qualunque importa sempre la refezione dei danni ec.* ». Ricordati questi due articoli, si avvederanno il Tribunale d' Appello del Reno e il Regio Procuratore del Basso Po, che per le disposizioni generali stabilite nella prima parte del Progetto, è tolto il bisogno dell' addizione da essi rispettivamente proposta.

Al Tribunale d' Appello del Mella rispondiamo colle parole stesse del suo Regio Procuratore, *che la protezione della pubblica fede che hanno le lettere consegnate agli uffici di Posta o loro commessi, non debbano averla le lettere date ai privati.* Imputi, aggiungeremo noi, a sè medesimo chi si confida in un messo capace di violare il segreto di una lettera. Se questo caso esigesse pena nel Codice, converrebbe a molto maggior ragione punir colui che tradisce i segreti dell' amicizia.

OSSERVAZIONI agli art. 314, 315 *e* 328.

Ritengono che debbasi punire il fallimento doloso anco dei privati, con minor pena però di quella dei commercianti; così persuadendo il disposto dal Codice Napoleone all' art. 1268: *ritengono inoltre che il fallimento* colposo *sia di competenza civile.*

L' Appello e il Regio Procuratore d' Olena.

Opinano che non debba andare esente da pena il fallimento doloso o colposo anche di chi non esercita la mercatura; massime in vista dell' art. 1268 *del Codice civile, che assoggetta senza distinzione di persona all' arresto personale colui che non prova di essersi reso insolvibile per infortunio, e di esser quindi un debitore di buona fede.*

La Revisione in Milano e il suo Regio Procuratore.

Non vorrebbero che il fallimento colposo fosse dichiarato di azion privata.

L' Appello del Mella e il suo Regio Procuratore.

Dice che non ha trovato gli estremi che distinguono il doloso dal colposo fallimento; per lo che ne deriverebbe arbitraria la qualificazione, e con essa l' applicazione della pena: e neppure ha trovato eccezione sui fallimenti che si possono dire innocenti.

Il Regio Procuratore interinale presso l' Appello in Venezia.

RILIEVI

Alcuni degli opinanti combinano nel suggerire la pena anche al fallimento dei privati, in vista

massime dell' art. 1268 del Codice Napoleone. La Commissione però, a cui non era sfuggito il predetto articolo, fu di parere che il solo fallimento de' commercianti interessasse la pubblica fede, e che quello de' privati dovesse perciò soggiacere unicamente alle misure dal Codice Civile stabilite; misure che non importano alcuna necessità di sanzion penale contro il debitore, quantunque reso insolvente per proprio dolo. Si è poi considerato che il pubblico registro di tutt' i contratti, a cui debbono insinuarsi le sole obbligazioni estranee al commercio, e che i cittadini tutti hanno la facoltà di consultare, rende quasi del tutto ipotetico il fallimento colpevole del privato. Che se in alcun caso il fallimento del privato presentasse i caratteri dello stellionato o della truffa a danno di tutti o di alcuno de' creditori, sarebbe allora punibile, nella prima supposizione giusta il prescritto dal Codice Napoleone, e nella seconda come delitto compreso nella sez. II, tit. X, part. II del Progetto.

Quanto al proposto maggior rigore della pena, vorremmo che si considerasse attentamente, se non convenga invece di arrestarsi ai confini da noi segnati, anzichè esporre questo delitto, fatalissimo pel commercio, al pericolo della impunità che pur troppo ha in questa parte trionfato finora.

Mentre poi non si saprebbe ammettere la necessità di distinguere con apposita definizione il fallimento *doloso* dal *colposo*, giacchè provvede bastantemente la teoria generale esposta nell' art. 4,

e mentre parrebbe inutile non meno che ingiurioso al criterio de' Giudici di dover escludere letteralmente dalla pena i fallimenti incolpevoli, si conviene di buon grado nel savio suggerimento di togliere dalla classe dei delitti *privati* anche il fallimento colposo. L' interesse che ha la società nella punizione di questo delitto, onde più facilmente prevenirlo, non diminuisce certamente collo scemare della di lui intrinseca gravezza. Questa considerazione non ci si era presentata in tutta la sua forza allorquando avevamo stabilito la massima di annoverare il fallimento colposo fra i delitti privati. Sia pur correzionale la pena, ma sia sempre di azion pubblica il delitto.

Dopo queste riflessioni e tutte le altre che si offrono all' animo in tale argomento, non vi è tampoco il bisogno di comprovare, come potrebbe tornar pernicioso, seguendo il parere del Tribunale d' Appello d' Olona, di abbandonare alle sole disposizioni del diritto civile il fallimento colposo di cui abbiamo parlato.

OSSERVAZIONI all' art. 318.

Il Regio Procuratore interinale presso l' Appello in Venezia.

Riflette che l' accordo fra chi somministra il lavoro e chi ne assume l' esecuzione, è un risultato convenzionale fra due contraenti; sicchè

parrebbe non poter eccedere la sfera delle azioni meramente civili.

RILIEVI

Non è l'accordo fra chi somministra il lavoro e chi ne assume l'esecuzione che si è colpito in quest'articolo. Come mai in fatti esser poteva riguardata sotto aspetto delittuoso una tal convenzione? Qui si parla dell'accordo fra quelli che danno lavoro agli operaj, per costringere in danno di questi senza ragionevole causa il ribasso de' salarj, siccome nel seguente articolo si parla del contrario accordo degli operaj per rincarare, pur senza ragionevole causa, la mano d'opera. Siffatti accordi che compromettono la prosperità delle nazionali manifatture e tendono a promuovere dei tumulti, sortono per certo dalla sfera delle azioni meramente civili, e meritar si potevano almeno la pena di polizia. (Veggansi i Rilievi alle Osservazioni generali n.° 16).

OSSERVAZIONI all'art. 322.

Il Regio Procuratore dell'Alto Po.

Trova troppo mite la pena massime in confronto degli art. 481 *e* 482.

RILIEVI

L' articolo 481 risguarda il caso dell' ingiuria *atroce* recata *in luogo pubblico ec.;* esso non può quindi avere alcun rapporto onde stabilire analogia di pena coll'insubordinazione o coll'ingiuria *grave* che il lavoratore usi verso il suo principale. Nell' art. 482 poi le ingiurie verbali fatte a privati sono punite con semplice multa fino a lire 50, mentre qui la pena è direttamente corporale, di detenzione cioè fino a tre giorni.

OSSERVAZIONI all' art. 324.

Tiene per mite la pena correzionale stabilita indistintamente pel delitto di falso *che si commetta dal mercante o commerciante colla falsità nella misura o nei pesi, e dice che questo delitto è più grave del furto semplice, pel quale fino al valore delle lire* 6 *si commina la pena correzionale.*

La Revisione in Milano.

RILIEVI

Convenendo nell'osservazione del rispettabile Tribunale si propone di dichiarare che nel caso con-

templato in quest'articolo abbia luogo la pena del furto qualificato *per il mezzo;* e per le stesse ragioni si vorrebbe nel successivo articolo 325 alla multa cumulare la detenzione non minore di quindici giorni.

OSSERVAZIONI all'art. 329.

L'Appello d'Olona col Regio Procuratore.

Osservano che gli oggetti contemplati in questo titolo difficilmente possono aver sede in un Codice criminale.

Il Regio Procuratore del Reno.

Non trova esaurita tutta la materia relativa a questo titolo; e dice che si viola il diritto delle genti in molti altri casi, che enumera.

RILIEVI

Dove avran dunque sede, chiederemo noi, se non nel Codice penale, gli oggetti contemplati in questo titolo?

A riserva dello spionaggio che si ritenne proprio del Codice militare quando si commetta fra le armate, e che trovasi già compreso fra i delitti contra lo Stato, se trattisi d'emissario che tenti di promuovere sedizione o tumulto; a riserva di questo delitto, gli altri tutti de' quali fa menzione il Regio Procuratore, sono annoverati nel Progetto

sotto il rispettivo genere cui appartengono, e taluno anche nella precisa specie, come lo è il caso del Ministro all' estero, che operi ostilmente verso la Potenza presso cui risiede, caso letteralmente espresso nel seguente articolo 331, e il solo che dovesse aver sede in questo titolo *dei delitti contro il diritto delle genti.*

OSSERVAZIONI all' art. 333.

L' Appello del Crostolo.

Osserva che può nascer dubbio, se restino ferme le norme stabilite nel tit. VII della parte prima del Progetto, e quindi che a scanso di equivoco sarebbe bene di dichiararlo opportunamente.

RILIEVI

Le norme premesse nella prima parte del Progetto sono sempre le medesime quanto all' applicazione, e debbon essere quindi invariabilmente osservate, dove una espressa eccezione non abbia loro a derogare in qualche caso speciale. Inutile e viziosa sarebbe pertanto la dichiarazione proposta. Gioverà poi al Tribunale opinante di osservare che nel primo paragrafo di questo articolo si parla del

caso ordinario ed ovvio, di quello cioè della pirateria ad oggetto di furto; nel secondo si parla di ogni altro delitto commesso, oltre il furto, in attualità di pirateria; e nel seguente articolo finalmente si prevede il caso del pirata sorpreso mentre percorre i mari, senza aver ancora commesso furto od alcun altro delitto. Tutte queste disposizioni sono chiare e distinte, nè possono ammettere dubbiezza od equivoco, in concorso eziandio delle generali disposizioni prestabilite nel citato titolo VII della parte prima.

OSSERVAZIONI all' art. 338 *e seg.*

L' Appello d' Olona col Regio Procuratore.

Vorrebbero maggior latitudine di pena per chi attacca clamorosamente la Religione.

L' Appello del Mella.

Osserva che non dovrebbe essere confuso l' attacco della religione o l' oltraggio degli oggetti del culto, coll' insulto de' suoi Ministri in funzione, accompagnato anche da offesa personale; che la prima colpa è una, e la seconda è doppia, e che perciò non dovrebbero aver comune il grado di pena, parendogli conveniente per la seconda la casa di correzione, esclusa la semplice detenzione. Soggiunge che non sembra contemplato l' attacco contro la religione dominante

con scritti, libri, libelli e simili, a meno che non si volesse compreso nell'attacco clamoroso: *dichiara però che non parla di libri scolastici e dottrinali fra religione e religione, ma di un attacco diretto ai fondamenti della religione cattolica, e specialmente ove s'insinuasse l'ateismo.*

Il Regio Procuratore presso la Revisione in Bologna.

Vorrebbe che pei casi espressi nel § 1 *di questo articolo, la pena fosse sempre infamante.*

L'Appello del Crostolo.

Trova incerta ed indeterminata la qualità di clamorosi *che si vuole unita agli atti contemplati in questo articolo per renderli punibili; non rilevandosi se la* clamorosità *debba essere intrinseca agli atti medesimi, ovvero una conseguenza degli atti stessi; e che d'altronde nella serie degli atti compresi nell'articolo ve ne hanno diversi i quali, tuttochè non accompagnati da clamore, non cessano d'essere meritevoli di punizione.*

La Revisione in Milano, il detto Appello del Crostolo, e l'Appello col Regio Procuratore del Panaro.

Trovano mite la pena prescritta in questo articolo.

RILIEVI

La religione nel Codice Penale può soltanto riguardarsi sotto i rapporti politici, dovendo essere gli oggetti del culto protetti dalla legge unicamente per l'influenza che hanno sull'ordine pubblico.

Stabilito questo principio, è facile il riconoscere che le pene di alto criminale non potevano per-

cuotere quelle azioni, le quali attaccando la religione ed oltraggiando gli oggetti del culto, non attentano però alla sicurezza dello Stato, nè sono per loro stesse nocive agli altrui diritti. Le sole pene correzionali dovevano dunque applicarsi, come quelle che meglio corrispondono agli atti che turbano l'ordine stabilito per prevenire i veri delitti.

Anche Giuseppe II, che ne' suoi Stati aveva una Religione dominante, annoverò nel Codice Penale fra i delitti meramente politici gli atti contrarj alla religione, considerandoli soltanto come delitti che portano alla corruttela de' costumi: e prescrisse di trattare siccome frenetico e custodire nello spedale de' pazzi fino all'assicurata emendazione, colui che in luoghi pubblici o in presenza d'altri con parole, scritti od azioni bestemmiasse l'Onnipotente. (V. Cod. di Giuseppe II, parte II, cap. V).

Se quindi le sole pene correzionali possono essere dai rapporti combinati di giustizia, di utilità e di convenienza, suggerite alla repressione dei delitti contra la religione, su quale principio ha mai potuto il Regio Procuratore presso la Revisione in Bologna proporre per i delitti medesimi l'infamia; quella pena accessoria ch'è destinata esclusivamente ai più gravi delitti di alto criminale, ove l'infamia del diritto trovasi già reclamata dall'infamia del fatto?

Egli è per noi soddisfacente di poter opporre all'opinione del sullodato Regio Procuratore quella

affatto contraria del suo collega il Regio Procuratore presso la Revisione in Milano = So, egli dice, che alcuni Magistrati, riguardando forse gl'insulti fatti alla religione dominante come delitti commessi contro la divinità, o temendo che da tali insulti derivar ne potessero delle conseguenze gravi e funeste alla pubblica tranquillità, proposero di esacerbare le pene prescritte nel § 1, contro chi attacca clamorosamente la religione dello Stato; ma al primo riflesso mi limiterò a rispondere con Tacito = *Deorum injuriae, diis curae* = al secondo farò avvertire che questo timore è più ipotetico che reale in un secolo pieno di lumi, in un governo robusto e vigilante, con una costituzione politica, che mentre riconosce e rispetta nella religione cattolica romana l'augusta religione dello Stato, garantisce al tempo stesso la tolleranza de' culti e la libertà delle opinioni religiose. Ciò posto, io son d' avviso che la pena prescritta per il caso contemplato nell'art. 338 non debba punto aumentarsi. =

La Casa di correzione, la detenzione e l' esilio locale sono le pene più corrispondenti e meglio proporzionate alla qualità dei delitti contemplati in quest' articolo; e la stabilita latitudine è quella appunto di cui può nella sua saviezza valersi il Giudice, secondo la diversità dei casi e delle circostanze.

Egli è della maggiore evidenza che colla espressione *clamorosamente* si è indicata l' estrinseca

qualità che deve aver l'atto offensivo della religione, perchè sia punibile. Quest'espressione era della più importante necessità, onde non si estendesse agli atti, che dal solo Onnipotente possono essere vendicati, una mal intesa censura che richiamerebbe l'idea funesta degli aboliti tribunali d'inquisizione. Essa era pure dell'eguale importanza, affinchè nel Codice penale non si comprendesse alcuno di quegli atti, che appartengono a speciali regolamenti sulla libertà della stampa, e sulla libertà di pubblicare le proprie idee: oggetti tutti riserbati all'autorità governativa.

Anche l'*Ateismo*, delitto per sè stesso di religione, non si potrebbe percuotere colla sanzione politica, che come un atto col quale *clamorosamente* si attaccasse l'esistenza di Dio, principio fondamentale d'ogni religione.

E finalmente si consideri pure l'insulto ai ministri in funzione come un doppio delitto: quando il Giudice per la pena può arbitrare dalla detenzione non minore di giorni quindici sino a due anni della casa di correzione, e quando alla detenzione può aggiungere altresì l'esilio locale, dovrà essere del suo discernimento il determinare quel gastigo che corrisponda ed all'insulto personale ed all'oltraggio del culto.

FINE DELLA PRIMA PARTE
DEL QUARTO VOLUME.

239

Z. 3. 212

Digitized by Google